

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

382^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1982

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI,
del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente MORLINO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 20102

CONGEDI 20101

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20101

Assegnazione 20102

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1783:

PRESIDENTE 20103

ROMEI (DC) 20102

Cancellazione dall'ordine del giorno . . 20102

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 20101

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del

Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686) (Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata »:

PRESIDENTE Pag. 20108 e *passim*

BACICCHI (PCI) 20107 e *passim*

CALICE (PCI) 20113 e *passim*

* DE VITO (DC), relatore 20103 e *passim*

FERMARIELLO (PCI) 20122 e *passim*

FERRARI-AGGRADI (DC) 20108

GUALTIERI (PRI) 20122

IANNARONE (PCI) 20115, 20172

JANNELLI (PSI) 20140, 20169

MANCINO (DC) 20132 e *passim*

MODICA (PCI) 20136

* MOLA (PCI) 20160

PISTOLESE (MSI-DN) 20111, 20118

RASTRELLI (MSI-DN)	Pag. 20148 20178
ROSSANDA (PCI)	20176
* SCARDACCIONE (DC)	20117 e <i>passim</i>
SCOTTI, ministro dei beni culturali e ambientali	20152
SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	20143 e <i>passim</i>
* SPADACCIA (Misto-PR)	20108 e <i>passim</i>
* VIGNOLA (PSI)	20109, 20174
ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile	20103 e <i>passim</i>
Votazione a scrutinio segreto	20146

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 20179, 20180
--------------------	-------------------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

GIOVEDI' 25 FEBBRAIO 1982	20183
--	-------

PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Esito di richiesta di proseguimento	20101
---	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VITTORINO COLOMBO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Calarco per giorni 2.

Procedimenti di accusa, esito di richiesta di proseguimento

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera del 23 febbraio 1982, ha comunicato — con riferimento all'ordinanza di archiviazione del procedimento n. 301/VIII (atti relativi ai senatori Tommaso Morlino e Adolfo Sarti nella loro qualità di Ministri di grazia e giustizia *pro tempore* e ai deputati Tina Anselmi, Renato Altissimo e Aldo Aniasi nella loro qualità di Ministri della sanità *pro tempore*) emessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta la relazione al Parlamento in seduta comune.

Con altra lettera del 23 febbraio 1982, il Presidente della Camera dei deputati ha inoltre comunicato — con riferimento all'ordinanza di archiviazione dei procedimenti nn. 31/V, 47/V e 118/VI (atti relativi, rispettivamente, ai deputati Giacomo Mancini, Salvatore Lauricella e Lorenzo Natali nella loro qualità di Ministri dei lavori pubblici *pro tempore*) emessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, così come richiamato dall'articolo 30 del vigente Regolamento, le richieste presentate, intese ad ottenere che la Commissione parlamentare proceda all'inchiesta, non raggiungono il *quorum* previsto dal richiamato articolo 18.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2945. — « Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale. » (1074-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI, MINEO, PINTO e VISENTINI. — « Soppressione dell'ente autonomo territoriale

Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione » (1789);

FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA, FERMARIELLO e LUGNANO. — « Norme di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato » (1790);

FIMOGNARI, PARRINO, PITTELLA, VIGNOLA, SICA, FERMARIELLO e LUGNANO. — « Norme di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità a professore associato. Applicazione dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici » (1791).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

P R E S I D E N T E. Il senatore Gualtieri ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, il disegno di legge costituzionale: « Soppressione dell'Ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione di attuazione della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione » (320).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1740), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione.

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Adesione ai Protocolli relativi alle Convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottata a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione » (1745), previo parere della 8ª Commissione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E. Tenuto conto dei termini di conversione dei decreti-legge iscritti nel calendario dei lavori per la corrente settimana, è necessario procedere, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, all'inversione degli argomenti previsti dallo stesso calendario, in modo che siano discussi nell'ordine seguente, a partire da domani:

1. Disegno di legge n. 1784. — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia di finanza locale.
2. Disegno di legge n. 1783. — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni in materia previdenziale.
3. Disegni di legge nn. 389, 1427 e 1635. — Rivalutazione dei beni d'impresa.
4. Disegno di legge n. 1724. — Conversione in legge del decreto-legge riguardante i servizi antincendio negli aeroporti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1783

R O M E I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. A nome dell'11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento,

che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Romei si intende accolta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1686) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata ».

Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore Calice e di altri senatori.

DEVITO, relatore. Mi dichiaro favorevole.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

MITTERDORFER, segretario:

Il Senato,

impegna il Governo:

a) a definire, d'intesa con le Regioni Basilicata e Campania, un programma di nuovi investimenti dei tre enti di gestione delle partecipazioni statali nelle Regioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

b) a presentare al Parlamento, entro sei mesi, un articolato piano di investimenti comprensivo del relativo fabbisogno finanziario.

9.1686.1 CALICE, MILANI Giorgio, BACCICHI, MOLA, FERMARIELLO, VALENZA

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione speciale. Si dia lettura dell'articolo 1.

MITTERDORFER, segretario:

Art. 1.

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma le parole: « dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 », sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al Commissario dal prestito della Banca

europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'articolo 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta »;

nel penultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso »;

all'articolo 2:

nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « , ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. »;

nel quinto comma, dopo le parole: « I beni di cui al precedente terzo comma », sono aggiunte le seguenti: « dalla data della richiesta del loro recupero »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ordine a quanto precede sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di spesa già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile. »;

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f).

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonchè nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere a) e c), di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del Commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.

Le disposizioni dell'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti delle imposte sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo. »;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposti dal 23 novembre 1980 al 22 dicembre 1981 si considerano legittimamente posti in essere, ancorchè difformi dalle norme in vigore, purchè diretti comunque a sostenere l'attività di soccorso e a conseguire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e sempre che non sia derivato profitto alcuno all'organo, agli amministratori o al funzionario disponente.

I contributi concessi dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata si intendono legittimamente conferiti ancorchè destinati od utilizzati per interventi od esecuzione di opere non direttamente riconducibili alla fase dell'emergenza ma comunque rispondenti alle esigenze della ricostruzione.

Restano, altresì, valide ed efficaci le deliberazioni di utilizzazione di fondi per interventi o per esecuzione di opere di cui al precedente comma assunte, anche in sanatoria, dalle amministrazioni locali. »;

all'articolo 5:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Fino al 31 dicembre 1983 a favore degli amministratori dei comuni disastri e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981, è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di due assessori, per i comuni disastri, e del sindaco o di un suo delegato e di un assessore per i comuni gravemente danneggiati;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di tre assessori e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato;

3) quanto ai comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno, del sindaco e della giunta municipale e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato.

Nelle comunità montane e nelle unità sanitarie locali comprendenti comuni disastri l'aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato e di un assessore per le prime, ovvero del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato e di un componente del comitato di gestione per le seconde.

Il sindaco, il presidente della comunità montana e il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale determinano, rispettivamente, quali degli assessori o quali dei componenti del comitato possono essere collocati in aspettativa, informandone le relative assemblee nella prima seduta utile.

Agli amministratori collocati in aspettativa spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effet-

tuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni di cui al primo comma, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando gli amministratori incaricati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione. »;

nel secondo comma le parole: « di cui al comma precedente », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo comma »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Alla copertura delle vacanze esistenti negli uffici di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata si provvede, esperite le procedure di cui all'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con trasferimenti d'ufficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, valutando il servizio prestato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 62 sopra citato. »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, un'indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastri. »;

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.

L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del Commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata. »;

all'articolo 7:

nel sesto comma, le parole: « Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente: », *sono sostituite dalle seguenti:* « L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma è subordinata al-

l'espressa rinuncia a godere dei benefici di cui alla citata legge n. 219 per le unità immobiliari interessate. I sindaci dei comuni di cui al primo comma invitano gli interessati a dichiarare entro trenta giorni se intendano rinunciare ai predetti benefici. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente: »;

nell'ultimo comma, le parole: « 31 maggio 1982 », *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 1982 »;

all'articolo 8:

nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tra i soggetti che operano per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. »;

nell'ultimo comma, le parole: « Gli oneri relativi al suo funzionamento », *sono sostituite dalle seguenti:* « Con decreto ministeriale si provvederà ad assicurarne il funzionamento ed i relativi oneri »;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

L'importo delle spese sostenute dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e per la gestione stralcio prevista dal presente decreto nell'anno 1982, imputato al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al Fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983 ».

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Vorrei proporre all'Assemblea lo stralcio, a norma dell'articolo 101 del Regolamento, di un articolo del decreto-legge, l'articolo 8, e di un articolo del disegno di legge di conversione, l'articolo 16. Se lei me lo consente, signor Presidente, ne illustrerei i motivi.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

B A C I C C H I . Chiediamo lo stralcio di questi due articoli in base a delle precise considerazioni. Innanzi tutto questi due articoli interferiscono con la discussione aperta in questo ramo del Parlamento su altri provvedimenti dove più propriamente andrebbero collocati e nei quali hanno notevole rilevanza.

Più precisamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8 del decreto si riferisce all'attuazione della legge n. 219 del 1981 sulla ricostruzione, stabilendo forme di coordinamento a livello di Governo centrale e attribuzione di competenze diverse da quelle stabilite nella legge citata. Al di là del conferimento di poteri straordinari immotivati o quanto meno inopportuni, secondo il parere della Commissione affari costituzionali, e che suscitano la nostra avversione, ciò viene a complicare ulteriormente l'iter di questo provvedimento legislativo. E questo per una serie di ragioni. Nei due articoli non si ravvisano le motivazioni di indifferibilità e di urgenza richieste dalla Costituzione per un decreto-legge. Essi inoltre non hanno nulla a che fare con lo scopo del decreto che reca: « Disciplina della gestione stralcio del Commissario di Governo per le zone terremotate » e si connettono invece alla necessità di una precisazione di una parte rilevante degli scopi e delle procedure previsti dalla legge n. 219, che in questa sede sarebbe impossibile esaminare.

La Commissione speciale, signor Presidente, come ella ha stabilito, ha all'ordine del giorno un disegno di legge che reca: « Disposizioni per l'integrazione e le modifiche della legge n. 219 »; quella del disegno di legge è indubbiamente la sede per affrontare l'ar-

gomento in connessione con tutte le implicazioni che le soluzioni che si vorranno adottare dovessero comportare.

Per quanto riguarda l'articolo 16 del disegno di legge di conversione si tratta di un articolo aggiuntivo, deciso a maggioranza in Commissione. Anche in questo caso si tratta di materia delicata oltrechè controversa, ma soprattutto di materia che è posta all'ordine del giorno del Senato in altro provvedimento, già licenziato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione lavoro del Senato: mi riferisco alla cosiddetta riforma del collocamento al lavoro, nell'ambito della quale più propriamente si colloca una verifica della legge n. 140 del 1981, che ha voluto essere una prima sperimentazione di tale riforma. Anticipare i tempi di questa verifica, modificando un decreto ministeriale conseguenza di questa legge, significa forzare una soluzione, sottraendola alla sede naturale di trattazione e di decisione ed anticipare soluzioni che devono rispondere a valutazioni di carattere generale.

Nè vale argomentare, per ambedue le questioni, che c'è stato il terremoto e che ci sono conseguenti ragioni d'urgenza — e vengo ad un altro ordine di motivi — che sono di opportunità politica, per cui propongo all'Assemblea lo stralcio dei due articoli.

L'esperienza della discussione avvenuta qui al Senato dimostra che introdurre elementi del genere corrisponde ad interessi contrari a quelli dell'urgenza. Siamo giunti alla discussione in Aula vicinissimi (come lei notava, un momento fa e ieri ancora, signor Presidente) alla scadenza di questo decreto, proprio perchè l'introduzione di simili argomenti ha portato a tensioni, oltrechè e prima che tra maggioranza ed opposizione, all'interno stesso della maggioranza. E questa la ragione fondamentale per la quale siamo giunti con ritardo in Aula per discutere della conversione di questo decreto. La introduzione di tali questioni appesantisce il decreto-legge di materie estranee a quella che dovrebbe essere la sua logica e ne rende più difficile il cammino e la conversione in legge. Stralciare questi articoli per riprenderne la discussione in altra sede ci

sembra atto oltretutto di saggezza; rende il decreto molto più facilmente approvabile, nei pochi giorni che rimangono, anche alla Camera dei deputati, e riduce il decreto alle effettive ragioni dell'urgenza, senza introdurre surrettiziamente in esso questioni rispondenti a tutt'altra logica, identificabile in un sistema di potere che ha già fatto troppi danni ed altri bisognerebbe evitare che ne faccia, particolarmente in zone così travagliate come quelle della Campania e della Basilicata di cui discutiamo.

Ci muove in questa proposta il senso di responsabilità nostro verso le popolazioni della Campania e della Basilicata. Vogliamo vivamente sperare che la maggioranza sappia cogliere il significato di questa nostra proposta di stralcio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Avverto che sulla proposta di stralcio può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i 10 minuti.

F E R R A R I - A G G R A D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I . Signor Presidente, ritengo di dover prendere la parola soprattutto per uno scopo di chiarezza e per precisare le varie posizioni e ricordare quello che è avvenuto in Commissione.

Abbiamo due ordini di questioni davanti: la prima investe un problema di carattere generale, cioè se portare nel decreto-legge anche norme che riguardano lo sviluppo. Come presidente della Commissione, ritengo doveroso sottolineare che in Commissione siamo stati tutti d'accordo nel compiere un tentativo che consentisse di portare nel decreto-legge norme per lo sviluppo, dato che, finita ormai la fase dell'emergenza, più presto andiamo alla fase dello sviluppo, meglio è nell'interesse delle zone terremotate. A questo riguardo desidero sottolineare, senatore Bacicchi, una unanimità di consensi.

Poi c'è un altro ordine di questioni, quelle relative alle procedure e al merito del provvedimento. Debbo riconoscere che, per quanto riguarda le procedure da adottare, in Commissione ci sono state delle incertezze che sono state risolte da un emendamento che il Governo ha presentato. Voglio ricordare questo perchè gli argomenti che si portano per sostenere che è meglio rinviare questa materia, sono argomenti che non avevano trovato consensi nella Commissione neppure da parte delle minoranze.

Circa le proposte invece che affrontano la sostanza, debbo dare atto che hanno determinato incertezze e anche opposizioni di vario tipo, che la maggioranza ritiene di aver superato attraverso la presentazione dell'emendamento predisposto per iniziativa del Governo. Tanto ho voluto ricordare perchè nella votazione sia chiara la posizione assunta dai nostri colleghi.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S P A D A C C I A .** Prendo la parola solo per dire che sono favorevole alla proposta di stralcio illustrata dal collega Bacicchi. Credo di condividere le considerazioni espresse da lui sia in ordine all'articolo 8 sia in ordine all'articolo 16. Già l'intervento svolto dal presidente della Commissione speciale, Ferrari-Aggradi, mi è sembrato abbastanza onesto nel riconoscere sull'articolo 8 ...

P R E S I D E N T E . Levi l'« abbastanza ».

S P A D A C C I A le incertezze che non hanno caratterizzato soltanto l'opposizione. Ora stiamo esaminando come Senato questo decreto-legge che — e posso ammettere che le preoccupazioni del senatore Ferrari-Aggradi siano giustificate — deve rispondere tuttavia, anche occupandosi delle questioni di sviluppo, a ragioni di urgenza. L'articolo 8 non può non riguardare o per lo meno dovrebbe riguardare, secondo la logica, la riforma della legge n. 219 che abbiamo

in discussione al Senato. Quella è la sede per affrontare e per discutere non solo delle incertezze ma anche delle posizioni alternative che ci ispirano.

D E V I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, i motivi della proposta illustrati dal collega Bacicchi sono già emersi in Commissione, credo con notevole approfondimento, ritenendo il Gruppo comunista che questa materia non dovesse far parte del decreto-legge e non ravvisando le ragioni di urgenza di regolare la materia con decreto. Già in quella sede abbiamo avuto la possibilità di dimostrare che l'articolo 8 è uno di quegli articoli per i quali esiste la ragione di urgenza in quanto esso ha riferimento al coordinamento, quindi all'attuazione della legge numero 219. Infatti i cardini di questo provvedimento sono rappresentati dall'articolo 1 e dall'articolo 8: l'articolo 1 regola il completamento dell'emergenza; l'articolo 8 istituisce la struttura così definita di comando, che è la struttura di coordinamento e di attuazione della legge n. 219.

Può essere discutibile il modo con cui si affronta l'attuazione della legge n. 219 sia in relazione al coordinamento generale, sia in relazione ad alcuni articoli, ma questo può essere oggetto di esame in relazione agli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 8, ma non è certo giustificabile la richiesta di stralcio dell'articolo 8 che il relatore e la Commissione hanno ritenuto essenziale ai fini dell'attuazione della legge n. 219, per le ragioni che stanno alla base della presentazione di questo decreto-legge.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Signor

Presidente, onorevoli senatori, il Governo non sottovaluta l'importanza delle osservazioni qui fatte dal senatore Bacicchi e devo dire che in questo senso ha già avuto occasione di esprimersi in Commissione. Tuttavia è bene far notare che proprio ieri qui il senatore Calice ha fatto opportunamente rilevare che a quasi un anno di distanza dall'approvazione della legge n. 219 sulla ricostruzione non si sono visti segni concreti di realizzazione nella direzione voluta dalla legge votata dal Parlamento e che in sostanza sulla gestione straordinaria dell'emergenza sono venute a gravare alcune domande che non possono avere risposta dai poteri dell'emergenza, limitati ai soli obiettivi di sistemazione provvisoria.

Proprio per queste ragioni, pur se nella sistematica del provvedimento l'articolo 8 è chiaramente un articolo attinente ai sistemi direttivi della procedura e delle iniziative di ricostruzione, tuttavia l'urgenza di dare una risposta a una domanda così importante come quella di rendere attiva la legge di ricostruzione n. 219 ha portato il Governo e la Commissione a mantenere nel decreto l'articolo stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 16, ovviamente, come in Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea.

V I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I G N O L A . Signor Presidente, noi siamo fortemente preoccupati per questa richiesta avanzata dal Gruppo comunista. Anzi il Gruppo socialista, prima di arrivare al voto, ritiene non solo di dover motivare le ragioni per le quali vota contro questa richiesta, ma di dover esprimere la sua preoccupazione per le implicazioni che la votazione stessa comporterà nelle due regioni impegnate da oltre un anno, dal 23 novembre 1980, nell'opera di ricostruzione. Allorquando queste due regioni, che già erano fortemente arretrate sulla strada dello sviluppo, avevano ricevuto dall'evento sismico un'occasione per sviluppare il loro apparato industriale, già impoverito e bisognoso di soccor-

si (tant'è che lo Stato ha ritenuto opportuno emanare una legge speciale per soccorrere le industrie che si insediano nel Mezzogiorno d'Italia), noi insieme a tutte le forze sociali ed economiche di queste due regioni avevamo salutato con grande interesse la parola d'ordine che era venuta dai sindacati di legare lo sviluppo, la rinascita di queste zone colpite dal terremoto allo sviluppo generale del Mezzogiorno. All'indomani del 23 novembre giustamente si affermò che non era ipotizzabile una rinascita delle zone terremotate senza che contestualmente vi fosse uno sviluppo di queste zone. Ebbene, signor Presidente, dopo un anno da quell'evento il Parlamento ha approvato una legge, la n. 219, sulla cui attuazione oggi, a distanza di un anno, possiamo esprimere un giudizio.

Devo dire che questa mattina, quando ho letto sull'« Unità » un trafiletto sulle cose del terremoto, mi sono sentito, come figlio di queste due regioni e come senatore della Repubblica, orgoglioso di aver fatto una legge che ha risolto i problemi di queste due regioni colpite dal terremoto, perchè l'unico problema che angustia l'« Unità » di questa mattina è il fatto che ieri la maggioranza ha cercato di risolvere, con una soluzione non completamente soddisfacente per i compagni comunisti, l'unico problema che rimaneva insoluto, il problema dello sviluppo di queste due regioni. Purtroppo, signor Presidente, non è così. Magari fosse così.

Il giudizio che danno i comunisti sulle cose del terremoto, il giudizio dei comunisti che non sono delle zone del terremoto non è esatto perchè non è vero che nelle zone del terremoto le cose vanno bene. Le cose vanno male nelle zone del terremoto.

P E R N A . Chi l'ha detto?

V I G N O L A . L'« Unità » di questa mattina. Leggete il trafiletto dell'« Unità » di questa mattina. Siete disattenti ... (*Richiami del Presidente*). L'« Unità » non dice che le cose vanno male, che alle cose che non si sono fatte si aggiunge l'industrializzazione che non marcia. Secondo l'« Unità » tutto va bene in queste zone; c'è solo questo tentativo della maggioranza di volersi spartire que-

sta torta che è lo sviluppo di queste due regioni. E allora la maggioranza si spacca, si riunisce, trova una composizione allargando la torta, come dice l'« Unità » di questa mattina.

Ebbene, come risolvono questo problema i nostri compagni del Gruppo comunista? Presentando un emendamento che allarga ulteriormente la torta per l'ingresso dei comunisti nella spartizione di questa stessa torta. L'unico suggerimento che voi date per risolvere il problema dello sviluppo è quello di costituire una commissione regionale nella quale con il voto limitato ci sia la presenza delle minoranze. E il problema è risolto.

P E R N A . Stiamo parlando di un'altra cosa.

V I G N O L A . No, caro senatore Perna, stiamo parlando di questo e non di altro perchè lo stralcio che proponete è un attacco assolutamente grave che il Gruppo comunista rivolge alle popolazioni del terremoto. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Vignola, venga alla conclusione. Non si vota qui sull'« Unità ». (*Ilarità. Interruzione del senatore Fermariello*).

V I G N O L A . Voglio scongiurare il senatore Bacicchi di non insistere su questa richiesta. Mi permetto, con la pochezza di uno che certo non è un grande oratore, capace di travolgere gruppi come il Gruppo comunista, con la modestia di uno che vive nelle zone del terremoto con passione ed impegno il suo compito tra quelle popolazioni, di rivolgere un appello al senatore Bacicchi perchè ritiri questa richiesta, che secondo il mio modesto parere e secondo quello del Gruppo socialista è immotivata e non si spiega in alcun modo.

Tra l'altro, signor Presidente, quando si manifesta la preoccupazione che in un decreto-legge si inseriscono materie che non hanno carattere di urgenza e di indifferibilità, come dice il senatore Bacicchi, si dimentica che su questi argomenti il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, il

Parlamento nel suo insieme hanno già legiferato. Non sono argomenti che per la prima volta vengono affrontati dal Parlamento per cui è giusto che si dia il tempo necessario per riflettere e per cui sarebbe necessario passare dal decreto al disegno di legge. Su questi argomenti il Parlamento ha già discusso abbondantemente e per questo rivolgiamo l'appello ai compagni comunisti di fare in modo che oltre a rispondere all'attesa di coloro che non hanno visto risolto il proprio problema della casa si possa rispondere anche a coloro che hanno atteso già un anno che si desse soluzione al problema dello sviluppo.

PRESIDENTE. Senatore Vignola, lei ha manifestato sfiducia nelle sue capacità oratorie, però può avere fiducia nella preghiera.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale vota a favore della proposta di stralcio avanzata dal Gruppo comunista, per ragioni facilmente intuibili. Desidero soltanto ricordare a me stesso ed ai colleghi dell'Aula il parere della Commissione affari costituzionali. A volte ci dimentichiamo di quanto nello stesso Senato viene discusso, perchè oggi attribuiamo al Partito comunista questa richiesta ed abbiamo dimenticato che la 1ª Commissione, come è detto nel testo al nostro esame, ha precisato con molta chiarezza l'inopportunità del conferimento, operato dall'articolo 8, secondo comma, dei poteri straordinari al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tali poteri infatti incideranno nel delicato ed ampio settore degli interventi per lo sviluppo. Perciò, se la Commissione affari costituzionali ha lanciato questo grido d'allarme e nessuno in quest'Aula raccoglie questo grido, possiamo sopprimere la Commissione affari costituzionali per discutere semplicemente in Aula gli emendamenti presentati.

CALICE. Ma c'era la maggioranza!

PISTOLESE. Certo, c'era la maggioranza. È evidente che se è emerso un parere, questo è un parere a maggioranza e quindi nella Commissione affari costituzionali si è sottolineata l'assurdità di questo articolo 8 con motivazioni che mi sembrano convincenti. Vorrei però dire qualcosa di più: signor Presidente, onorevole Ministro, quando si è votata la legge n. 219, con il collega Rastrelli mi sono astenuto, perchè negli ultimi articoli portati dal ministro Scotti all'ultimo momento si parlava di un commissario. Noi avevamo chiesto in un disegno di legge presentato a Napoli che per snellire l'attività della ricostruzione si facesse ricorso ad un sistema commissariale e quindi ci siamo astenuti quasi soddisfatti che la nostra richiesta fosse stata accolta.

Ora però ci troviamo di fronte non più ad un commissario, ma a sei commissari, perchè abbiamo tre ministri nel gruppo di lavoro, poi abbiamo il commissario sindaco di Napoli, il commissario presidente della provincia, il commissario presidente della regione e quindi tutta la funzione tipica di snellire il lavoro affidandolo ad un commissario si riassume in una Commissione di sei componenti vari. Questo significa soltanto — mi dispiace dirlo perchè io sono sempre corretto nei confronti di tutti — che si vuole fare un gruppo di lavoro dei vari ministri per partecipare alla spartizione della ricostruzione del Mezzogiorno d'Italia. È evidente lo scopo, perchè diversamente, se avessero fiducia, un solo ministro sarebbe capace di farlo. Anche lei, onorevole Zamberletti, ha dimostrato tanta efficienza; non vedo perchè deve essere circondato da altri ministri. Perchè? Perchè evidentemente vi è un controllo a tre, un controllo incrociato nella spartizione di quella che è la ricostruzione, nella quale si spendono migliaia di miliardi. Diciamoci la verità, questo è il sottofondo vero. Per questa ragione votiamo a favore della proposta del Gruppo comunista di stralcio, che per di più è conforme al parere di maggioranza della Commissione affari costituzionali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 8 del decreto-legge e dell'articolo 16 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

P I E R A L L I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli alla proposta del senatore Bacicchi si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvata.

Colgo l'occasione per informare i colleghi che questa mattina, nella Giunta per il Regolamento, ci siamo occupati del problema della emendabilità dei decreti-legge.

Posso preannunciare che il Senato, in una delle prossime settimane, discuterà una modifica regolamentare intesa a prevedere una nuova procedura per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge con particolare riferimento appunto alla loro emendabilità.

Passiamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 1, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione speciale.

Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 2.

COLOMBO VITTORINO (V), segretario:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Gli alloggi prefabbricati, acquisiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, entrano a far parte del demanio dei comuni nel cui territorio sono installati, ad eccezione di quelli destinati ad uffici o servizi statali che sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di desti-

nazione al pubblico servizio, in ogni caso senza diritto a corrispettivo.

I prefabbricati destinati ad abitazione che si rendessero disponibili devono essere utilizzati per fini di interesse pubblico ».

2.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

SPADACCIA . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **SPADACCIA .** È una diversa formulazione dei primi due commi dell'articolo 2. Il primo comma del decreto non specifica l'uso e le finalità cui il comune è tenuto per i prefabbricati che riceve. La finalizzazione prevista al comma successivo riguarda infatti i prefabbricati destinati a uffici o servizi statali. Nell'emendamento presentato si specifica che i prefabbricati che il comune riceve entrano a far parte del demanio del comune che è inalienabile, ad eccezione dei prefabbricati destinati a uffici, che sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al servizio pubblico. Nel secondo comma si specifica che i prefabbricati destinati ad abitazione che si rendessero disponibili devono essere utilizzati per fini di pubblico interesse. Mi sembra che la formulazione presentata con l'emendamento sia più precisa di quella del decreto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere.

D E V I T O , relatore. Esprimo parere contrario.

Z A M B E R L E T T I , ministro senza portafoglio per la protezione civile. Parere contrario, perchè mi pare che in sostanza la preoccupazione del senatore Spadaccia sia ben compresa nel testo del Governo, ma in più è ben chiara la distinzione tra prefabbricati e alloggi monoblocco sulla cui reperibilità ai commi successivi si fa riferimento per costruire il parco di protezione civile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 4.

COLOMBO VITTORINO (V), segretario:

Sopprimere l'articolo.

4.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonché i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere, previa deliberazione del Consiglio comunale, ancorchè formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purchè non costituiscano illeciti penali ».

4.3 CALICE, MODICA, BACICCHI, FERMA-RIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

In via subordinata all'emendamento 4.1, al primo comma, sostituire le parole: « profitto alcuno » con le altre: « alcun illecito profitto ».

4.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S P A D A C C I A .** Credo di avere illustrato in parte l'emendamento 4.1 nel mio intervento in sede di discussione generale. Aggiungerò che qui si estende in maniera molto ampia la sanatoria prevista assai più

parzialmente dalle precedenti norme che avevamo approvato. La nuova formulazione, anzitutto, non elimina alcuni dubbi di incostituzionalità, perchè l'articolo 113 della Costituzione stabilisce che contro tutti gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. La formulazione rimane vaga e tale da poter fare rientrare un po' tutto: « purchè diretti comunque a sostenere l'attività di soccorso e a conseguire la ripresa civile, amministrativa e sociale... ». Tutti gli atti diretti a questi scopi rientrano quindi in questa sanatoria che può diventare una sorta di colpo di spugna.

Ho già detto che si è parlato del precedente del Friuli. Debbo ripetere quello che ho affermato ieri, che non è detto che quello del Friuli sia stato un buon precedente. Può essere stato un cattivo precedente, ma buono o cattivo che sia, dobbiamo anche considerare le differenti condizioni sociali delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. Non possiamo per esempio ignorare, e credo che sarebbe sbagliato farlo, l'esistenza di pressioni e di ricatti camorristici sugli amministratori di quelle zone. Abbiamo avuto amministratori uccisi dalla camorra. Ora credo che questa sanatoria, questi colpi di spugna, lungi dall'andare incontro alle esigenze degli amministratori, possano renderli più indifesi, più sguarniti, più deboli rispetto a questo tipo di pressioni.

Colgo l'occasione per illustrare anche l'emendamento subordinato 4.2 che, però, riguarda una questione formale: un organo amministrativo non vedo che profitto possa trarre; può trarre, caso mai, un profitto illecito. Comunque, poichè l'emendamento è di carattere formale, lo ritiro.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Signor Presidente, il nostro emendamento 4.3 ripristina l'originario testo governativo, per cui la prima

cosa che ci aspettiamo è che il Governo si dichiari ad esso favorevole. Infatti il testo del Governo è stato modificato dalla Commissione ed è stato modificato in un triplice senso negativo. Si tratta di una norma di sanatoria di atti non sempre leciti, compiuti non soltanto nel periodo dell'emergenza dagli amministratori comunali.

La prima modifica riguarda l'estensione, non comprensibile, operata dalla maggioranza della Commissione del termine per la sanatoria dal 31 marzo 1981, come previsto dal Governo, al 31 dicembre 1981. A questa data l'emergenza, che giustificasse atti non conformi a norme, è finita; non si comprende, quindi, perchè si voglia prorogare questo termine.

Seconda questione: mentre il testo governativo prevedeva esplicitamente l'esclusione dalla sanatoria — non poteva non farlo — degli illeciti penali eventualmente commessi, la maggioranza della Commissione usa una definizione molto contorta che si può prestare ad equivoci.

Terza questione: noi proponiamo, per la sanatoria di atti che realmente siano, dal punto di vista formale, contrari ai principi e alle norme dell'ordinamento, che si passi attraverso una discussione pubblica nei consigli comunali. Abbiamo quindi proposto — l'unica modifica che abbiamo fatto al testo del Governo è questa — che sia aggiunta l'espressione: « previa deliberazione dei consigli comunali », per l'ovvia ragione che ogni democratico dovrebbe accettare che questioni di tale delicatezza siano discusse in pubblico e ciascuno si assuma le rispettive responsabilità, chi governa e chi sta all'opposizione.

Ieri sera facevamo un appello ai senatori meridionali. Almeno da quelli vorrei attenzione. La motivazione che io porto per tale questione è di evitare che verso il Mezzogiorno, in maniera generalizzata, verso la vita politica e il costume del Mezzogiorno si alimenti una cultura del sospetto che non giova a chi realmente ha a cuore le sorti di questa parte del paese. Pertanto, invito a riflettere su questo nostro emendamento anzitutto il Governo (perchè abbiamo ripreso il testo del Governo) e anche la mag-

gioranza, per ragioni che sono molto più di fondo rispetto alle questioni immediate. Infatti rispetto alle questioni immediate, cioè di sanatoria di atti formalmente difformi dai principi o dalle norme dell'ordinamento, questo nostro emendamento provvede. Votando contro il nostro emendamento non si dia adito a quella cultura del sospetto che non giova ai democratici del Mezzogiorno, mentre, così come lo abbiamo proposto, esso risponde alle questioni che sono state sollevate in buona fede in Commissione.

Il minimo che mi aspetto è che non sia frettolosa la decisione su questo emendamento, perchè pone questioni che vanno ben oltre, per chi ha cuore la democrazia nel Mezzogiorno, le questioni della sanatoria di qualche atto informalmente assunto da qualche sindaco o da qualche giunta comunale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E V I T O ,** *relatore.* Signor Presidente, l'articolo 4 è stato oggetto di notevole approfondimento all'interno della Commissione. Mi sembrava che fosse comune la preoccupazione dei rischi che gli amministratori comunali potevano correre in relazione ad aspetti formali e, in qualche caso, in relazione all'eccessiva diligenza dei sindaci dei comuni. Più che alimentare, con questo articolo, la cultura del sospetto, collega Calice, mi sorge il dubbio che sia caduta la tensione dei giorni dell'emergenza e del terremoto, per il modo come affrontiamo il discorso per quanto concerne il provvedimento al nostro esame.

Credo si sia dimenticato cosa è accaduto in quei giorni nei comuni terremotati, qual era l'area, l'estensione del danno, quali erano i problemi che avevamo di fronte e quali risposte immediate essi richiedevano, per cui spesso i sindaci, al di là di convocazioni o di delibere formali, hanno dovuto dare risposte adeguate ai problemi.

La seconda preoccupazione, che ha motivato il secondo comma dell'articolo, è que-

sta; addirittura, in questi giorni, ci sono state visite di alcuni ispettori del Tesoro e si sono anche manifestati dubbi da parte della Corte dei conti, perchè alcuni sindaci diligenti hanno utilizzato le assegnazioni del Commissario straordinario, destinate alla fase dell'emergenza, per realizzare opere quasi definitive, evitando certo uno spreco di risorse, ma esponendosi al rischio di essere accusati di uso improprio degli stanziamenti assegnati e di essere obbligati a restituire le cifre utilizzate.

Queste sono state le preoccupazioni emerse in sede di Commissione, dove i giuristi della Commissione stessa hanno formulato il testo in esame, che hanno ritenuto il più idoneo a coprire da responsabilità formali e non di merito gli amministratori locali.

Pertanto, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Signor Presidente, devo precisare in quali condizioni hanno operato i sindaci e gli amministratori locali delle zone terremotate, soprattutto nella primissima fase dell'emergenza, quando, a fronte di risposte rapidissime che dovevano dare alle loro popolazioni, si trovavano a dover prendere delle deliberazioni, senza poter osservare, dal punto di vista formale, le procedure previste dalla legge e dalle prime normative commissariali che non sempre giungevano a conoscenza degli amministratori locali con la dovuta tempestività, nello scardinamento generale del sistema delle comunicazioni.

Per questo il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 4, rendendosi conto che ci si deve fare carico delle gravi responsabilità assunte dagli amministratori locali, che hanno consentito di tenere in piedi l'organizzazione del soccorso e di far fronte ai loro doveri sostanziali.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, che riproduce il testo presentato dal Governo per la sistemazione del periodo della prima fase dell'emergenza, il Governo si ri-

mette all'Assemblea, pur rilevando che certamente, modificando il testo del Governo, la Commissione si è fatta carico di problemi reali.

P R E S I D E N T E . Passiamo al voto.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Dichiaro che voterò a favore del mio emendamento, nonostante le argomentazioni del relatore De Vito. Infatti qui siamo in fase di estensione di una norma precedente. Il richiamo alla tensione di quei giorni è ingiusto e qui estendiamo quella norma ad una serie di altri casi.

Colgo l'occasione per annunciare anche il voto favorevole all'emendamento presentato dal Gruppo comunista, perchè la deliberazione consiliare, rispetto all'assenza di controllo e all'assenza di possibilità di ricorso in sede amministrativa, costituisce comunque una positiva forma di controllo democratico che dà delle garanzie, anche se il testo presentato dal Gruppo comunista, sotto certi aspetti e per quanto riguarda il contenuto, può essere interpretato addirittura in senso più estensivo del testo presentato dalla Commissione e quindi per questo aspetto è criticabile.

I A N N A R O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N A R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo presenti le motivazioni dell'articolo 4 del decreto-legge. Ci rendiamo conto della situazione nella quale hanno operato i sindaci immediatamente dopo il terremoto. Quello che non riusciamo a capire è perchè questa emergenza la si voglia artificiosamente spostare di circa 9 mesi rispetto alla data del decreto, cioè fino al 31 dicembre 1981.

C'è da fare un'osservazione che è determinante. Tutte le esemplificazioni fatte dal

relatore, quelle che abbiamo sentito in Commissione, rappresentano l'espressione di atti amministrativi che hanno in se stessi una loro possibilità di convalida e di rettifica. Se un sindaco non ha osservato le norme di procedura per poter svolgere attività in favore dei terremotati, può ratificare il suo comportamento anche successivamente con una delibera di Giunta ratificabile dal Consiglio. Perché si vuole omettere un controllo democratico qual è quello del consiglio comunale? Perché si parla di atti e di provvedimenti contro le norme in vigore? Nel procedimento amministrativo parlare di possibilità di elusione delle norme di legge significa dare ai sindaci la possibilità di non osservarle, il che mi pare che sia eccessivo e contrario agli intendimenti che il decreto si proponeva.

Ovviamente noi votiamo contro l'articolo 4 così com'è stato formulato nel testo proposto dalla Commissione, per il fatto che esso non fa altro che eliminare quel controllo democratico che è necessario e perché toglie alle stesse giunte e agli stessi consigli comunali quella possibilità di verifica che è indispensabile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Fino al 31 dicembre 1983 a favore degli amministratori dei comuni disastri di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981 è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) per i comuni disastri fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di due assessori;

2) per i comuni disastri oltre i 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di tre assessori e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questa designata.

Nelle comunità montane comprendenti comuni disastri l'aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato e di un assessore.

Il sindaco e il presidente delle comunità montane determinano quali degli assessori possono essere collocati in aspettativa, informandone le rispettive assemblee nella prima seduta utile ».

5.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, secondo rigo, sopprimere la parola: « gravemente ».

5.7 D'AMELIO, SALERNO, SCARDACCIONE, LAPENTA

Al primo comma, al secondo rigo, dopo la parola: « danneggiati », inserire le altre: « nonchè dei presidenti delle Amministrazioni provinciali ».

5.6 D'AMELIO, SALERNO, SCARDACCIONE, LAPENTA

Al primo comma, n. 2), sostituire le parole: « da una rappresentanza del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare », con le altre: « da un rappresentante per ogni gruppo della minoranza consiliare ».

5.4 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO, POZZO, MARCHIO, CROLLALANZA, FINESTRA, LA RUSSA

Al primo comma, n. 3), sostituire le parole: « da una rappresentanza del gruppo più consistente appartenente alla minoranza con-

siliare », con le altre: « da un rappresentante per ogni gruppo della minoranza consiliare ».

5.5 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO, POZZO, MARCHIO, CROLLALANZA, FINESTRA, LA RUSSA

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della gestione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7, è autorizzato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni considerati danneggiati ».

5.8 CALICE, FERMARIELLO, MOLA, OTTAVIANI, BACICCHI, CORALLO, FELICETTI, PIERALLI

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« I trasferimenti di ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

5.3 DE VITO

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno ».

5.2 DE VITO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

« I Prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali segretari comunali, in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.

I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.

Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle Prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.

Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i Prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge ».

5.9 LA COMMISSIONE

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . I primi sei commi che hanno sostituito il primo comma del testo originario prevedono la concessione di aspettative e indennità non solo ai sindaci dei comuni disastriati ma anche a sindaci e amministratori di comuni gravemente danneggiati che sono tantissimi (99 per la provincia di Avellino e una quarantina per la provincia di Napoli) e ai presidenti delle unità sanitarie locali. L'emendamento che ho presentato è un emendamento limitativo e si illustra da sè.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Gli emendamenti 5.7 e 5.6 si illustrano da sè. Si tratta di non lasciare fuori i presidenti delle province e di sopprimere la parola « gravemente », in maniera che in tutti i comuni danneggiati dal terremoto ci sia la possibilità di un pieno impegno degli amministratori.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono molto semplici e sono stati richiesti da molti componenti dei consigli comunali dei vari paesi delle zone terremotate che lavorano attivamente per la ricostruzione e che vedono improvvisamente cessare lo stato di aspettativa nei confronti delle rispettive amministrazioni. Al punto 2) dell'articolo 5 si stabilisce che è autorizzato il collocamento in aspettativa, quanto ai comuni con oltre 10.000 abitanti, del solo sindaco o di un suo delegato e di tre assessori. Poi si aggiunge: « e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare ». Si tratta di una discriminazione. Infatti, in questa maniera, in un comune retto dai comunisti è solamente un rappresentante della Democrazia cristiana e in un comune retto dalla Democrazia cristiana è solamente un rappresentante del Partito comunista che possono essere posti in aspettativa, mentre le altre minoranze che lavorano e che sono impegnate insieme al sindaco nello svolgimento delle attività di ricostruzione rimangono prive di quello stato particolare di aspettativa e rientrano nelle proprie amministrazioni sospendendo quella collaborazione che stanno dando e che hanno dato fino ad oggi.

Quindi noi proponiamo di adottare la dizione: « da un rappresentante per ogni gruppo della minoranza consiliare ». O quanto meno, in via subordinata, ci si potrebbe riferire a quelli che fino ad ora sono stati in aspettativa. Infatti, se i comuni hanno messo in aspettativa dei consiglieri anche di opposizione, vuol dire che li stanno utilizzando per l'attività della ricostruzione e improvvisamente questa gente che ha lavorato nei comuni a fianco degli assessori e a fianco dei sindaci ed è stata in aspettativa fino al 31 dicembre deve sospendere la propria collaborazione. Si tratta innanzi tutto di una deformazione dei principi democratici. Non c'è infatti motivo di discriminare un rappresentante di un Gruppo di opposizione o di maggioranza: tutte le opposizioni hanno diritto ad avere questo beneficio che del resto non costa niente allo Stato poichè si tratta di gente che è pagata dalla

propria società, dalla propria ditta privata, che lavora per conto proprio e che ha sospeso questa attività professionale o di lavoro per dedicarsi a questa collaborazione. Vogliamo forse privarci di questa collaborazione, signor Ministro? Per quale ragione? Perchè dare questo privilegio solo al sindaco e ai tre assessori e non anche a chi collabora effettivamente col sindaco e con gli assessori?

Il nostro è soprattutto un emendamento umano e morale. Ho ricevuto molte telefonate da consiglieri di piccoli comuni che stanno lavorando con gradimento dell'amministrazione che è felice di questa collaborazione e improvvisamente noi, diventando più realisti del re, diciamo: tu cessi da questa posizione di aspettativa, ritorni a lavorare, abbandoni l'attività di collaborazione. Ma noi vogliamo accelerare il processo di ricostruzione, non sospenderlo, vogliamo quante più braccia possibili. Perchè volete allontanare della gente da quest'opera, tanto più che non costa niente, che non costituisce un onere a carico dello Stato? Diamo allora questo beneficio a chi collabora realmente con le amministrazioni. Questo è lo scopo del nostro emendamento.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Signor Presidente, il problema per chi ha seguito la discussione in Commissione è abbastanza semplice. Abbiamo concesso l'aspettativa agli amministratori dei comuni disastri e dei comuni gravemente danneggiati. Trovo strana la proposta del senatore Spadaccia che evidentemente ignora cosa sia un comune gravemente danneggiato. Tuttavia le fasce sono tre: comuni disastri, gravemente danneggiati e danneggiati. Sappiamo benissimo — abbiamo sollevato a varie riprese questa questione, ma è problema che attiene alle responsabilità di Governo — che la ripartizione per fasce, così come è stata operata dal Governo, contiene elementi di profonda iniquità. Ma cosa fatta capo ha, come si suol dire. Cerchiamo almeno di non aggiun-

gere alle ingiustizie determinatesi con quella ripartizione altre ingiustizie.

Infatti l'emendamento che proponiamo in qualche misura — mi permetto di esprimermi sull'emendamento del senatore Scardaccione — va incontro alle preoccupazioni espresse nell'emendamento 5.6 che però è troppo estensivo nel senso che garantirebbe l'aspettativa per il sindaco e anche per gli amministratori e l'indennità speciale per tutte e tre le fasce dei comuni. Francamente ci sembra troppo. Non so cosa pensa il relatore della proposta dei senatori D'Amelio e Scardaccione; a noi sembra eccessiva. Eccessivo però non è — ecco il senso del nostro emendamento — prevedere, solo per i sindaci dei comuni danneggiati, l'aspettativa, escludere per questi sindaci l'indennità integrativa speciale, le 400.000 lire, e agganciare questa aspettativa ai tempi strettamente necessari alla gestione dell'ordinanza n. 80 loro trasferita dall'articolo 7.

Quindi il nostro emendamento rende coerente lo stesso testo del Governo perchè non si può attribuire a tutti i sindaci dei comuni terremotati la gestione dell'ordinanza n. 80 e dare poi ad alcuni l'aspettativa e ad altri no. In qualche modo l'emendamento va incontro a questioni sollevate anche dalla maggioranza e si muove con maggiore equilibrio, nel rispetto delle finanze dello Stato e della reale condizione dei comuni della cosiddetta terza fascia, cioè dei comuni danneggiati.

D E V I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 è una riformulazione dell'ottavo comma, già approvato dalla Commissione e, credo, in termini più semplici esprime la stessa esigenza che la Commissione aveva ritenuto di comprendere in questo ottavo comma.

Per quanto riguarda il 5.2, è un'estensione dell'indennità già compresa nell'articolo 5 per tutti i segretari comunali ai segretari delle amministrazione provinciale delle pro-

vincie più danneggiate, cioè Avellino, Napoli, Potenza e Salerno.

L'emendamento 5.9 non è stato approvato in Commissione perchè mancava una formulazione precisa. In sostanza si propone di mettere a disposizione dei prefetti delle province più danneggiate un contingente molto limitato, di poche unità, di segretari comunali che possono essere utilizzati per le particolari esigenze relative alla materia del terremoto. È regolata la materia relativa alla copertura delle sedi che rimangono temporaneamente vacanti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, il problema sollevato dal collega Spadaccia con l'emendamento 5.1 aveva già portato in Commissione ad una formulazione iniziale che riservava ai comuni disastri soltanto la materia di cui all'articolo 5. Nella discussione è emerso che la stessa distinzione nelle fasce non risulta adeguata alla realtà delle singole situazioni comunali, tant'è che in attesa di un'ulteriore indagine che il Ministero del bilancio sta portando avanti ci si augura di tornare ad una ridistribuzione delle tre categorie più adeguata alla situazione reale. Essendoci tutta una fascia di comuni appartenenti alla cosiddetta corona del disastro, difficilmente distinguibile dall'altra fascia dei comuni disastri per l'entità del danno, la Commissione ha esteso ai comuni gravemente danneggiati queste provvidenze previste dall'articolo 5.

Certo non mi può trovare consenziente l'estensione a tutti i comuni danneggiati prevista dall'emendamento 5.7, perchè togliendo l'avverbio « gravemente » si estenderebbe a tutti i comuni danneggiati la possibilità di aspettativa non solo per i sindaci, ma anche per gli assessori comunali. Si potrebbe trovare una formulazione migliore perchè comprendo le ragioni che ispirano lo emendamento del senatore Calice, che si trova sulla stessa strada di quello del senatore D'Amelio. Del resto il collega Calice lega la estensione dell'aspettativa alla gestione dei

provvedimenti di cui all'articolo 7, quindi alla lieve riparazione, e quindi si fa carico di un minor onere anche limitato nel tempo per i sindaci dei comuni danneggiati. Perciò volendo accettare l'estensione ai soli sindaci dei comuni danneggiati, dovremmo trovare una formulazione che li escluda anche da quanto prevede uno dei commi di questo articolo relativo all'indennità, perchè l'attività dei sindaci nei comuni disastri non richiede un impegno tale...

C A L I C E . Non c'è un'indennità così come è formulato l'emendamento.

D E V I T O , *relatore*. Se inserita al primo comma l'indennità sarebbe compresa e comunque mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'accoglimento di questa proposta.

Per quanto riguarda l'altro emendamento 5.6, si tratta di un emendamento che si può accettare a condizione che si preveda una limitazione della norma ai presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Potenza e Salerno, che sono le province più danneggiate dal terremoto.

Gli emendamenti 5.4 e 5.5 del senatore Pistolese hanno dato luogo ad ampia discussione sul problema dell'aspettativa ai rappresentanti della minoranza e considerati rispetto al periodo dell'emergenza, allorchè nei comuni disastri e gravemente danneggiati il commissario aveva concesso l'aspettativa a tutta la giunta comunale ed anche ad un rappresentante della minoranza. I limiti posti dall'articolo 5, per cui la aspettativa può essere concessa solo al sindaco e a qualche assessore, ci hanno portato a ridimensionare la rappresentanza della minoranza, così come previsto dal testo dell'articolo 5. Sono quindi contrario a questi emendamenti.

Sono ovviamente favorevole agli emendamenti 5.3, 5.2 e 5.9, proposti dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Signor

Presidente, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Spadaccia, concordo con il relatore così come do parere negativo sull'emendamento 5.7. A questo proposito si può dire però che la formulazione del senatore Calice mi trova consenziente nel senso che fa riferimento ad un parametro abbastanza obiettivo che è quello dell'ordinanza n. 80. Però mi pare che è possibile accettarla a due condizioni. La prima condizione è che nei commi successivi, quando si fa riferimento alle retribuzioni, si escludano esplicitamente gli amministratori dei comuni danneggiati perchè altrimenti verrebbero ricompresi, come ha osservato il relatore. Quindi mi pare che nel quarto comma successivo si deve portare una modifica. In più, poichè il senatore Calice fa riferimento alla gestione dell'ordinanza n. 80 e questa cade il 31 luglio, è chiaro che questo impegno comunque cessa allo scadere della gestione dell'ordinanza n. 80 e quindi il 31 luglio. Occorre in sostanza fissare anche un limite temporale perchè altrimenti non si giustificerebbe più il riferimento alla gestione delle lievi riparazioni.

Per quanto riguarda il 5.6 concordo con il parere positivo. Del resto in realtà al presidente dell'amministrazione provinciale abbiamo già dato con ordinanza questa possibilità fino ad oggi. Per il 5.4, pur facendomi carico dei problemi della rappresentanza di tutte le minoranze, credo che l'obiettivo è di limitare al massimo il numero delle persone che vengono messe a tempo pieno a disposizione dell'amministrazione. Quindi concordo con il parere negativo del relatore. Per il 5.5 lo stesso. Per gli emendamenti 5.3, 5.2 e 5.9 esprimo parere positivo.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Accolgo le proposte sia del Governo che del relatore. Quindi riformulo, alla luce di queste osservazioni, l'emendamento 5.8 come segue: « Ai fini della gestione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7, è autorizzato il collocamento in aspettativa, senza speciale inden-

nità, e fino al 31 luglio 1982 dei sindaci dei comuni considerati danneggiati ».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere su questo nuovo testo dell'emendamento 5.8.

DEVITO, *relatore*. Sono favorevole.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo al voto. Metto anzitutto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore D'Amelio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

DEVITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVITO, *relatore*. Come ho già detto, accetto l'emendamento, ma ritengo che le parole da inserire dovrebbero essere le seguenti: « nonchè dei presidenti delle Amministrazioni provinciali di Avellino, Potenza e Salerno ».

SCARDACCIONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore D'Amelio e da altri senatori, con la modifica indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri sena-

tori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8 nel nuovo testo presentato dal senatore Calice. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Siamo favorevoli perchè in definitiva questo emendamento rende meglio la sostanza di un nostro emendamento presentato in Commissione. È la questione della copertura dei posti vacanti soprattutto dei segretari comunali. Il nostro favore è però legato ad un appello (non ad una preghiera) al Governo, perchè nella fase di discussione finale delle modifiche della 219, se è possibile fare questo informale riferimento, il Governo riferisca al Parlamento sull'attuazione della norma che sta per essere approvata.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Accolgo questo appello con riserva di parlarne nell'occasione opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore De Vito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6. Se ne dia lettura.

VITTORINO COLOMBO (V.),
segretario:

Sopprimere il primo comma.

6.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, sopprimere le parole:
« già incrementata dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 ».

6.3 GUALTIERI

Sopprimere l'ultimo comma.

6.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. L'emendamento soppressivo del primo comma l'ho presentato perchè mi suscita preoccupazione questo scavalcamto delle procedure relative alle garanzie antisismiche nella costruzione delle opere pubbliche. Queste norme erano inadeguate, oppure erano eccessivamente defatiganti e dovevano essere snellite. Nell'uno e nell'altro caso si sarebbero dovute prevedere norme alternative e cancellare del tutto queste. Lasciarle a beneplacito degli enti che devono provvedere alle opere pubbliche mi sembra un atto legislativo inaccettabile.

La proposta di soppressione dell'ultimo comma nasce invece da una diversa preoccupazione. Qui si parla di completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli. Questo inserimento del completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli viene posto a carico dell'articolo 17 della legge n. 219, il quale articolo 17 è lo stesso di cui discutemmo quando si parlò della costru-

zione dell'università della Basilicata. Ricordo le polemiche che ci furono in quell'occasione, quando si disse, giustamente a mio avviso, che non era in discussione la legittima richiesta dalla regione Basilicata di disporre di una propria università, ma che il problema doveva essere affrontato in un contesto diverso da quello, soprattutto di un decreto (perchè allora era un decreto) che doveva intervenire sul terremoto. Ora la formulazione di questo articolo « completamento delle strutture universitarie di Napoli » mi pone questo interrogativo: quanto in questa formulazione c'è di riattazione di danni promossi dal terremoto e quanto invece è completamento di opere universitarie che non rientrano nella legislazione del terremoto? So che trattandosi di Napoli e di queste realtà disgraziate del nostro Mezzogiorno e del nostro paese queste distinzioni provocano insofferenza. Ritengo tuttavia che, proprio per la gravità delle situazioni che dobbiamo affrontare, queste distinzioni debbano essere fatte, perchè il completamento, se di questo si tratta, delle strutture universitarie di Napoli deve essere affrontato in altra sede e tenuto ben distinto dagli stanziamenti riguardanti la ricostruzione del terremoto.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Il mio emendamento 6.3 si illustra da sè.

FERMARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Vorrei esprimere un'opinione sugli emendamenti dei senatori Gualtieri e Spadaccia.

Per quanto riguarda l'articolo 6 ho letto il nuovo testo presentato dalla Commissione e ho ascoltato gli emendamenti illustrati dai colleghi. Debbo dire, che la nuova formulazione mi sembra più saggia rispetto al testo del decreto che, tra l'altro, ha creato una situazione difficile in quanto ha aperto prospettive di occupazione, anche se a tempo

determinato, nei Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici. In ragione di ciò solo nell'area napoletana sono state presentate oltre 20.000 domande da parte di giovani disoccupati. Dopo la modifica del testo iniziale qualche problema si presenterà perchè tante speranze andranno deluse.

La nuova stesura dell'articolo mi sembra più saggia, perchè consente ai giovani della legge n. 285, a domanda, di essere immessi nei ruoli del Ministero dei beni culturali. Questo per ciò che riguarda il primo comma.

Naturalmente sorge il problema di quelli che non fanno domanda per essere immessi che rimarranno ancora sospesi. Pertanto, è bene sapere che allorchè discuteremo nel disegno di legge di tali questioni dovremo risolvere la coda di questo problema che implica anche l'equilibrio dei bilanci comunali.

Ancora, Presidente, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Gualtieri, debbo dire che secondo noi questo emendamento andrebbe approvato. In effetti, nell'articolo si afferma che l'articolo 5-sexies della legge n. 456 prevederebbe l'incremento dell'organico dei beni culturali. Su tale questione c'è una confutazione della Corte dei conti. Siamo d'accordo, quindi, come propone Gualtieri, di sopprimere l'inciso contestato.

Ho ascoltato l'illustrazione del senatore Spadaccia dell'emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Insisterei invece perchè esso venga mantenuto. Proporrei anzi un sub emendamento che completi la dizione: « università di Napoli » in « università e istituti universitari statali di Napoli ».

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Fermariello, lei ha fatto delle dichiarazioni di voto sui tre emendamenti, anticipando quello che avrebbe dovuto dire dopo.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **DE VITO**, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 6.1. Contrario all'emendamento 6.3. Per quanto riguarda l'emendamento 6.2 devo far rilevare all'Assemblea che, in effetti, questo comma, di cui si chiede la soppressione, parla di estendere alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'università di Na-

poli una norma che, invece, si riferisce alla ricostruzione e alla riparazione. Infatti, il comma invocato è: « Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di competenza terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonchè delle esigenze connesse alle istituzioni dell'università della Basilicata ». A me pare un'estensione un po' forzata, questa dell'ultimo comma, per cui mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Il Governo è contrario agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

PRESIDENTE. Il senatore Spadaccia è stato implicitamente invitato dal senatore Fermariello a proporre una modifica.

FERMARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Giacchè il collega Spadaccia aveva sollevato la questione, proponevo al relatore di precisare la formulazione, perchè trattasi di « università ed istituti universitari statali di Napoli ». La dizione esatta è questa.

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Mi sono rimesso all'Assemblea per l'emendamento 6.2. A maggior ragione mi rimetto all'Assemblea sull'estensione proposta dal collega Fermariello.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Gualtieri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Tali domande vanno inoltre integrate dalla verifica antisismica dell'edificio danneggiato in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981, da cui risulta non necessario l'adeguamento antisismico. Negli altri casi occorre finanziare i lavori necessari per la realizzazione delle opere di adeguamento antisismico ».

7.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire le parole da: « che sono autorizzate » *sino alla fine del comma con le altre:* « proposte dal direttore dei lavori e autorizzate dal sindaco, sentita la commissione tecnica comunale e perchè non comportino comunque alcun incremento del contributo ».

7.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma, sopprimere le parole: « a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

Aggiungere, alla fine del comma stesso, le seguenti parole: « I contributi sono erogati a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che a tal fine viene incrementato di una somma di pari ammontare a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7772 ("Somma occorrente per fronteggiare gli impegni assunti dalla Cassa per il Mezzogiorno in eccedenza alla propria dotazione") dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

7.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il CIPE emana, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per il coordinamento o la unificazione dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

7.4 FERMARIELLO, MOLA, BACICCHI, FELICETTI, IANNARONE, CALICE, OTTAVIANI, CORALLO

Presidenza del vice presidente VALORI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, mi sembra che scavalchiamo le procedure antisismiche con successiva leggerezza. Mi rendo conto della necessità dello snelli-

mento delle procedure, ma stiamo operando la ricostruzione nelle zone terremotate.

Pertanto, dobbiamo garantire alla collettività che la ricostruzione sia a prova di terremoti futuri. Mi sembra invece che si aboliscono le normali procedure senza sostituirlle con altre che nello snellimento garantiscono i controlli antisismici.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S C A R D A C C I O N E . Signor Presidente, illustri colleghi, intervengo sugli emendamenti Spadaccia che chiedono di poter effettuare la verifica antisismica sulle riparazioni. Nell'articolo 7 esiste una grave contraddizione nei termini del discorso.

Il presentatore degli emendamenti parte dal presupposto che, superata la fase di emergenza, ossia la necessità che si riparassero le case danneggiate lievemente o notevolmente, al fine di poter dare un ricovero provvisorio alle famiglie abitanti nelle tende o nelle *roulottes*, non dovremmo più accettare l'impiego di mezzi finanziari allo scopo di riparare delle case che non darebbero nessuna sicurezza alle famiglie che devono poi abitarvi.

Si è verificato che nell'approvazione della 219 ed anche prima da parte dell'ambiente contadino e dell'ambiente interno della vasta zona terremotata era stata presentata la richiesta di poter eseguire in proprio le riparazioni e la ricostruzione. A questa richiesta di poter eseguire direttamente le opere di riparazione e di ricostruzione fu obiettato che il problema della ricostruzione o della riparazione non poteva essere affrontato da parte dei singoli, perchè non c'era la capacità o la disponibilità dei soggetti umani ad eseguire in proprio questi lavori.

In conseguenza di questa valutazione delle persone che erano interessate alla riparazione e alla ricostruzione, fu imposto — e lo dico con molto senso di responsabilità — al mondo contadino delle zone terremotate l'obbligo del prefabbricato, perchè si disse che quella gente non sarebbe stata capace di riparare la casa e che di conseguenza era necessario che trascorresse l'inverno sotto le tende o nelle *roulottes*. Invece è avvenuto che alcune decine di migliaia di persone, che avevano avuto la casa danneggiata, servendosi dell'ordinanza n. 80 del Commissario di Governo, non solo hanno riparato la propria casa, ma hanno aggiunto i propri risparmi ed hanno trasfor-

mato una vecchia abitazione in un alloggio decente che vale certamente molto di più dei prefabbricati che abbiamo spedito sul posto.

La prova di ciò è che in un comune dove l'ordinanza è stata finanziata — posso citare almeno dieci comuni che ho visitato personalmente, quindi non raccolgo notizie giornalistiche — su 600 case danneggiate, 300 sono state riparate dai cittadini interessati, aggiungendo i propri risparmi ai 10 milioni ed evitando l'acquisto di prefabbricati.

Il problema lo si è risolto con l'intervento diretto da parte degli interessati. E altri comuni della stessa provincia non hanno voluto seguire la via della riparazione. Dato che dovremo esaminare il disegno di legge del Governo che innova la 219, con la Commissione potremo andare sul posto per vedere come ha risposto la popolazione della zona terremotata. Non possiamo infatti accettare l'accusa che ci viene da qualcuno di aver sperperato danaro in materia di prefabbricati, anche se purtroppo sperpero c'è stato.

Allora la richiesta del senatore Spadaccia è fondata. Dice il ministro Zamberletti che adesso ci troviamo di fronte a circa 100.000 domande di riparazione. Cioè quei cittadini, specialmente quelli dei piccoli centri, chiedono di potersi riparare la casa e lo chiedono insistentemente. Contemporaneamente però — e lo vedremo poi con l'emendamento Bacicchi — a Napoli e anche negli altri centri urbani si chiede che quelle riparazioni che sono ancora da eseguire, perchè non sono state finanziate, possano essere delegate al sindaco, il quale le può appaltare in proprio per poi dare la casa dopo averla riparata. Vi prego, onorevoli colleghi, di seguirmi perchè si tratta di un argomento molto importante, molto delicato. Stiamo infatti per varare l'articolo 7 che gioca sulla pelle dei terremotati in maniera gravissima. Ora l'emendamento Bacicchi propone che le riparazioni ancora da fare e che il cittadino napoletano può delegare al sindaco vengano finanziate con appalto diretto sulla 219. A Napoli per riparare o costruire la casa nuova spendiamo ben 55 milioni per famiglia, come è stato dichiarato aperta-

mente in sede di audizione dal sindaco di Napoli. Ora quei cittadini, che alla data del 15 settembre avevano presentato domanda per la riparazione della casa e che non erano stati finanziati per mancanza di mezzi, quindi per fatto governativo, non per volontà del cittadino stesso, ai quali quindi non abbiamo provveduto tempestivamente, quei cittadini devono — con la norma dell'articolo 7, che costituisce un vero e proprio ricatto — rinunciare alla ricostruzione, se vogliono riparare la casa, così come l'ha avuta riparata il cittadino che ha usufruito del precedente finanziamento. Infatti coloro che hanno avuto l'autorizzazione a riparare la casa fino al 15 settembre e l'hanno riparata possono, in base alla legge n. 219, ricevere i fondi per la ricostruzione, sottraendo il 25 per cento dall'importo totale. Quindi verrebbe fuori l'assurdo che il cittadino che ha avuto un danno di 30 milioni e che ha già riparato per 10 milioni riceve i 10 milioni, poi ricostruisce per 30 milioni ricevendo altri 22 milioni e mezzo, cioè 30 milioni meno 7 milioni e mezzo. Pertanto il cittadino che con 10 milioni ha già riparato la casa verrebbe ad avere di più di quanto per la ricostruzione riceverà chi non ha ancora riparato la casa, mentre escluderemmo immediatamente dalla ricostruzione coloro che utilizzano la domanda.

Ora noi in Senato non dobbiamo approvare una norma che è ricattatoria. Mi rincresce, ma siccome il decreto è della Presidenza del Consiglio, il Ministro che rappresenta il Governo lo deve dire al Presidente del Consiglio che è stato nelle zone terremotate ed ha promesso tutto l'impegno del Governo. Questa norma non è fatta nell'interesse di coloro che hanno avuto il danno. Si è sparsa la voce che non ci sono soldi per la ricostruzione, ma quei poveri cittadini che hanno fatto la domanda hanno già dato i soldi ai progettisti poiché questi ultimi non presentavano domande e perizie se non avevano prima i soldi. Quindi hanno pagato la perizia, sono in attesa che il sindaco approvi la domanda, hanno visto che gli altri hanno riparato la casa, sanno che non ci sono più i soldi per la ricostruzione e allora, in base al detto « pochi, ma-

ledetti e subito », andranno tutti a fare la domanda per poter avere i 10 milioni. E così avremo ricattato e sottoposto ad una gravissima ingiustizia questi cittadini che hanno dato la prova di voler intervenire personalmente, con i propri risparmi e con le proprie forze, dal momento che molto spesso lavorano essi stessi per le riparazioni, per risolvere un problema che era un problema generale dello Stato e non del singolo cittadino.

Ecco perchè vi prego di riflettere su questo articolo. Proprio per un fatto materiale non ho potuto presentare un emendamento soppresivo e quindi mi riferisco agli emendamenti dei senatori Spadaccia e Baccicchi. La mia richiesta al Governo, che è l'unico che può farlo, è di sopprimere quel tale comma, ingiurioso per le popolazioni dei paesi della Basilicata, della Campania e dell'Irpinia, dell'articolo 7 che dice: « i contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 ». Sopprimiamo dunque questo articolo e rimane tutto come prima: chi vuol fare eseguire le opere le esegue utilizzando quella domanda, però aggiungerei che lo può fare nel rispetto delle norme sismiche. E allora, siccome con i 10 milioni non si possono fare nel rispetto delle norme sismiche, potremo andare verso la ricostruzione, ma i mezzi finanziari devono essere approntati.

Ecco perchè, signor Ministro, insisto, ma è il Governo che deve rimediare eliminando questo atto di infamia nei confronti di chi ha dato prova di tanta buona volontà e capacità di riprendersi. Insisto in quanto ho l'impressione — chiedo scusa al Governo se non è così — che il Governo abbia escogitato il sistema di dire: noi finanziamo tutte le perizie esistenti dando facoltà a chi non vuole i 10 milioni di attendere la ricostruzione. Il Governo ha pensato che, siccome quelli della ricostruzione non si sa quando verranno — e ne abbiamo avuto la prova perchè non abbiamo avuto conferma dei mezzi finanziari necessari da parte del Ministro del Tesoro in Commissione — chissà quando si farà la ricostruzione. Siccome

delle 100.000 domande molte vorranno attendere la ricostruzione, noi abbiamo un risparmio di cassa per il 1982 e rimandiamo agli anni futuri tutto quanto concerne lo interesse di queste popolazioni.

Su questo punto insisto: non si faccia economia sulla pelle dei terremotati. Nel momento in cui decidiamo di finanziare opere in Piemonte per 3.000 miliardi all'insegna delle opere pubbliche e troviamo i mezzi finanziari, non dobbiamo assolutamente accettare in Parlamento che si giochi una partita di questo genere. Si parla di risparmio e non di economia, ma si sbaglia perchè è meglio fare subito le case perchè le popolazioni partecipano con i propri risparmi e ai prezzi attuali.

Ecco perchè alla fine chiedo al Governo, se nulla vuole fare in questa direzione, almeno di tener conto che coloro i quali hanno appaltato la riparazione l'anno scorso hanno avuto determinati i prezzi con 10 milioni, pagando il contributo ai progettisti. Adesso, andando ad appaltare, dopo un anno e mezzo, quelle stesse opere, i prezzi sono aumentati.

P R E S I D E N T E . Senatore Scardaccione, la pregherei di concludere.

S C A R D A C C I O N E . Questa volta voglio fare anch'io un po' come il collega Spadaccia; voglio parlare quanto voglio.

P R E S I D E N T E . Lei può parlare quanto vuole, ma, mi consenta, se il Presidente interviene è perchè abbiamo un decreto che, ove non venisse approvato in tempo dal Senato o venisse approvato nella confusione, come rischiamo di fare con una Aula abbastanza tumultuante, anche per la lunghezza degli interventi, rischieremmo di non dar niente ai terremotati. Si renda conto di questo impegno nel rispetto del Regolamento e di lei.

S C A R D A C C I O N E . Con rispetto al Presidente concludo in un minuto, ma ricordando che la Commissione per giorni, fino alle quattro l'altra notte, è rimasta im-

pegnata perchè bisognava ripartire posizioni di potere fra i vari partiti, tutti quanti, il Partito comunista per primo. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Anche questa sera con la storia dell'articolo otto ritardate l'iter. Avete detto fin dal primo momento che questo articolo non passava alla Camera, come un malaugurio o come espressione della volontà di non far passare il decreto-legge.

Signor Presidente, volevo solo dire che almeno il Governo deve fare applicare la revisione prezzi per le perizie dei singoli contadini danneggiati, come viene applicata per le grandi imprese che hanno preso in appalto le grandi riparazioni a Napoli o nelle grandi città. Questa è la mia richiesta ed il Governo potrebbe farlo di propria iniziativa senza difficoltà.

L'altra richiesta è che il Governo trovi i mezzi finanziari necessari non solo per completare la riparazione delle case, ma per avviare la ricostruzione attingendo fondi da qualsiasi fonte perchè saranno fondi spesi economicamente bene, produrranno lavoro e reddito e quindi non saranno solo una spesa di assistenza.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, vorrei esprimere globalmente il parere sull'articolo 7 perchè, avendo noi lavorato in fretta, vorrei capire meglio in cosa consiste questo articolo. Perciò se ella mi autorizzerà o sull'emendamento 7.2 o in altro momento vorrei esprimere un'opinione complessiva.

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, lei può illustrare l'emendamento 7.4 e congiuntamente esprimersi anche sugli altri, sempre con le solite raccomandazioni che non sono un richiamo al Regolamento, bensì ad uno sforzo comune che dobbiamo fare per contenere in certi limiti di possibilità umana la nostra seduta.

F E R M A R I E L L O . Come diceva il collega Scardaccione, tengo conto del fatto che su questo articolo abbiamo lavorato in Commissione di notte e con una certa fretta e la discussione generale di ieri è stata piuttosto rapida, per cui alcuni chiarimenti che si sarebbero potuti avere nel corso del dialogo non vi sono stati. Avrei perciò bisogno di sapere come stanno le cose in rapporto ai problemi di cui all'articolo 7, che interessano principalmente l'area napoletana, perchè a Napoli abbiamo urgente bisogno di riattare le case danneggiate per poi iniziare la ricostruzione, che in 18 mesi dovrà consentire l'approntamento di 20.000 alloggi, mentre nelle zone del cratere si è dovuto subito reinsediare la popolazione per avere poi tutto il tempo per ricostruire.

I problemi riguardano le riattazioni di cui all'ordinanza 80 del Commissario e alla legge 219 e i cosiddetti programmi di ufficio del comune di Napoli non finanziati fino a questo momento e che con il nostro emendamento proponiamo di finanziare. A questo riguardo anzi sottopongo all'attenzione del relatore e del Ministro, la proposta di limitare il nostro articolo aggiuntivo 7-bis unicamente al primo comma, sopprimendo gli altri commi. Vedo che il relatore sta seguendo con attenzione il mio ragionamento e lo ringrazio.

P R E S I D E N T E . Il relatore può seguire con la più grande attenzione e mi congratulo. Io le voglio solo fare osservare che lei queste richieste le deve formalizzare. In altri termini, lei può presentare soltanto, arrivati a questo punto, un subemendamento all'emendamento. Non può presentare emendamenti.

F E R M A R I E L L O . Formalizzo subito; volevo aspettare il parere del relatore a questo riguardo, dopo di che formalizzo subito...

P R E S I D E N T E . No, deve formalizzare la sua richiesta prima.

F E R M A R I E L L O . Allora l'esigenza che per il momento poniamo è quella

di limitarci al primo comma del testo emendato. Il subemendamento che formalizzo subito e volevo sottoporre al giudizio del relatore riguarda l'argomento delle deleghe dei privati date ai comuni per la riattazione; domando se è possibile, onorevole relatore, là dove si dice, nel penultimo rigo dell'articolo 7 del testo della Commissione, di « rinunciare ai predetti benefici », aggiungere: « analogo invito viene rivolto dai sindaci a coloro li quali entro il 15 settembre 1981 hanno delegato i comuni alla esecuzione delle opere di riattazione degli immobili ».

P R E S I D E N T E . Lei formalmente ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 7.4, firmato da lei, dal senatore Baccicchi e da altri senatori.

F E R M A R I E L L O . Il 7.4 è quello che riguarda un tema che abbiamo approvato in Commissione ma che non vedo poi registrato nel testo presentato in Aula. Cioè in Commissione, onorevole Presidente, noi abbiamo stabilito, se non vado errato, che per quello che riguarda la città di Napoli avremmo optato affinché il CIPE unificasse i bandi di concorso per le case da assegnare. Mi è parso che questo tema fosse stato approvato in Commissione. Ora se ho ben letto il testo — forse mi è sfuggito — questo problema non è più affrontato.

Per cautelarmi ho perciò presentato l'emendamento 7.4. Per quello che riguarda il resto riprenderò la parola successivamente.

P R E S I D E N T E . Va bene, senatore Fermariello. Lei riprenderà la parola quando riterrà di poter averla. Siamo d'accordo così?

F E R M A R I E L L O . Siamo d'accordo. Però quello che ho da dire lo dirò; quando lei mi autorizzerà quello che ho da dire lo dirò: non c'è dubbio.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, tenuto conto anche degli interventi che ci sono stati sull'articolo 7, sia pure riferiti agli emendamenti, molto brevemente vorrei illustrare all'Assemblea le ragioni che hanno indotto la Commissione al suo orientamento; e lo dico in particolare al collega Spadaccia che si è fatto promotore di alcuni emendamenti specifici. L'orientamento della Commissione è stato quello di aderire alla proposta del Governo nel senso di finanziare l'ulteriore quota di perizie relative alla lieve riparazione, con le stesse modalità dell'ordinanza n. 80, anche se in Commissione è stata discussa la questione (che è implicita nell'emendamento 7.1 del collega Spadaccia) se dovendo operare oggi non si dovessero aggiornare le perizie all'adeguamento antisismico. Le posizioni erano divaricate, nel senso che abbiamo ascoltato in un'udienza conoscitiva tutti i sindaci delle zone terremotate. C'erano sindaci contrari all'ulteriore finanziamento della lieve riparazione e ce n'erano altri che invece richiedevano l'ulteriore finanziamento della lieve riparazione, avendo solo la possibilità di optare fra una lieve riparazione, non comprendente l'adeguamento antisismico, oppure il ricorso alla legge n. 219, quindi con le procedure della n. 219. Perciò, per quanto riguarda il suo emendamento 7.1, collega Spadaccia, questa opzione è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 7, dove si dice: « I sindaci dei comuni di cui al primo comma invitano gli interessati a dichiarare entro 30 giorni se intendano rinunciare ai predetti benefici ». Non essendoci cioè la cumulabilità fra il contributo per la lieve riparazione secondo l'ordinanza 80 e la possibilità di ricorrere anche alla n. 219, secondo una valutazione dell'interessato, se il danno è tale che non richiedendo l'adeguamento antisismico l'ordinanza risolve il problema, egli rinuncia alla legge n. 219 e opera attraverso questa via. Il meccanismo previsto dall'emendamento 7.1 porterebbe a non fare la lieve riparazione per una serie di ragioni. La prima perchè occorrerebbe, secondo la proposta del collega Spadaccia, una verifica all'edificio per decisione con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Poi

si dovrebbe sottoporre la perizia ad una commissione tecnica: la commissione di cui si parla all'articolo 7 non esiste più perchè le commissioni che hanno dato quelle perizie, secondo l'ordinanza 80, sono state sciolte, quindi ci dovrebbe essere un'altra commissione ad esaminare, il che creerebbe ulteriori complicazioni. Perciò sono contrario agli emendamenti 7.1 e 7.2.

L'emendamento 7.3, collega Spadaccia, mi troverebbe consenziente quale sindaco di un comune disastrato, perchè l'aver garanzie di finanziamenti adeguati sulla legge n. 219 per tutti i problemi che abbiamo davanti, ricorrendo ad altri fondi, certo alletterebbe il sindaco di un comune disastrato, ma andare a prelevare i fondi sempre da interventi nella area meridionale e quindi da finanziamenti destinati allo sviluppo del Mezzogiorno non mi sembra una risposta adeguata, anche perchè in questo stesso provvedimento in Commissione abbiamo approvato una norma secondo la quale i fondi della legge n. 219 verranno reintegrati, in sede di legge finanziaria 1983, delle somme spese per l'emergenza. Resta naturalmente ancora da decidere se la lieve riparazione sia da considerarsi emergenza o se non sia essa stessa da considerarsi ricostruzione. Quindi sono contrario all'emendamento 7.3. Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, esso è molto più completo. È stato discusso in Commissione e ritenevo che la Commissione lo avesse approvato. Sarei favorevole all'emendamento con questa integrazione, che mi pare fosse una proposta del collega Fermariello in Commissione, e cioè con l'aggiunta: « Le norme devono prevedere l'esclusione dall'assegnazione di alloggi per la durata di anni cinque di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria ».

P R E S I D E N T E . Avverto il senatore Fermariello che a norma dell'articolo 100, quinto comma, del Regolamento, non posso dichiarare ammissibile il suo emendamento perchè non si riferisce ad altro emendamento e quindi non è un subemendamento: è un emendamento *ex novo*. Lei capisce che

se noi ammettessimo una deroga di questo genere la discussione durerebbe all'infinito: in ogni momento un gruppo di otto senatori potrebbe proporre degli emendamenti. Questo è lo spirito e la ragione dell'articolo 100 del Regolamento.

Le domando invece se accetta l'integrazione proposta dal senatore De Vito all'emendamento 7.4.

FERMARIELLO. Sulla proposta del senatore De Vito concordo senz'altro.

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Recependo le esigenze espresse dal senatore Fermariello, la Commissione fa proprio il testo da lui suggerito e presenta il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: « rinunciare ai predetti benefici », aggiungere: « Analogo invito viene rivolto dai sindaci a coloro i quali entro il 15 settembre 1981 hanno delegato i comuni alla esecuzione delle opere di riattazione degli immobili ».

7.5

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Concorro con il parere espresso dalla Commissione e accetto l'emendamento 7.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Prendo la parola perchè, sia pure nella grande confusione che si

è determinata in Aula, il senatore Scardaccione prima e il senatore Fermariello poi hanno colto che con questo articolo 7 stiamo compromettendo la ricostruzione. È vero che, spinti dal problema di risolvere le questioni di abitabilità, abbiamo compiuto determinate scelte, rivolte a facilitare le riattazioni, i restauri, lì dove era possibile, perchè questo significava non avere 25.000 alloggi ma approntarne 50.000 o 60.000. Però, senatore De Vito, non bisogna solo guardare all'interesse alla ricostruzione del singolo, di chi sceglie tra la riattazione fatta con mezzi propri e la possibilità di fruire dei mezzi offerti per la ricostruzione, a parte gli altri problemi qui giustamente sollevati dal senatore Scardaccione e che riguardano le incongruenze che si determinano: c'è da esaminare l'interesse collettivo. Noi probabilmente abbiamo aperto una voragine finanziaria e alla fine avremo centinaia e centinaia di palazzi, quartieri e paesi interi, che non sono stati completamente disastriati, che non avranno avuto non dico la ricostruzione ma neppure il consolidamento antisismico, in una zona che il terremoto dello scorso anno ha dimostrato essere potenzialmente esplosiva. Questo è tanto più grave nella città di Napoli, che ha assorbito per queste riattazioni centinaia e centinaia di miliardi, perchè Napoli vive sotto il Vesuvio, in una zona vulcanica. Da questo punto di vista non preoccuparsi del consolidamento antisismico degli abitati è un atto imperdonabile di leggerezza. Probabilmente abbiamo commesso degli errori, ma li stiamo commettendo ed aggravando enormemente con questo provvedimento e particolarmente con questo articolo 7. Lo dico sottolineando il grido d'allarme venuto dal senatore Scardaccione affinché almeno in sede di disegno di legge di revisione della n. 219 ci si preoccupi tutti, dal ministro dell'emergenza alla regione e ai comuni, ma soprattutto il Parlamento nel suo complesso, di porre rimedio a questa situazione che rischia di aprire un problema che sarà costato al paese risorse finanziarie enormi senza alcuna garanzia per il futuro abitativo, per la solidità abitativa, per la resistenza antisismica degli abitati che dobbiamo ricostruire.

Quindi mantengo gli emendamenti e voterò a favore dell'emendamento De Vito-Fermariello.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, con l'integrazione proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« I programmi di recupero edilizio predisposti d'ufficio dal Comune di Napoli, di cui all'ordinanza del Commissario per le zone

terremotate 14 ottobre 1981, n. 413, non finanziati alla data del 31 dicembre 1981, possono essere eseguiti a carico del Fondo istituito dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I programmi indicati nel comma precedente, la cui esecuzione sia già stata avviata o può essere avviata con le procedure della citata ordinanza n. 413, del Commissario per le zone terremotate, devono essere adeguati senza soluzione di continuità alle norme ed alle procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro il 30 giugno 1982.

Qualora ricorrano ragioni tecniche ed urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i comuni individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981 a norma dell'articolo 1, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 128, hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all'individuazione degli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.

Per l'esecuzione degli interventi, il comune può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco. Per l'occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.

Nel caso in cui il comune, ai sensi del precedente comma, si sia dovuto sostituire al privato nell'intervento edilizio relativo, il proprietario interessato non ha più titolo a beneficiare dei contributi a tale scopo previsti ».

7.0.1 FERMARIELLO, MOLA, BACICCHI, CALICE, VALENZA, MODICA, IANNARONE, DI MARINO

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, rifuggo dalla tentazione, che è molto viva, di intrattenere l'Assemblea su alcuni

problemi che attengono alla ricostruzione. Siccome avremo modo di trattare questi argomenti nell'ulteriore esame del disegno di legge, mi limito, a questo punto, a proporre l'approvazione del primo comma di questo nostro emendamento, rinunciando ai commi successivi.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **S C A R D A C C I O N E .** Signor Presidente, commissario di Governo è diventato anche il sindaco di Napoli: non è commissario di Governo il sindaco dell'ultimo paese dell'Irpinia, ma il sindaco di Napoli che si amministra direttamente le operazioni. Questo piano di recupero — per chi conosce le cose — non fa altro che attuare quello che io pavento: il sindaco, con i piani di recupero, si fa delegare dai danneggiati l'operazione di ricostruzione e all'insegna del fatto collettivo consentiamo ai cittadini napoletani che hanno avuto il danno di realizzare la ricostruzione totale a carico dello Stato, anche a quelli che hanno avuto un danno lieve.

Io dico che il Presidente del Consiglio deve essere informato direttamente di queste cose perchè è venuto in Basilicata a dire che la legge è uguale per tutti. Non si può agire in modo così discriminatorio. Io vi segnalo questo aspetto ed insisto perchè sono convinto che stiamo arrecando un danno enorme ai contadini delle zone interne, ai cittadini dei piccoli paesi. Perchè questo ricatto? Il Governo deve ritirare quel comma che impone di rinunciare al diritto alla ricostruzione. Non so se c'è un costituzionalista qui, ma vorrei chiedergli se possiamo approvare due leggi diverse. Due cittadini hanno avuto lo stesso danno: ad uno diciamo che può ricorrere alla ricostruzione, all'altro diciamo, dopo due mesi, che non può più ricorrerci.

E poi, approvando questo comma, diamo facoltà al sindaco di Napoli, per coloro che hanno avuto danni lievi o non lievi e rientrano nel piano di ricostruzione, di provvedere

integralmente alla ricostruzione. Valutiamo un momento questo comma. Io invito ad un momento di riflessione anche perchè c'è un interesse del Ministero del tesoro a ridurre la disponibilità di cassa per il 1982, perchè spera che coloro che hanno presentato la domanda di riparazione, non potendo rinunciare alla ricostruzione, non eseguano le riparazioni. Quindi andiamo a colpire proprio la disponibilità di questi cittadini a intervenire direttamente nella ricostruzione.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, intervengo anche perchè nel corso della discussione sui successivi emendamenti all'esame di quest'Aula saremo chiamati ad approfondire il problema relativo ai piani di recupero. Il primo comma dell'emendamento presentato dal senatore Fermariello si riferisce a programmi di recupero o, più propriamente, ai piani di recupero di cui alla ordinanza n. 413. Non trovo nessuna novità di carattere istituzionale. Recepiamo interamente un disposto che è stato già approvato dal Parlamento con la legge n. 457. I piani di recupero possono essere redatti dai privati o dalla pubblica amministrazione. L'amministrazione comunale determina gli ambiti entro i quali bisogna realizzare interventi mediante piani di recupero. Nel caso specifico, il collega Fermariello fa riferimento ad un provvedimento del Commissario straordinario di approvazione di un programma di interventi finalizzati al recupero edilizio di edifici danneggiati dal terremoto del novembre 1980. Questo intervento viene effettuato dal comune di Napoli anche perchè con i mezzi tecnici a sua disposizione è in grado di rispondere meglio e più organicamente di tanti piccoli comuni, magari anche dell'area del cratere. L'intervento di ufficio non è impedito a nessun comune, nè a un comune situato nell'area del cratere, nè a un comune al di fuori di tale area. Chiunque sia tecnicamente in grado di predisporre un piano di recupero, condizionando la riparazione o la ricostruzione

all'accettazione da parte dei privati cittadini di tale piano, è ammesso al finanziamento. Non mi scandalizzo se questo finanziamento viene anticipato attraverso una disposizione particolare che riguarda in maniera specifica programmi costruttivi di recupero per Napoli approvati dalla gestione commissariale.

Ritengo che, essendo finalizzato o alla ricostruzione o alla riparazione, a seconda dell'entità del danno subito, un programma costruttivo come questo si collochi giustamente, opportunamente e direi anche legittimamente all'interno del nostro ordinamento. Ciò vale per Napoli, ma vale per chiunque predisponga programmi di interventi di ufficio. In questo senso vorrei sgombrare il terreno dal sospetto che si tratti di un intervento privilegiato. Certo si tratta di un intervento richiesto da un'amministrazione comunale: male hanno fatto le altre a non organizzare e a non chiedere lo stesso intervento al Commissario straordinario. La questione riguarda il reperimento dei finanziamenti: essi non possono non ricadere sulla legge n. 219. Pubblico o privato, l'intervento recupera alloggi e ciò è nei fini della legge di ricostruzione.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Vorrei molto brevemente chiarire e ribadire delle cose che ha già detto il senatore Fermariello. Si tratta — penso lo dirà meglio di me il ministro Zamberletti — di un'esplicazione della famosa ordinanza n. 80 che per quanto riguarda il comune di Napoli si è concretizzata in un'ulteriore ordinanza, la n. 413, mediante la quale il comune, d'ufficio, ha fatto programmi di riattivazione. Ora questi programmi sono pronti, sono programmi che si riferiscono all'ambito e alle procedure dell'ordinanza n. 80. A ciò si riferisce il primo comma del nostro emendamento.

Questi programmi sono stati in parte finanziati, in parte sono stati predisposti ma non ancora finanziati. Ci sono, sulla base di affidamenti fatti, appalti in corso, altri se

ne dovranno fare e tutto si interromperebbe qualora la materia non fosse regolata assieme a tutto quanto deriva dall'ordinanza n. 80 per le piccole riattazioni.

La restante parte dell'emendamento, sulla quale non insistiamo ma che ritiriamo momentaneamente, vuole sistemare la questione nel modo richiesto dal senatore Scardaccione sia per quanto riguarda queste riattazioni che per quanto riguarda la possibilità, più in generale, di programmi fatti dai comuni per riattare in determinate condizioni e qualora determinate condizioni lo impongano. In parte la n. 219 prevedeva possibilità analoghe, per cui riteniamo opportuno, tenendo presenti i colloqui avvenuti prima di questa riunione dell'Assemblea, rimandare questa questione al disegno di legge di completamento, di modifica e integrazione della n. 219, dove il problema deve indubbiamente essere ripreso.

Quindi la questione che solleviamo si limita alla completa attuazione dell'ordinanza n. 80 con le esplicazioni che essa ha avuto in concreto nel comune di Napoli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **D E V I T O , relatore.** Signor Presidente, credo che la materia sia stata ampiamente discussa non solo per la illustrazione del presentatore, ma anche per gli interventi che ci sono stati, per cui non ho da aggiungere altro. Mi pare che la proposta si limiti al primo comma perchè il resto viene ritirato e concordo sul ritiro in quanto la materia è in parte regolata dall'articolo 29 della legge n. 219 e può essere oggetto di successivo approfondimento.

Per quanto riguarda il primo comma, sono favorevole, anche perchè c'è un riferimento molto preciso non solo all'ordinanza, ma a un programma di recupero edilizio che l'amministrazione comunale di Napoli ha esposto e documentato in Commissione. Quindi inserirei, al terzo rigo, dopo le parole: « numero 413 », le altre: « approvati con provvedimento commissariale, ma ... ». Si fa

infatti riferimento a un'ordinanza molto precisa.

PRESIDENTE. Senatore Fermariello, è d'accordo sulla proposta del relatore?

FERMARIELLO. Sono senz'altro d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio. Esprimo parere favorevole. Ricordo all'Assemblea che in sostanza l'ordinanza n. 80 e le sue successive specificazioni prevedevano tre forme di intervento: l'intervento privato del cittadino che faceva la domanda, l'intervento delegato al comune e il cosiddetto intervento di mano pubblica sostitutivo, nell'inerzia o nella non disponibilità del proprietario o dell'inquilino.

Con successiva mia circolare invitavo i comuni, soprattutto nella fase iniziale, nella quale tardavano a partire gli interventi a cura dei privati, ad adoperarsi per utilizzare questa terza forma di intervento, cioè l'intervento di mano pubblica.

Il comune di Napoli accettò questo invito e presentò subito un programma per una prima *tranche* e poi per successivi altri interventi di mano pubblica con progettazione e programmazione presentate al commissariato.

In sostanza questo emendamento rientra nella logica di tutto il quadro dell'ordinanza n. 80 e collina, indirettamente, con l'osservazione del senatore Spadaccia volta a incentivare le riattazioni in termini antisismici. Per il comune di Napoli era necessaria la messa a punto di un programma complessivo. Sono d'accordo, quindi, con la precisazione del senatore De Vito perchè fa riferimento al modo con cui è stata utilizzata l'ordinanza n. 80.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Fermariello e da altri

senatori, con l'integrazione proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 8 sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

VITTORINO COLOMBO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

8.9 MODICA, BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi dei propri uffici e di quelli del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'ultimo comma del presente articolo e con l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

8.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il secondo comma.

8.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« All'attuazione ed al coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8.14 MODICA, BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« All'attuazione e al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure di urgenza, degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio di poteri straordinari di cui al terzo comma dell'articolo 84 della stessa legge.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può adeguare le procedure di incentivazione industriale di cui alla legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni da attuarsi nelle zone colpite da eventi sismici, a tempi e modalità di quelle predisposte per l'attuazione della legge n. 219 del 14 maggio 1981, imputando l'onere di ciascuna incentivazione prima ai fondi di cui alla legge n. 183 del 1976 indi, per la quota residua, ai fondi previsti dalla legge n. 219 ».

8. 1 VIGNOLA, JANNELLI

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure di urgenza, degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio di poteri straordinari di cui al titolo VIII della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può adeguare le procedure di incentivazione industriale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni, da attuarsi nelle zone terremotate ai fini dell'articolo 21 di cui al precedente comma, a tempi e modalità di quelle predisposte per l'attuazione della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

8. 12 IL GOVERNO

In via subordinata all'emendamento 8. 4, al secondo comma, le parole: « il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior-

no » sono sostituite con le altre: « Il Presidente del Consiglio dei ministri ».

8. 5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8. 9, al secondo comma, sostituire le parole: « il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'articolo 84 della legge stessa », con le altre: « provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8. 13 MODICA, BACICCHI, CALICE, FERMA-RIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede un Comitato composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri il Comitato può essere presieduta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8. 6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « e dei presidenti delle regioni Basilicata e Campania ».

8. 11 DE VITO

Sopprimere il quarto comma.

8. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 8. 9, all'ultimo comma, dopo le parole: « uno speciale ufficio. », inserire le altre: « Il personale addetto a tale ufficio non può eccedere le 10 unità ed è comandato da altre amministrazioni dello Stato su richiesta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8. 10 MODICA, BACICCHI, CALICE, FERMA-RIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

All'ultimo comma, sostituire le parole:
« al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. » *con le seguenti:*
« agli stanziamenti ordinari dei capitoli di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

8. 8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione alle esigenze dell'ufficio speciale è autorizzato a conferire incarichi prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, con remunerazione da stabilire con decreto di conferimento dell'incarico anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

8. 2 VIGNOLA, JANNELLI, PITTELLA

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, desidero illustrare congiuntamente gli emendamenti 8.9, 8.13 e 8.14, nonché l'emendamento 8.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.9, soppressivo dell'intero articolo 8 del decreto, non posso fare altro che richiamarmi a quanto ha detto, parlando a proposito della richiesta di stralcio, il senatore Bacicchi. Vorrei solo aggiungere un'ulteriore considerazione. Onorevoli colleghi, sapete che la Camera dei deputati ha recentemente introdotto una norma nel proprio Regolamento che prevede una valutazione preliminare da parte della Commissione affari costituzionali e dell'Aula sulla ricorrenza degli elementi previsti dall'articolo 77 della Costituzione per la emanazione di decreti-legge, cioè le circostanze di straordinaria necessità ed urgenza.

Credo che una norma come quest'articolo 8 difficilmente potrebbe superare una valutazione preliminare di questo tipo qua-

lora anche nel Regolamento del Senato vi fosse una norma analoga a quella che esiste alla Camera dei deputati. Voi sapete che la nostra Giunta per il Regolamento — ne ha fatto un cenno stasera il presidente Fanfani — sta esaminando proposte analoghe a quelle già adottate dalla Camera. Ebbene, nel corso dell'udienza conoscitiva con i rappresentanti delle regioni meridionali svoltasi presso la Commissione speciale per il terremoto, mi permisi di chiedere al presidente di una di queste due regioni — precisamente si trattava del presidente Verrastro della regione Basilicata — se alla data di questo incontro, cioè dopo che il decreto-legge era in vigore già da diverse settimane, qualche effettivo intervento fosse stato compiuto nella sua regione da parte dell'autorità preposta a questi compiti straordinari di coordinamento utilizzando appunto la vigenza del decreto-legge e quindi giustificando il fatto che si era richiesto un provvedimento di urgenza. Il presidente di quella regione ebbe a rispondere che nella sua regione non era stato compiuto un solo intervento.

Ora questo non suona critica a chi deve compiere questi interventi. Questa è semplicemente una constatazione del fatto che la norma — si giudichi poi se utile o meno in via definitiva — dal punto di vista della decretazione d'urgenza non trovava una giustificazione. Quindi vorrei soltanto aggiungere questa ulteriore considerazione a quanto già ha detto in proposito il senatore Bacicchi. E ciò ci consente di insistere per la soppressione in questa sede dell'intero articolo 8, salvo a riparlare del complesso della materia quando si discuterà un provvedimento legislativo normale, non d'urgenza.

Però, detto questo, non posso sfuggire al fatto che si è già manifestato un orientamento della maggioranza che invece ritiene che questo articolo debba essere conservato all'interno del decreto. E allora vorrei venire alla questione più di sostanza che emerge da questa formulazione. Non si tratta dell'attribuzione ad un Ministro, coadiuvato da altri ministri, di particolari compiti di responsabilità nel coordinamento, perchè la questione riguarda il modo di lavora-

re e di funzionare del Governo: noi dobbiamo ammettere che se il Governo ritiene di affidare a questo o a quel ministro, a questo o a quel comitato tale compito, che sarebbe invece un compito specificamente, precipuamente della Presidenza del Consiglio, questo è problema sulla cui soluzione noi possiamo essere contrari, ma certo non possiamo contestare la legittimità di ricorrere a diverse forme di coordinamento, più o meno incisive. Ma quello che suscita la nostra più viva preoccupazione ed investe problemi sui quali noi preghiamo vivamente i nostri colleghi di riflettere prima di prendere una decisione definitiva non è questo aspetto, ma il fatto che si sia ritenuto necessario attribuire a chi ha la responsabilità di questo coordinamento anche quei poteri straordinari di carattere commissariale che sono stati previsti dall'articolo 84 della legge n. 219 per il sindaco di Napoli e per il presidente della regione Campania, ma per un intervento, sia pure di grande rilievo, estremamente circoscritto per materia e per tempo di esecuzione, ovvero la costruzione di 20.000 alloggi nel territorio napoletano, con poteri che hanno una precisa scadenza al 31 dicembre del 1982. Soltanto per quel compito e soltanto fino a quella data i poteri commissariali straordinari sono conferiti a queste due autorità. Noi qui ci troviamo invece di fronte ad un compito che non è circoscritto ad una materia specifica; è un compito assai più vasto quello che viene assegnato al coordinamento di cui si parla in questo articolo. Anzi vi è un emendamento che propone di estendere ulteriormente questi compiti perchè mentre prima si parlava esclusivamente dell'articolo 32 della legge n. 219 riguardante il reperimento di aree da industrializzare oggi si parla anche di estensione all'articolo 21 che riguarda la politica della incentivazione industriale ed artigianale nelle zone terremotate. Quindi è un campo molto vasto che si apre, è un campo che è difficile circoscrivere nella sua definizione perchè comprende una molteplicità di interventi. Non si tratta semplicemente di costruire delle case, come a Napoli: si tratta di fare sul territorio una vasta serie di interventi

di tipo diverso che hanno come fine non l'emergenza ma la ricostruzione, lo sviluppo industriale di queste zone. Allora, a questo punto, il ricorso ai poteri commissariali non può non suscitare vive preoccupazioni. Io personalmente e anche il mio Gruppo non siamo stati mai molto entusiasti del fatto che si ricorresse a poteri straordinari di questo tipo. Naturalmente, di fronte alla emergenza del terremoto e alla necessità di intervenire immediatamente, è difficile contestare l'attribuzione di poteri straordinari. Abbiamo avuto poi un commissario, sia nel caso del Friuli che nel caso del terremoto in Campania e in Basilicata, che ha usato questi poteri straordinari (e l'abbiamo sempre riconosciuto) con particolare discrezione, essendo anche, per fortuna, una persona proveniente da un filone di cultura e di pensiero sensibile alle esigenze dell'autonomia, con un senso dello Stato aderente ai caratteri di decentramento che prevede la nostra Costituzione repubblicana. Non abbiamo avuto inconvenienti gravi da questa gestione commissariale che ha saputo in qualche modo aderire a questa realtà articolata delle autonomie regionali e locali, molto più efficacemente nel Friuli, un po' meno nel Meridione.

Non voglio negare che anche il Ministro attualmente preposto con compiti commissariali a questa attività abbia il medesimo o se volete anche un più marcato orientamento autonomista e senso dello Stato e della correttezza dei rapporti istituzionali; e tuttavia non possiamo non preoccuparci del fatto che si torni continuamente a reiterare l'attribuzione di poteri commissariali straordinari.

Ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il collega Vignola e penso che tutti siamo profondamente sensibili a quei suoi motivi di forte adesione all'esigenza di fare, e di fare presto, in quelle zone, per assicurare la ricostruzione. Chi può non condividere queste affermazioni e speranze, chi può non condividere anche il senso di difficoltà e di frustrazione da cui si viene colpiti di fronte all'inefficienza dell'amministrazione pubblica, particolarmente in queste zone? Allora dobbiamo a questo punto domandar-

ci: ad un'amministrazione che non funziona, ad un'amministrazione che ritarda le procedure per l'esecuzione delle opere, che disattende le indicazioni che vengono date con la legge dello Stato, a danno della pronta ricostruzione e della rinascita di queste zone, a tutto questo come si deve rispondere? È un errore non intervenire con riforme, grandi o piccole che siano, per cambiare questa amministrazione che non funziona e metterla in grado di funzionare, ma lasciare invece tutto come stava prima, conservando l'inefficienza, l'incapacità dell'amministrazione e sovrapponendo su tutto ciò i poteri straordinari di un commissario che tuttavia, per quanto abbia poteri straordinari, per quanti bottoni vecchi e nuovi abbia a sua disposizione per esercitare il comando, deve pur sempre, alla fine, rivolgersi a quell'amministrazione inefficiente che non funziona e che ostacola l'attuazione dei provvedimenti di legge.

Allora questo ricorso ai commissariamenti rischia di diventare un precedente pericoloso per l'involuzione delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione, rischia di diventare una droga velenosa che impedisce di andare a curare effettivamente i mali dell'amministrazione pubblica, mettendola in grado, con strumenti normali, di svolgere i compiti che le leggi stabiliscono. Questo è il problema che vi vogliamo sottoporre e su cui richiamiamo la vostra responsabilità. Non riducete tutto ciò ad una meschina questione di bottega, come se qualcuno volesse dare poteri al ministro Signorile e ad altri non fosse simpatico il ministro stesso o la corrente politica che egli rappresenta. Non è questo il problema: verso chiunque sedesse su quelle poltrone, verso chiunque fosse oggi a comporre il Governo, il Parlamento ha il dovere di levare una voce di allarme per questo così facile ricorso alle gestioni commissariali; ha il dovere di levare un grido di allarme contro un'estensione non rigorosamente limitata nella materia e nel tempo di questi affidamenti commissariali. Ecco perchè chiediamo che quanto meno, se non si vuole sopprimere l'articolo 8, si proceda a correggere quella parte dell'articolo che attribuisce i

poteri straordinari. Da questo punto di vista l'emendamento 8.13 e l'emendamento 8.14 hanno medesima sostanza.

L'emendamento 8.13 si riferisce al testo del decreto e tende a togliere al Ministro preposto al coordinamento (fermi restando i suoi compiti di coordinatore e le modalità per tale compito previste) esclusivamente i poteri straordinari previsti dall'articolo 84, terzo comma, della legge n. 219.

Il Governo ha proposto un emendamento a questo testo del decreto facendo riferimento non più all'articolo 84, terzo comma, ma al titolo VIII della legge n. 219 che contiene oltre all'articolo 84 tutte le altre materie riguardanti gli interventi straordinari per l'edilizia a Napoli.

Ebbene, si può apprezzare la maggiore *souplesse* di questo articolo, così come l'ha formulato il Governo, mentre noi da parte nostra abbiamo presentato l'emendamento 8.14; tuttavia resta il fatto che la materia viene allargata, anche se c'è il vantaggio che, richiamando l'intero titolo VIII, si richiama anche il termine temporale fissato ai poteri straordinari; cosa che non avviene nel testo del decreto.

Pertanto chiederei un chiarimento sia al relatore, sia al rappresentante del Governo: vorrei sapere se il relatore e il Governo si rendono conto — penso senz'altro di sì — che mettendo semplicemente il richiamo al terzo comma dell'articolo 84, si danno al Ministro preposto i compiti commissariali senza scadenza. Se, invece, si richiama l'intero articolo 84, come fa l'emendamento del Governo, allora si richiama anche il termine temporale fissato, per questi poteri straordinari, al 31 dicembre 1982. Ma ancora non sappiamo se il ministro Signorile si accontenta di essere commissario straordinario con i poteri dell'articolo 84 solo fino al 31 dicembre 1982. In ogni caso gradiremmo sapere quali sono le intenzioni del Governo, perchè così come è detto nel decreto quanto meno tali intenzioni non si capiscono. Letteralmente si dovrebbe capire che quell'incarico commissariale non ha termine, almeno fino a quando non verrà un'altra legge che lo sopprima. Ma non è accettabile, per il Parlamento, una simile soluzione.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 8.10, nel quale non rientra questo problema se non per un aspetto, vorrei osservare che non sembra coerente con i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica e di un corretto funzionamento dello Stato dare una specie di mandato in bianco per comporre questo ufficio speciale che dovrebbe sorreggere l'attività commissariale del Ministro coordinatore, senza stabilire alcun criterio, alcun limite, anzi, come vorrebbe un emendamento, dando l'esplicita indicazione che si dovrà ricorrere a non ben definiti incarichi di esperti esterni. A noi sembra che non sia ammissibile una delega in bianco di questa natura. Se si dovranno mantenere queste funzioni di coordinamento nel modo stabilito dall'articolo 8 — questo è un emendamento subordinato — si dovrà anche precisare per legge la composizione dell'ufficio. Noi abbiamo pensato di poter suggerire che sia composto da non più di 10 persone, con la notazione che si tratta di persone che non si vanno ad aggiungere al corpo della pubblica amministrazione dall'esterno ma di persone comandate, su richiesta del Ministro competente, dalle amministrazioni dello Stato, ossia persone che sono già al servizio dello Stato.

Ci richiamiamo ancora una volta alle esigenze di rispetto di norme fondamentali dell'ordinamento della Repubblica, di principi che dovrebbero essere la regola comune per tutti noi, sia di maggioranza che di opposizione (comunque siano composte le maggioranze ed i Governi), mentre se non venissero apportate queste modifiche all'articolo 8 questi principi comuni verrebbero gravemente violentati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo di aver già parlato in termini generali sull'articolo 8 e di non avere molto da aggiungere alle considerazioni pertinenti, precise e puntua-

li del collega Modica, che è anche presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali. A me interessa innanzi tutto porre in rilievo una questione: qui non sono in discussione i poteri di indirizzo e di coordinamento del Governo, ma l'attribuzione di poteri commissariali di carattere straordinario, praticamente privi di scadenza, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; qui è in discussione il criterio della costituzione all'interno del Consiglio dei ministri di un gruppo di lavoro affidato in pratica alla nomina del Presidente del Consiglio, senza alcun criterio di competenza dei ministeri che dovrebbero essere interessati a questo cosiddetto gruppo di lavoro.

Sull'enorme entità delle risorse abbiamo una sorta di ipoteca, per quanto riguarda la ricostruzione industriale, posta dal Governo per l'esercizio di quei poteri di indirizzo e di coordinamento che nessuno mette in discussione? No, abbiamo un'ipoteca posta dai partiti della maggioranza attraverso gli strumenti ministeriali di Governo e ai fini della quale le competenze dei singoli ministeri competenti non hanno alcun interesse e passano in secondo ordine.

Mi sono accorto solo adesso che non c'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo 8 presentato dalla mia parte politica. Tra tanti emendamenti, me ne è saltato uno e pertanto voterò l'8.9.

Gli altri emendamenti subordinati al primo tendono a stabilire che i poteri di indirizzo e coordinamento, certamente non solo giustificati ma sacrosanti di fronte all'entità delle risorse messe in discussione, spettano correttamente al Presidente del Consiglio, il quale eventualmente può delegare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un altro emendamento subordinato è quello rivolto ad eliminare comunque i poteri commissariali di carattere straordinario. Un altro emendamento ancora subordinato è rivolto a precisare che, se comitato di ministri ci deve essere, sia un comitato dei ministri per la ricostruzione delle zone terremotate e non un gruppo di lavoro indefinito che in realtà nasconde una pura, semplice e selvaggia lottizzazione al-

l'interno della maggioranza; sia dunque un comitato definito attraverso le competenze dei ministeri interessati: per questo indichiamo i Ministri dell'industria e dell'agricoltura e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La presidenza di questo comitato, per gli interessi in gioco, deve spettare al Presidente del Consiglio, il quale può eventualmente delegare a presiederlo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Credo di avere illustrato a sufficienza gli emendamenti. Devo ribadire qui la mia più netta opposizione a questo articolo 8 così come è formulato, articolo che non a caso si collega agli emendamenti presentati dai senatori Vignola e Jannelli all'articolo 17. Devo ringraziare il collega Jannelli per averli mantenuti perchè ci hanno consentito di comprendere meglio quali cose siano state contrattate in questi giorni all'interno della maggioranza e come quegli emendamenti avrebbero non soltanto colorato ancora di più la connotazione di questo articolo, ma avrebbero esteso ben oltre i limiti ora denunciati dal collega Modica i poteri commissariali del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sembra che siamo in clima preelettorale. Certo, non ho paura di dirlo, la torta è grande; credo che si debba denunciare al paese questa ipoteca selvaggia che ha un carattere lottizzatorio. Credo, caro signor ministro Signorile, che ci fossero, in termini di controllo politico, mezzi più puliti per arrivare allo stesso scopo di questi che avete perseguito in maniera francamente inaccettabile ed indegna per la Repubblica italiana.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato il senatore Modica con molta attenzione e ho ascoltato anche il collega Spadaccia. Mi corre immediatamente l'obbligo, anche se devo illustrare alcuni emendamenti che abbiamo presentato al provvedimento

che è al nostro esame, di dire che per noi sono inaccettabili le motivazioni da lui espresse e soprattutto il modo con cui il senatore Spadaccia ha posto all'attenzione dell'Assemblea alcuni suoi emendamenti. Noi respingiamo qualsiasi insinuazione di lottizzazione di potere.

Invece, siccome il senatore Spadaccia si è rifatto, nel merito, alle argomentazioni del senatore Modica, prenderò in esame molto attentamente le considerazioni del senatore Modica al quale va la mia stima anche in questa occasione.

Noi ci muoviamo, senatore Modica, colleghi, onorevole Presidente, in un'ottica affatto diversa. Riteniamo che il Governo abbia fatto bene ad inserire nel decreto-legge che stiamo per convertire in legge l'articolo 8 che nel primo comma, per consentire una continuità nell'azione che si è svolta e che si sta svolgendo nelle zone terremotate, dà la possibilità al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (perchè le zone terremotate sono nel Mezzogiorno) di provvedere a coordinare tutti gli interventi che in quelle zone sinistrate debbono essere effettuati dallo Stato.

Quindi, come Gruppo e come presentatori dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 8, ci siamo posti il problema di dare una continuità sistematica a tutta la materia. Non potevamo lasciare che si affermasse nel primo comma il principio che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda soltanto ad assicurare una continuità nel coordinare tutti gli interventi nelle zone sinistrate. Dovevamo, invece, prevedere che, proprio per saldare, come poco fa ha detto il collega Bacicchi, l'attività di ricostruzione al decollo economico-sociale delle zone sinistrate, è necessario che si possa e si debba incidere sul settore industriale. E così ci siamo posti il problema se non fosse il caso di dire esplicitamente che non soltanto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dovesse intervenire per coordinare gli eventuali residui interventi di assistenza e di emergenza, ma che fosse necessario individuare nel Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o nel comitato dei

ministri la possibilità di coordinare gli interventi ai fini della ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati e di individuare le aree su cui questi stabilimenti devono continuare ad essere insediati o ad operare perchè il decollo economico-sociale delle zone sinistrate potesse... (*Interruzione del senatore Spadaccia*). Se tu riduci tutto a questo, caro senatore Spadaccia, è davvero avvilente per noi, per l'Assemblea ed è mortificante.

S P A D A C C I A . È giusto, hai ragione: è avvilente.

J A N N E L L I . Non è possibile parlare di problemi estremamente interessanti e estremamente importanti con il tuo linguaggio davvero indegno e indecoroso per un'Aula parlamentare. (*Interruzione del senatore Spadaccia. Richiami del Presidente*). Continuiamo invece ad essere estremamente seri nel trattare questi problemi!

P R E S I D E N T E . Senatore Jannelli...

J A N N E L L I . Signor Presidente, non possiamo accettare alcuna accusa... (*Richiami del Presidente*) ... nè alcuna insinuazione che offende il nostro prestigio e il nostro nome. Che sia chiaro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Lei stia zitto un momento perchè l'ordine nell'Assemblea non lo tiene lei, lo tiene il Presidente.

J A N N E L L I . E allora lo tenga, signor Presidente...

P R E S I D E N T E . Non ho bisogno dei suoi insegnamenti. Lei contribuisca soltanto a mantenere un clima consono alla dignità dell'Assemblea. Senatore Spadaccia, la prego di tenere conto che lei ha appena finito di parlare su questi argomenti. L'interruzione parlamentare è sempre ammessa, però entro certi limiti e certe forme. Senatore Jannelli, la prego di continuare.

J A N N E L L I . Grazie, signor Presidente. In ogni modo non voglio più racco-

gliere le provocazioni che il senatore Spadaccia continuamente fa soprattutto nei confronti del nostro Gruppo. Non è questo l'importante. Voglio invece attirare l'attenzione dell'Assemblea sui problemi che costituiscono il nodo importante di questo provvedimento. Riteniamo che per accelerare la ricostruzione, per dare il segno di una svolta, sia necessario agire con procedure rapide, con procedure il più possibile dinamiche. Ecco perchè abbiamo presentato un emendamento che potesse ampliare il testo che il Governo ha proposto al nostro esame con il decreto-legge. E allora con compiacimento noi presentatori dell'emendamento abbiamo constatato che il Governo si è reso conto di come quel testo così limitato dovesse essere ampliato.

Riteniamo che l'emendamento presentato dal Governo sia soddisfacente per noi, anche se, nell'ultima parte del secondo comma dell'emendamento da noi presentato, facevamo riferimento a un'imputazione di oneri per il decollo industriale delle zone sinistrate. Dicevamo che si doveva fare riferimento alle procedure della legge del 1976, n. 183, e alla legge del 14 maggio 1981, n. 219. Il Governo ha ritenuto nel suo emendamento di dover sopprimere quest'ultima parte del nostro emendamento. Ritengo che ci siano buone ragioni a spingere il Governo a fare questo. Credo che il Governo si sia preoccupato di non far accavallare alcune procedure previste dalla n. 183 e dalla n. 219 in modo che non potessero sorgere inconvenienti e disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni che stiamo per emanare.

Quindi riteniamo opportuno ritirare l'emendamento 8.1. Non so, signor Presidente, se la numerazione è esatta, perchè è mutata nell'ultima stampa. Ad ogni modo mi riferirò al testo che ho sotto gli occhi. Ritiriamo l'emendamento 8.1 e votiamo l'emendamento 8.12, presentato sulla stessa materia dal Governo.

Ricordo inoltre che il nostro emendamento 8.2 prevedeva la possibilità per il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno di dare una struttura all'ufficio previsto nell'articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge perchè nell'ultimo comma — lo leggo per

mia memoria — si dice che, per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministro per gli interventi per il Mezzogiorno uno speciale ufficio.

Come diceva il senatore Modica, non sappiamo come questo ufficio possa funzionare e con quale personale, per cui ci eravamo posti il problema se non fosse il caso di dare al Ministro per il Mezzogiorno la possibilità di affidare incarichi, certamente di carattere temporaneo, a determinati esperti perchè questo ufficio potesse avere la possibilità di operare in modo concreto. Però il senatore Modica ci ha fatto riflettere sul fatto che una simile ampia facoltà per il Ministro desta grosse perplessità, tant'è che poi ha fatto riferimento ad un suo emendamento con cui si dice che questo ufficio deve funzionare con 10 elementi reclutati nell'amministrazione statale. Vorrei dire al senatore Modica, nel ritirare l'emendamento da noi presentato, che riteniamo di venire incontro alle sue perplessità. Il problema che mi pongo è se sia il caso di accogliere il suo emendamento perchè 10 unità mi sembrano un po' poche perchè questo ufficio possa agire in modo concreto. A questo punto possiamo trovare un accordo per cui, nell'annunciare il ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2, dichiaro che il nostro Gruppo voterà l'emendamento presentato dal Governo 8.12 e prego il senatore Modica e gli altri firmatari dell'emendamento 8.10 di trovare un accordo con il relatore e con il Ministro sul contenuto dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E V I T O , relatore.** Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni che ho già espresso in quest'Aula in occasione della proposta fatta dal senatore Bacicchi di stralcio e quindi mi limiterò ad alcune rapidissime osservazioni.

La prima è che nessuno può mettere in discussione la validità della proposta contenuta nel primo comma dell'articolo 8, cioè l'esigenza di un coordinamento di tutti gli inter-

venti degli organi statali, regionali e degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico ai fini della ricostruzione. Non credo che possa esserci alcun dubbio sull'esigenza di una autorità di coordinamento.

Nel suo diffuso intervento il senatore Modica ha contestato l'articolo 8 nel suo complesso, come ha fatto poi anche il senatore Spadaccia, mentre il senatore Iannelli ne ha difeso l'opportunità. Esiste o non esiste l'esigenza dei poteri straordinari? Circa l'estensione dei poteri, sottopongo al Governo la valutazione se non sia il caso di ritornare al vecchio testo della Commissione con il riferimento specifico al terzo comma dell'articolo 84, visto che il collega Modica ha la preoccupazione che l'estensione a tutto il titolo potrebbe dare motivo di qualche equivoco. Sottopongo alla valutazione del Ministro questa considerazione, se è il caso di tornare alla prima formulazione col riferimento al terzo comma dell'articolo 84.

Ma parlando dell'articolo 84 il collega Modica non mi ha convinto: perchè noi con la legge n. 219 dovevamo dare e abbiamo dato poteri straordinari al sindaco di Napoli per la realizzazione di 20.000 alloggi e non si deve avere la stessa sensibilità relativa all'articolo 32 — perchè questa era la proposta primitiva del Governo oggi estesa all'articolo 21 — per dare procedure particolari relative alla creazione di infrastrutture e quindi procedure di incentivazione industriale che riguardano la zona del cratere, perciò la zona più disastrosa del terremoto? Perchè non si debbono abbreviare i termini di questa operazione? Quindi estendiamo al Ministro competente gli stessi poteri che abbiamo dato al sindaco di Napoli per l'attuazione dei 20.000 alloggi nella città di Napoli. Certo, collega Modica, ci può essere una preoccupazione perchè nella legge n. 219 (parlo prima della preoccupazione di ordine temporale) abbiamo dato un limite ai poteri straordinari del sindaco di Napoli; e forse è opportuno considerare anche qui in questa sede — e sottopongo questo alla valutazione del Ministro — che per la data potremmo fare riferimento agli emendamenti approvati in Commissione in relazione allo spostamento dei termini previsti dalla legge n. 219.

Infatti noi in Commissione abbiamo modificato il termine dell'articolo 21 al 31 dicembre 1982, il termine dell'articolo 32 (c'è un errore di stampa che rilevo in questo momento) egualmente al 31 dicembre 1982. Collega Modica, avendo posto un termine agli interessati per la presentazione delle domande e dei relativi progetti riteniamo questi due articoli, in particolare l'articolo 32, un fatto assolutamente eccezionale e limitato nel tempo proprio dal punto di vista delle iniziative. Ciò giustamente comporta la preoccupazione sua di porre anche un termine ai poteri straordinari. Quindi, se il Ministro è d'accordo, avendo noi posto per tutti e due gli articoli un termine agli interessati per la presentazione delle istanze dei progetti al 31 dicembre 1982, potremmo ritenere, anzi ci auguriamo, che tutta la fase di emanazione di provvedimenti di incentivi dopo la presentazione dei progetti possa concludersi nel giro di sei mesi e quindi portare i poteri straordinari previsti al 30 giugno 1983. Questo proprio per tener conto del fatto che non è un potere attribuito nel tempo senza nessuna limitazione, ma anche per sottolineare che gli interventi previsti in particolare dall'articolo 32 e la stessa urgenza di procedere alla riparazione delle aziende danneggiate pongono la necessità di procedere in modo particolare.

Ma io che avevo promesso di essere breve a questo punto devo concludere dicendo al Presidente che per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento 8.9, contrario all'emendamento 8.3, contrario all'emendamento 8.4. L'emendamento 8.1 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo sono favorevole con quelle considerazioni...

PRESIDENTE. C'è il nuovo 8.14, ex 8.1.

DEVITO, relatore. Sono contrario all'emendamento 8.14. Sono favorevole all'emendamento del Governo con le valutazioni che il Ministro riterrà di fare su quelle proposte avanzate; contrario all'8.5, all'8.13, all'8.6. Favorevole all'8.11 per ovvie ragioni, perchè il proponente sono io, spiegando

(perchè il Presidente non mi ha dato la parola per l'illustrazione) che di fatto formalizziamo all'articolo 8 un comportamento del Governo che in pratica viene già seguito. Il Comitato dei ministri cioè convoca i presidenti delle regioni ogni qualvolta si riunisce per decidere in relazione a iniziative di coordinamento e di indirizzo. Formalizziamo nell'articolo 8 la presenza dei presidenti delle due regioni e quindi credo che questo vada nella direzione delle richieste delle stesse regioni.

Circa l'emendamento 8.10 ho ascoltato l'intervento del collega Jannelli, che mi pare ha offerto la possibilità al collega Modica di concordare in qualche misura l'entità del personale a disposizione. Perciò mi rimetto al Governo. Sono poi contrario agli emendamenti 8.7 e 8.8. Credo che l'8.2 sia stato ritirato. Ho espresso quindi il parere su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Onorevoli colleghi, il 14 maggio 1981 la Gazzetta Ufficiale pubblicò la legge n. 219. A distanza di otto mesi, data di emanazione del decreto di cui stiamo discutendo in questa sede la conversione, dovevamo, come autorità di Governo, constatare una difficile possibilità di decollo della legge n. 219 in termini operativi, dovuta ad un insieme di elementi che sostanzialmente si potevano sintetizzare nella difficoltà di individuare un'unità di comando, di direzione della legge n. 219 stessa. Nel rispondere alle osservazioni fatte sulla necessità o meno di dare, attraverso il decreto, un'indicazione chiara di riferimento alla complessa realtà di soggetti protagonisti della legge numero 219 stessa devo richiamare quanto questa legge prevedeva: una sostanziale collegialità rappresentata dal Consiglio dei ministri e quindi un pluralismo di momenti protagonisti che non riuscivano a trovare l'argomento intorno al quale coordinare le diverse responsabilità e le diverse attribuzioni, così

da definire in modo limpido, persuasivo ed evidente l'itinerario di ricostruzione.

Del resto, dalla stessa opposizione al Governo era venuta più volte la richiesta di individuare (e ricordo in questo senso una mozione votata alla Camera) quella che fu definita un'unità di comando: dalle forze sindacali, dalle autorità locali, dalle forze sociali presenti nelle regioni terremotate. E il decreto-legge, con l'articolo 8, senatore Modica, a questo ha voluto dare una risposta cercando di definire un modo che consentisse alla collegialità del Governo di operare in maniera tale da non trasferire questa collegialità, in modo retorico, al Presidente del Consiglio che naturalmente è il rappresentante dell'unità del Governo, ma dare al trasferimento di questa collegialità i caratteri operativi necessari. Unità di comando quindi era necessaria e unità di comando si è fatta. La scelta del Ministro che doveva esercitare l'opera di coordinamento è nata da una considerazione di carattere pratico. Voglio ricordare, come ho già detto in Commissione, con un certo imbarazzo, perchè non c'è nessuna volontà di assorbimento di poteri, anzi il contrario, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si trova ad essere titolare di una legge, la legge n. 183, che per l'anno 1982 prevede nella zona del terremoto un insieme di opere sul territorio e di incentivazioni industriali superiore all'uguale somma prevedibile, nella migliore delle ipotesi, della legge n. 219 e più che tripla rispetto all'insieme dell'intervento ordinario nella stessa area. Se quindi si doveva individuare un momento dell'autorità amministrativa dello Stato in grado, per le responsabilità e per gli impegni cui era preposto, di esercitare quest'opera di coordinamento, questo non poteva che essere il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, così da realizzare quella saldatura tra la legge n. 219 e la legge n. 183 indispensabile ai buoni effetti della legge stessa. Ma, si chiedeva il senatore Modica, perchè una decretazione di urgenza? Perchè la legge n. 219 era immobile. E che il presidente Verrastro abbia affermato di non avere ancora sperimentato nel proprio territorio alcun atto concreto, è cosa che posso legittimamente credere per-

chè gli atti concreti, conseguiti al decreto-legge, sono stati quelli di rendere operativa quell'azione di coordinamento tra l'amministrazione ordinaria e l'amministrazione straordinaria che è la premessa indispensabile all'azione di ricostruzione stessa.

Perchè, in particolare, l'esigenza di poteri commissariali è legata ai problemi dello sviluppo industriale? Perchè proprio la questione dello sviluppo è quella intorno alla quale si è incentrata l'importante e delicata azione di qualificazione della ricostruzione e perchè questi poteri commissariali ove — e qui dico subito di condividere le proposte del relatore — venissero definiti nell'oggetto, ove venissero limitati nel tempo, ci consentirebbero di sdrammatizzare quegli aspetti che anch'io considero pericolosi e che, ricondotti ad una logica di temporalità e ad obiettivi certi e definiti, diventano funzionali, come debbono essere.

Da questo punto di vista già le azioni compiute dal Ministro al quale sono stati dati questi poteri vanno nel senso giusto: l'individuazione, con il concorso delle comunità montane, delle aree in cui operare l'azione di ricostruzione industriale e di nuovi insediamenti, l'azione volta a definire in tempo breve il riattamento e l'ammodernamento funzionale delle iniziative industriali presenti nell'area del terremoto.

Ma ci sono altri due punti sui quali devo concludere questo intervento. Il primo è che si è in qualche maniera individuato nel capitolo VIII, se non ricordo male, l'insieme dei poteri commissariali disponibili — anche qui condivido l'opinione del relatore che si possa ritornare al terzo comma dell'articolo 84 — per consentire un'azione rispondente, volta per volta, alle necessità dell'area cui questa azione doveva rivolgersi e per rispondere ad un'esigenza avanzata dall'opposizione di mantenersi in ambito certo, quello definito dal terzo comma dell'articolo 84. La seconda è la qualità di questo ufficio per la ricostruzione, sul quale si è appuntata l'attenzione del senatore Modica. Per quanto riguarda l'ufficio per la ricostruzione, non ho problemi a definirne l'entità numerica: so che le 10 unità sono largamente insufficienti; posso assumere il solenne impegno, di fronte

al Senato, che il numero sarà adeguato alle esigenze dell'ufficio della ricostruzione, cioè di un organo snello ed efficace di coordinamento, tale da essere di supporto alle autorità regionali insieme alle quali ho già detto e ripeto in questa sede che intendo procedere nella definizione dell'ufficio, dei suoi compiti, della sua struttura, della sua composizione.

Da questo punto di vista non dovrebbero esserci sorprese per nessuno, perchè ho già detto che interpreto questi poteri cosiddetti commissariali come un sussidio ed un sostegno all'attività delle regioni e delle autorità locali, cioè come un modo per superare eventuali momenti di arresto, ritardi, incertezze che potessero derivare nell'attuazione della legge n. 219; come qualcosa che deve avvenire solo quando vi è concordia di intenti e mai come azione sostitutiva o alternativa alle autorità regionali e locali.

Concludo richiamando a quanto è stato già altre volte detto in sede di Commissione e altrove. Non ci troviamo di fronte a poteri che vengono a sostituirsi ad altri poteri, ma alla determinazione di un itinerario d'urgenza che punta al coordinamento e alla concordia dei poteri, e quelli costituzionali e soprattutto quelli, in termini di pratica dell'amministrazione, che questo decreto tende a definire.

Mi rimetto, per le valutazioni sui singoli emendamenti, alle cose già dette dal relatore, richiamandomi, per quello che riguarda specificamente l'emendamento presentato dal Governo, alle due precisazioni e quindi ai due cambiamenti, che accetto, nella proposta che il relatore ha fatto.

PRESIDENTE. Prego il relatore di formalizzare le precisazioni di cui parlava il ministro Signorile.

DE VITO, relatore. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.14.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, abbiamo ascoltato con molta attenzione le ragioni del relatore e del Ministro. Intanto, vorrei ricordare al relatore che durante la discussione ci ha sempre posto un problema: state attenti a quello che ci hanno detto coloro che abbiamo ascoltato nelle audizioni. Questo serviva al senatore De Vito per far passare l'emendamento all'articolo 16. Onorevole relatore, visto che ci ha voluto ricordare questo problema, sta attento a che cosa hanno detto le regioni e in particolare la regione Basilicata su questo tema. Il presidente Verastro, non di parte comunista, ha detto: quest'articolo 8 è un'invasione di competenza delle comunità montane e delle regioni. Perciò siamo noi che richiamiamo voi alla coerenza.

C'è un'affermazione della Commissione affari costituzionali votata a maggioranza che rileggo, per cui richiamo alla coerenza quei commissari della Commissione affari costituzionali che hanno scritto questo: « l'inopportunità del conferimento operato dall'articolo 8 dei poteri straordinari. . . ». Mi auguro — uso il termine in senso scientifico — che non ci siano schizofrenie, cioè un comportamento in Commissione affari costituzionali e un altro in Aula.

Dice il senatore De Vito: abbiamo fatto già questo per Napoli, ma se vogliamo discutere realmente, dobbiamo ricordare che abbiamo compiuto l'operazione Napoli dando al sindaco, rappresentante legittimo eletto da quella città, poteri straordinari. L'operazione compiuta dall'articolo 8, come dice l'onorevole Verrastro, presidente della giunta della Basilicata — ed ha ragione — non è un'operazione di investitura di poteri straordinari delle autonomie, ma un'operazione di spoliazione dei poteri delle autonomie, sia delle comunità montane che delle regioni.

L'analogia, senatore De Vito, non regge. E non regge nemmeno nel merito perchè una cosa è costruire 20.000 alloggi, altra cosa è gestire le incentivazioni, il credito industriale, le infrastrutture, le questioni dello sviluppo. Lasciamo stare allora la questione delle analogie.

Dice il Ministro: io debbo far presto. Chi mai ha negato i poteri di coordinamento? Per far presto c'è un potere previsto dalla legge n. 219 che noi non neghiamo: il potere sostitutivo in caso di inadempienze. È il massimo di potere che la legalità costituzionale, sia pure con qualche strappo, consente e ad esso non facciamo obiezione. Pertanto, siccome abbiamo ascoltato realmente le cose dette sia dal Ministro che dal relatore, ci consentirete di dire che non ci hanno persuaso. Badate alla rilevanza eccezionale della questione; qui si rischia di procedere continuamente per strappi alla Costituzione e con attacchi formidabili al sistema delle autonomie e lo ha dimostrato l'intervento del relatore citando il precedente di Napoli. Domani, se si vorranno commissariare altre realtà del nostro paese, si citerà l'esempio dell'articolo 8, perchè è la prassi che crea situazioni tali, per poi andare avanti.

Noi non neghiamo la questione dell'unità di comando, siamo stati talmente sensibili alle vostre argomentazioni che nell'emendamento 12.14 siamo stati noi prima del Governo a proporre l'unificazione della gestione dell'articolo 21 e dell'articolo 32. Non è in discussione l'unità di comando, è in discussione — ecco la questione fondamentale — la nostra, se volete, incapacità di compren-

dere: è un nostro limite. Che cosa c'entra con lo sviluppo industriale l'attribuzione di poteri straordinari, che, badate, incidono in un punto rilevante dell'ordinamento? Come è stato detto nella Commissione affari costituzionali, si commissariano le autonomie locali: regioni e comunità montane.

Queste, signor Presidente, le ragioni della nostra proposta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 8.14. Di qui l'invito ad essere coerenti rivolto al relatore rispetto agli appelli che faceva precedentemente e, mi auguro, almeno ai commissari della Commissione affari costituzionali.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bacicchi, Rossanda, La Porta, Antoniazzi, Angelin, Martino, Corallo, Pieralli, Fermariello, Bellinzona, Calamanorei, Merzario, Berti, Miana, Pinna, Pollidoro, Benassi, Mola, Flamigni, Montalbano, Ottaviani, Segga, Vitale Giuseppe, Conterno degli Abbati, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 8.14, presentato dal senatore Modica e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Amadeo, Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Ariosto, Avellone, Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua,

Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bondi, Borzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi, Calamandrei, Calice, Canetti, Carlassara, Castelli, Cazzato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa, D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Arezzo, Da Roit, De Giuseppe, Della Briotta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino,

Fabbi, Falcucci, Fallucchi, Felicetti, Ferrariello, Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Fimognari, Finessi, Fiori, Flamigni, Forma, Forni, Foschi, Fossa, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giacometti, Giovannetti, Granelli, Granzotto, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, Lapenta, La Russa Vincenzo, Lavezari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi,

Macaluso, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Margotto, Mariotti, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni,

Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Miraglia, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morlino, Murmura,

Neri,

Oriana, Ossicini,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Pastorino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinto, Pittella, Pollastrelli, Polidoro,

Rastrelli, Ravaioli, Ricci, Riggio, Roccamonte, Romanò, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sassone, Scardaccione, Scavarolli, Schiano, Sega, Segnana, Segreto, Senese, Sestito, Sica, Signorello, Spadaccia, Spano, Spezia, Spinelli, Stammati, Stanzani Ghedini, Stefani,

Talassi Giorgi, Tanga, Tedesco Tatò, Tolomelli, Tonutti, Toros,

Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Venanzi, Vernaschi, Vettori, Vignola, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Calarco e Fassino.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 8. 14:

Senatori votanti	211
Maggioranza	106
Favorevoli	92
Contrari	119

Il Senato non approva.

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 21,45.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,50).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere ora alla votazione dell'emendamento 8.12, presentato dal Governo, con l'avvertenza che tale emendamento, a seguito della discussione e dei chiarimenti intervenuti, deve intendersi così modificato: *al primo comma le parole: « titolo VIII » e seguenti fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: « terzo comma dell'articolo 84 della stessa legge. Detti poteri cessano alla data del 30 giugno 1983 ».*

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Signor Presidente, presento, a nome della Commissione, la seguente, ulteriore proposta di modifica all'emendamento 8.12, tendente ad aggiungere al termine dell'emendamento le parole: «preordinati alla realizzazione di nuovi impianti industriali con investimenti sino a 24 miliardi di lire e le cui domande siano presentate entro il 31 dicembre 1982 ».

BACICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACICCHI. Volevo solo un chiarimento perchè ricordo che il relatore aveva proposto la data del 31 dicembre 1982 in analogia con quanto previsto all'articolo 17. Ora lei ha letto un momento fa: 30 giugno 1983. Vorrei sapere qual è la data che votiamo.

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DE VITO, relatore**. Collega Bacicchi, lei parla della cessazione dei poteri. Quando io ho accettato la proposta del senatore Modica di limitare nel tempo i poteri straordinari, ho spiegato che, già nel disegno di legge di conversione approvato dalla Commissione, i termini per la presentazione delle domande sia per l'articolo 21 che per l'articolo 32 sono stati fissati al 31 dicembre 1982. I poteri di cui agli articoli 21 e 32, se non si presentano le domande, per lo meno alcuni di quei poteri, non si possono esercitare. Quindi diamo solo 6 mesi di tempo, per gli articoli 21 e 32, per l'esercizio dei poteri straordinari per le incentivazioni. Siccome il termine per la presentazione delle domande scade il 31 dicembre 1982, non possiamo far cessare i poteri a quella data perchè il primo gennaio non so chi risponderebbe alle domande. Questo è il problema.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Penso che la stanchezza stia giocando un brutto scherzo all'onorevole relatore perchè con queste due modificazioni si alterano completamente il concetto logico e la consequenzialità tecnica dell'emendamento. Occorre tener presente che col primo comma dell'emendamento il Governo e il relatore sono d'accordo nel conferire al Ministro i poteri straordinari di cui all'articolo 84, della legge n. 219, il che non varia molto rispetto ai poteri straordinari di cui al titolo VIII: è la stessa cosa, è una semplice definizione nominalistica. Quello che viceversa modifica sostanzialmente il

concetto è la limitazione che adesso il relatore introduce in relazione al secondo comma, quando con il primo comma sono stati conferiti al Ministro poteri straordinari che sono incompatibili con le limitazioni di cui al secondo comma. Infatti, se il Ministro ha tutti i poteri straordinari di commissario in relazione agli articoli 21 e 32, non si capisce come al secondo comma, dove i provvedimenti riguardano soltanto l'esplicazione dell'articolo 21, questi poteri devono essere limitati nel tempo e nell'importo, come dall'emendamento del relatore. Quindi, per una chiarificazione di ordine legislativo e per una responsabilità di ordine parlamentare, inviterei il relatore a riflettere su queste contraddizioni di fondo. Mi meraviglia che il Ministro, che ha strenuamente difeso le sue facoltà di commissario, intenda adesso rinunciare con questa norma limitativa.

PRESIDENTE. Il Governo, che è il presentatore dell'emendamento, è d'accordo sulle modifiche proposte?

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore De Vito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Modica e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e fatto salvo quanto disposto per le spese autorizzate ai precedenti articoli 7 e 8 ».

9.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« All'autorizzazione di cassa iscritta al capitolo 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1982 nell'importo di lire 1.500 miliardi, viene aggiunto l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi residuo dall'esercizio finanziario 1981 ».

9.2 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, BOLLINI, MODICA, IANNARONE, DI MARINO, MOLA, VALENZA

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . L'emendamento 9.1 si illustra da sè. Desidero annunciare, per non dover intervenire di nuovo, il mio voto favorevole all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bacicchi e da altri colleghi del Gruppo comunista.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento abbia notevole importanza in questo decreto. I colleghi mi scuseranno se mi rifaccio il più rapidamente possibile ad alcuni precedenti.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, il chiasso rallenta il ritmo dei lavori ed è inutile poi lamentarsi per il protrarsi delle sedute quando il vostro comportamento contribuisce al rallentamento dei lavori. Vi prego di ascoltare in silenzio l'intervento del senatore Bacicchi.

B A C I C C H I . La questione della congruità dei finanziamenti previsti in bilancio per la realizzazione dell'opera di ricostruzione e prima ancora di quella per sopperire all'esigenza dell'emergenza è stata da noi sollevata nel corso della discussione sul bilancio ed ampiamente trattata nei lavori della Commissione bilancio della nostra Assemblea.

Volevamo renderci conto se c'erano le disponibilità per affrontare in modo adeguato i gravi problemi che tuttora si pongono nelle zone terremotate. Ebbene, abbiamo avuto una rappresentazione della situazione che quanto meno non era completa, in quanto i Ministri del bilancio e del tesoro sono venuti ad illustrarci come era stato suddiviso il fondo di 2.000 miliardi iscritto per competenza nel bilancio 1981 e ci hanno spiegato che era stato distribuito per 1.900 ed oltre miliardi, per la quasi totalità. È rimasto ignoto — non voglio dire che sia stato di proposito na-

scosto — a noi, alla Commissione ed all'intera Assemblea, che era intervenuto un ulteriore elemento su quello stanziamento di 2.000 miliardi e precisamente un'autorizzazione di cassa per soli 500 miliardi. Era inevitabile quindi che 1.500 dei 2.000 miliardi del 1981 finissero tra i residui passivi.

Nel bilancio di previsione del 1982, all'articolo 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, figura uno stanziamento di competenza per 2.000 miliardi ed una autorizzazione di cassa per 1.500 miliardi.

Come i colleghi sanno, questi 1.500 miliardi rappresentano il totale delle erogazioni possibili nell'anno finanziario 1982. Con questi 1.500 miliardi di cassa si dovrebbe far fronte, secondo gli accertamenti che la Commissione speciale ha voluto compiere, alle seguenti incombenze. Il commissario straordinario di Governo deve avere sul conto 1981 716 miliardi per far fronte agli impegni che già ha assunto e a pagamenti in parte già fatti grazie ad una partita di dare ed avere molto complicata, nella quale figurano anche prestiti che sono stati fatti addirittura con enti locali.

Le nuove spese del 1982, che lo stesso articolo 9 attribuisce a questo fondo, dovute sempre all'emergenza, per pagamento di albrghi, per opere di assistenza, per completare la rimozione di macerie e così via, ammontano a 310 miliardi al netto del prestito BEI, che è già previsto che il Ministro possa incassare a norma dello stesso articolo 9.

Si tratta quindi per l'emergenza per residui del 1981 e per il 1982 (ma tutti ricadenti nell'esercizio 1982), di ben 1.026 miliardi. Ognuno può far un conto e vedere che i miliardi disponibili per tutto il resto sono 474. Con questi si dovrebbe far fronte alle seguenti incombenze: per le piccole riparazioni di cui si parla all'articolo 7 giacciono domande già inoltrate, e vi è il limite per un totale di 1.070 miliardi che dovrebbero essere pagati dai comuni sempre sui famosi 1.500 miliardi. È possibile senza dubbio, signor Presidente, che parte dei richiedenti i contributi, di cui all'ordinanza n. 80 del commissario straordinario del Governo, rinuncino al contributo

stesso. Ma comunque si tratta di 1.070 miliardi e se anche una metà dei richiedenti rinunciassero al contributo saremmo già oltre le disponibilità di cassa. Peraltro rimangono tutti i residui delle assegnazioni del CIPE del 1981 perchè, se non si provvede altrimenti, nemmeno una lira sarebbe data dei residui che spettano alle regioni per 612 miliardi, dei quali debbo dire per esempio che la regione Basilicata fino a questa data non ha avuto una sola lira. 44 miliardi spettano ancora a questo titolo alle amministrazioni statali ed ulteriori 138 miliardi ai comuni per quanto riguarda le case sparse per le quali l'intervento doveva partire immediatamente; si doveva fare subito. In totale, qualora considerassimo che soltanto la metà delle somme per le piccole riparazioni venga spesa e tutte le altre assegnazioni del 1981 fossero date così come sono state assegnate, si tratterebbe di 1.369 miliardi che vanno ad aggiungersi ai 1.026 per le spese del commissario straordinario. Come si vede siamo già a 2.400 miliardi circa. E sono sempre e soltanto 1.500 quelli che figurano invece nell'autorizzazione di cassa. Si deve pensare che per tutte le cose che qui sono state dette e decise e richieste, per lo stesso ufficio del Ministro per il Mezzogiorno, non quantificato nel numero delle persone da assumere ma evidentemente ben superiore a quei dieci che noi indicavamo, poichè il nostro emendamento è stato respinto, e per tante altre cose che sono state previste e per le quali si dice che c'è la massima urgenza, per tutto questo non ci sarebbe una lira, essendo carenti addirittura per le assegnazioni dell'anno scorso. Ora a questo punto è evidente che quello che chiediamo con l'emendamento — vale a dire che ai 1.500 miliardi che sono iscritti nell'autorizzazione di cassa siano aggiunti altri 1.500 miliardi detraendoli dai residui passivi che si sono accumulati nel 1981, portando l'autorizzazione di cassa quindi a 3.000 miliardi — è assolutamente indispensabile.

Si è sviluppata una discussione se era questa la sede nella quale bisognava fare questa operazione, o se la sede dovesse essere un'altra, quella del bilancio che dovremo ancora discutere e così via. Ebbene, noi riteniamo

che questa è la sede. Sosteniamo che questa è la sede proprio perchè altre volte abbiamo deciso, credendo di aver dato con questo le possibilità di spendere effettivamente, di fare le cose che si erano decise e poi ci siamo trovati di fronte a decreti del Ministro che non conoscevamo, che ignoravamo e che dimostravano nella maniera più evidente che mentre noi decidevamo una cosa si decideva in altra sede quanto occorreva perchè quella cosa non fosse fatta.

Questa è la ragione, signor Presidente, per la quale noi abbiamo presentato questo emendamento e lo sosteniamo. Vorrei dire che potrebbe essere formulato anche con maggiore chiarezza. Al momento nel quale lei lo porrà in votazione io potrei anche darle una formulazione un po' più precisa per quanto si riferisce alle ultime parole dell'emendamento, formulazione che ho predisposto e che le porterò togliendo quella parola « residuo » che non si capisce bene da che cosa deriva e dicendo: « detraendolo dai residui passivi maturati nel 1981 ». (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . La formulazione esatta della sua proposta credo debba suonare così: alle parole « residuo dall' » occorre sostituire le altre: « detraendolo dai residui passivi maturati nell' ».

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E V I T O , relatore.** Signor Presidente, credo a quest'ora della notte, con tutto il rispetto per il collega Bacicchi, io non debba ripetere a questa Assemblea le motivazioni che, già in sede di replica alla discussione generale, ho dato in relazione al parere contrario del relatore e della Commissione circa l'inserimento nel decreto-legge di un articolo di autorizzazione di cassa, così come proposto dall'emendamento del collega Bacicchi.

La materia è stata oggetto di lunghe discussioni all'interno della Commissione speciale per il terremoto, nonché della Commissione bilancio, sia per le ragioni di principio in relazione ai problemi di inserire in determinati specifici provvedimenti legislativi

vi le specifiche autorizzazioni di cassa, sia per ragioni relative al merito, in quanto nella riunione e della Commissione bilancio e della Commissione speciale per il terremoto si è sottolineato che l'adeguamento dello stanziamento di cassa avverrà nella sede dell'approvazione del bilancio preventivo 1982, all'esame di questa Assemblea fra alcune settimane; tra l'altro, con un impegno del Governo ad adeguare lo stanziamento in relazione alle osservazioni fatte dal collega Bacicchi e in gran parte condivise dal relatore, come ho avuto modo di spiegare nella replica alla discussione generale.

Sono contrario anche all'emendamento 9.1 del collega Spadaccia, che fra l'altro è in coerenza con suoi emendamenti già precedentemente presentati, per non far gravare sull'articolo 3 della legge n. 219 gli oneri relativi agli articoli 7 e 8 (cioè lieve riparazione e coordinamento e attuazione della legge); quindi valgono le risposte addotte a motivazione del parere negativo sui precedenti emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , *ministro per i beni culturali e ambientali.* Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1 presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Bacicchi e altri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario:*

Art. 2.

I comuni interessati al programma edilizio previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della citata legge n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per l'edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.

Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario:*

Sopprimere l'articolo.

2.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Do per illustrato il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento.

D E V I T O , *relatore.* Mi dichiaro contrario.

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 2, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 3.

Fino a quando le regioni Campania e Basilicata non avranno provveduto ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e comunque per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del Genio civile.

La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.

La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Nei comuni di cui al primo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

* **SPADACCIA**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SPADACCIA**. Do per illustrati tutti gli emendamenti soppressivi degli articoli aggiunti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Una volta per tutte spiegherò il motivo della presentazione di questi emendamenti soppressivi. Il motivo è il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione. Ritengo che ci sia una sede propria per approvare queste norme ed è il disegno di legge di riforma e di integrazione della legge n. 219.

Secondo motivo. Ciascuno di questi emendamenti soppressivi ha dei motivi di merito, alcuni dei quali — per esempio quello relativo alle garanzie di resistenza antisismica della ricostruzione che andiamo ad affrontare — ho già avuto almeno un paio di volte occasione di illustrarli durante l'esame degli articoli del decreto-legge.

Ciascuno di questi emendamenti soppressivi ha, quindi, motivazioni specifiche. Non ritiro questi emendamenti, pur sapendo che non incontrano il consenso dei colleghi, nemmeno dell'opposizione comunista, perchè voglio che ne rimanga traccia per il dibattito alla Camera, dove spero che il Gruppo radicale dispiegherà un'opposizione a questo decreto-legge almeno altrettanto puntuale di quella che ho cercato di fare io questo pomeriggio e questa notte.

Colgo l'occasione per dire che non ho ritrovato l'emendamento soppressivo ad uno di questi articoli che io avevo sicuramente preparato, perchè ne ho una brutta copia, precisamente all'articolo 16. Fortunatamente è stato presentato dai compagni comunisti un

emendamento analogo e con le stesse motivazioni con cui lo illustreranno i compagni comunisti dico che quell'emendamento soppressivo è anche mio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE VITO, relatore. Esprimo parere contrario.

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, tramite i provveditori regionali alle opere pubbliche competenti, i progetti predisposti, dai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree e, sentita la regione competente, sottopone al CIPE il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli comuni dei fondi necessari. La spesa è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini è stato

presentato l'emendamento 4.1, tendente a sopprimere l'articolo.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su tale emendamento.

DE VITO, relatore. La Commissione è contraria.

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 5.

I comuni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e 13 novembre 1981, previa delibera del consiglio comunale, che dovrà essere trasmessa per le opportune verifiche alla Presidenza della Giunta regionale ed al prefetto competente per territorio, sono autorizzati ad iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio per l'anno 1982 gli impegni maturati per l'assunzione o convenzionamento di personale straordinario utilizzato per le esigenze insorte a causa dei fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 cui non sia risultato possibile far fronte con fondi comunali o con contributi commissariali.

La spesa, nella parte in cui non possa essere finanziata mediante economie su altre voci di bilancio, su richiesta dei comuni e previa delibera del CIPE, è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « I comuni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e 13 novembre 1981 », con le altre: « I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981 ».

5.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981 possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio ».

5.2 **LA COMMISSIONE**

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E V I T O , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento 5.1. L'emendamento 5.2 si illustra da sè.

Z A M B E R L E T T I , ministro senza portafoglio per la protezione civile. Il Governo è contrario all'emendamento 5.1 e favorevole all'emendamento 5.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dai senatori

Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 6.

I comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata che non applichino le imposte e le sovrimeposte previste dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, non decadono dai benefici di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge.

Ai soggetti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla legge, di conversione, 14 maggio 1981, n. 219, non si applica l'addizionale di cui all'articolo 17 del decreto-legge citato nel comma precedente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Vito è stato presentato l'emendamento 6.1, tendente a sopprimere l'articolo.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z A M B E R L E T T I , ministro senza portafoglio per la protezione civile. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 6, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 7.

Le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, non si applicano nei confronti dei comuni delle regioni Campania e Basilicata, classificati disastri o gravemente danneggiati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 1981, che abbiano deliberato la riorganizzazione degli uffici entro il 31 dicembre 1981.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato dal senatore De Vito l'emendamento 7.1, tendente a sopprimere l'articolo.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 7, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 8.

Nel riparto dei fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 1-bis di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorità ai finanziamenti di strutture sanitarie o di comple-

tamento di strutture sanitarie site in comuni disastri o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti.

(È approvato).

Art. 9.

Per il biennio 1982-1983 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla costruzione di strutture sanitarie di base ed uffici socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastri o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

All'emendamento 9.1, al primo comma, sopprimere le parole: « ed uffici socio-sanitari ».

9.1/1 CALICE, FERMARIELLO, MOLA, IAN-
NARONE, DI MARINO, FELICETTI,
CORALLO, PIERALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il biennio 1982-1983 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base ed uffici socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastri o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

Per l'esecuzione dei lavori l'Istituto è autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,

n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto ».

9.1

DE VITO

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Comprendiamo le ragioni per cui i fondi dell'INAIL debbano andare prioritariamente nelle zone del cratere a ripristinare strutture sanitarie, ma prego i colleghi di riflettere se questi soldi possono servire per fare uffici delle unità sanitarie locali. Noi siamo d'accordo a dire che si facciano strutture sanitarie di base ma agli uffici si pensi in un momento successivo.

Consequentemente proponiamo di sopprimere le parole: « uffici socio-sanitari ».

DEVITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVITO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 è un'integrazione dell'emendamento già approvato in Commissione, relativo al primo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEVITO, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Calice.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Il Governo è contrario all'emendamento Calice e favorevole all'emendamento De Vito.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 9.1/1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore De Vito, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

Art. 10.

L'espressione « voto limitato » contenuta nell'articolo 14, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.

(*E approvato*).

Art. 11.

All'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al primo comma, le parole da: « Nel settore agricolo », fino a « l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco », sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981 e del 22 maggio 1981. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavo-

rato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale *una tantum* di lire 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari ».

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 11 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sopprimere l'articolo.

11.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

D E V I T O , *relatore.* Contrario.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile.* Contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 11, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 12.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere ai professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia urbanistica a

favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni Campania e Basilicata.

Le tariffe professionali in vigore sono ridotte del 50 per cento per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le determinazioni di cui ai commi precedenti prevalgono sulle convenzioni stipulate ancorchè perfette.

(E approvato).

Art. 13.

Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte di tecnici abilitati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sopprimere l'articolo.

13.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E V I T O , *relatore.* Contrario.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile.* Contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 13, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 14.

Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni terremotate fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sostituire le parole: « regioni terremotate », con le altre: « regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ».

14.2 DE VITO

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEVITO, relatore. Contrario al 14.1.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile. Contrario al 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori

Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore De Vito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 15.

Il CIPE è autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sopprimere l'articolo.

15.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo le parole: « programma 1982 » inserire le altre: « di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

15.2 DE VITO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E V I T O , relatore. Contrario all'emendamento 15.1, evidentemente favorevole al 15.2.

Z A M B E R L E T T I , ministro senza portafoglio per la protezione civile. Contrario al 15.1, favorevole al 15.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore De Vito. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 16.

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro 21 novembre 1981, di approvazione della delibera n. 17, adottata dalla Commissione regionale per l'impiego, della Campania, il 20 novembre 1981, concernenti l'avviamento al lavoro di manodopera disoccupata della Campania e della Basilicata non si applicano nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Sopprimere l'articolo.

16.1 **MOLA, FERMARIELLO, BACICCHI, CALICE, VALENZA, MODICA, IANNARONE, DI MARINO**

MOLA . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **MOLA .** Su questo emendamento, che ritengo molto delicato, vi sono già stati alcuni accenni nella discussione generale di ieri sera e nell'intervento del collega Bacicchi in apertura di seduta. Vorrei pregare i colleghi di prestare attenzione a questa questione molto delicata perchè dobbiamo assumerci, con piena consapevolezza, la responsabilità delle decisioni a cui perveniamo. Mi fa piacere che sia presente per il Governo il ministro Scotti che è stato ministro del lavoro e conosce molto bene la situazione della disoccupazione di Napoli e della Campania.

Con l'articolo 16 voluto dalla maggioranza in Commissione si propone di non applicare il decreto del Ministro del lavoro del 21 novembre 1981 per quanto riguarda l'avviamento al lavoro di manodopera disoccupata negli enti locali e nelle Unità sanitarie locali. Questo decreto del Ministero del lavoro è la traduzione in norma di legge della delibera n. 17 della commissione regionale per l'impiego, della Campania, commissione istituita con la legge n. 140 del 1981 di riforma sperimentale del collocamento nelle regioni colpite dal terremoto.

Che cosa stabilisce questa delibera n. 17 e quindi il decreto del Ministro del lavoro? Stabilisce che per quanto riguarda l'avviamento al lavoro dei disoccupati negli enti locali, negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche, per quanto riguarda le mansioni esecutive, non le mansioni direttive e di concerto, l'avviamento non viene effettuato attraverso concorso ma attraverso la graduatoria degli iscritti al collocamento della Campania. Lo scopo di questo decreto è il seguente: contribuire a incrementare l'avviamento

al lavoro dei disoccupati per richiesta numerica, secondo la graduatoria dell'ufficio di collocamento. L'avviamento al lavoro dei disoccupati a Napoli e in Campania per richiesta numerica attualmente avviene già in misura molto limitata. L'avviamento al lavoro avviene prevalentemente per concorso, per assunzione diretta, per richiesta nominativa e per il cosiddetto passaggio di cantiere.

In questa situazione, qualora venisse approvato l'articolo 16 al nostro esame, si correrebbe il rischio di un'ulteriore perdita di credibilità dei disoccupati napoletani e della Campania nel servizio di collocamento di Stato e si correrebbe il rischio di ritornare al movimento delle liste di lotta dei disoccupati organizzati che chiederanno di nuovo l'assunzione per titolo preferenziale dei disoccupati iscritti nelle liste di lotta.

Quindi, a mio avviso, l'articolo 16 contribuisce a rafforzare il rischio di ritornare al movimento dei disoccupati organizzati in base alla lista di lotta, contribuisce a ritornare alla situazione del periodo del ministro Foschi (tutti ricordano l'episodio dell'incontro del ministro Foschi con i disoccupati napoletani l'anno scorso), significherebbe quindi assestare un colpo ad un esperimento di riforma del collocamento che si sta attuando nelle regioni Campania e Basilicata.

Tutto ciò che ho detto in sintesi riguarda il merito della questione. Ma c'è anche una questione di metodo di elaborazione delle leggi, di metodo di produzione legislativa, una questione che gli esperti in materia chiamerebbero di estetica legislativa. Che cosa voglio dire? Voglio dire che al Senato vi è un disegno di legge, il disegno di legge numero 1602, che corrisponde al disegno di legge 760 mandatoci dalla Camera dei deputati e approvato da quel ramo del Parlamento, che riguarda norme in materia di servizio dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro. Si tratta del disegno di legge di riforma del collocamento, a suo tempo presentato dal ministro del lavoro Scotti, presente alla nostra riunione. Se il collega Jannelli consente e non distrae il ministro Scotti, mi stavo riferendo al disegno di legge n. 860 da

lei presentato, onorevole Ministro, a suo tempo alla Camera dei deputati e che ora è all'esame del Senato con il numero 1602.

Ritengo che la questione che viene affrontata con l'articolo 16 dovrebbe essere esaminata nella sua sede naturale, cioè quando si discuterà il disegno di legge n. 1602 già assegnato alla Commissione lavoro del Senato, cioè all'11ª Commissione. In quella sede si potrà effettuare una verifica anche della legge n. 140 del 1981 di riforma sperimentale del collocamento in Campania e in Basilicata.

Quindi per questi motivi innanzi tutto di merito e in secondo luogo di metodo abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 16 la cui approvazione consideriamo un grave errore e invitiamo i colleghi della maggioranza a riflettere sulla decisione che stiamo per prendere. Vorrei pregare il ministro Scotti di esprimere il suo parere su questa questione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E V I T O , relatore. Signor Presidente, in sede di replica al termine della discussione generale, ho già spiegato le ragioni per cui la Commissione è contraria alla soppressione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S I G N O R I L E , ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 16. 1.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Avrei preferito che la maggioranza avesse ritirato questo ar-

titolo aggiuntivo. Evidentemente mi sono illuso.

Francamente mi aspettavo da parte dei compagni socialisti un atteggiamento più cauto su questa delicata questione; l'articolo infatti incide in modo pesante su un problema assai serio che riguarda il rapporto delle istituzioni con i disoccupati e con i sindacati. Già il compagno Mola al riguardo ha spiegato attraverso quali traversie siamo passati. Siamo passati attraverso un mare di chiacchiere del collega Foschi e anche del collega Di Giesi, attuale ministro del lavoro. Qualche risultato interessante, si è avuto proprio quando si è approvata una sorta di riforma stralcio sperimentale del collocamento, per le zone terremotate. La riforma ha teso a dare credibilità al collocamento, in primo luogo attraverso una revisione delle liste dei disoccupati e l'assunzione attraverso tali liste. Siccome nella realtà questo non è avvenuto, la credibilità di quella riforma è già diminuita. Vi è sempre il problema di rilanciare la riforma. E mentre qui al Senato, in Commissione Lavoro, si sta discutendo proprio di questa questione, con questo articolo, surrettiziamente, si fa saltare tutto in aria. E per giunta si appesantisce un decreto già infarcito di questioni non pertinenti, che ne rendono difficile la conversione.

Per questo abbiamo sperato che nell'interesse dei terremotati il relatore ritirasse questo articolo. Siccome così non è stato, confermiamo il nostro voto contrario e ci auguriamo che alla Camera questa questione possa essere risolta nel modo giusto.

Siamo quindi favorevoli all'emendamento soppressivo presentato dal nostro Gruppo.

M A N C I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro di essere contrario all'emendamento soppressivo del collega Mola; ritengo sia doveroso, da parte del nostro Gruppo, precisare le ragioni per cui siamo contrari alla soppres-

sione di un articolo inserito in Commissione dopo un approfondito e sofferto esame.

La commissione, istituita ai sensi della legge n. 140, ha travalicato i poteri che quella legge le aveva conferito. Non è solo una mia opinione: in nessuna norma della legge n. 140 si trova traccia di un potere attribuito ad una commissione amministrativa di interferire nell'organizzazione degli enti locali, che è costituzionalmente garantita. (*Intervento del senatore Fermariello*). In effetti programmare, coordinare, dare indirizzi non significa sottrarre potere, che la Costituzione attribuisce agli enti locali; anche il conseguente decreto del Ministro del lavoro si appalesa illegittimo per questa parte, perché delle due l'una: o crediamo nelle autonomie e le autonomie hanno tra le loro specifiche peculiarità l'autorganizzazione, oppure non vi crediamo, e le autonomie possono anche cambiare dal punto di vista del rilievo istituzionale. Una commissione amministrativa, che sottragga agli enti locali il potere di autorganizzazione, a dir poco è estranea alla cultura giuridica di un paese, a tradizione democratica come il nostro. Questo può avvenire in altri paesi, ma non potrà mai essere legittimo in un paese a regime democratico come l'Italia. (*Vivi applausi dal centro*).

Questo è il primo aspetto del problema. Altro aspetto. Il collega Fermariello ricorda il tormento vissuto in occasione della approvazione della legge 140. In quest'Aula si registrò una particolare attenzione da parte della Sinistra indipendente alle osservazioni del collega De Vito; durante il dibattito ci fu anche una sospensione dei lavori.

I poteri della commissione regionale da che cosa possono derivare? Da una legge dell'ordinamento. Una legge dell'ordinamento, che dia attuazione ad una norma costituzionale, ha un rilievo diverso di una legge ordinaria. L'autonomia riconosciuta all'ente locale deve essere totale: se una legge ordinaria ne comprime o ne riduce una sfera, la illegittimità diventa piuttosto palese. L'autorganizzazione, sulle cui modalità di gestione vuole incidere la legge 140, non deve avere limiti; se li ha, deve essere chiara la fonte che ha limitato siffatto potere ai co-

muni. Nel caso di specie non v'è neppure una delega espressa in direzione degli enti locali. Chi ha conferito ad una commissione di natura amministrativa il potere di dettare legge nei confronti dei comuni? La legge 140? Non trovo in nessun articolo e in nessun comma degli articoli riferiti alla legge 140 il riconoscimento di una potestà così sconcertante. E se anche ci fosse, io sostengo che la norma non sarebbe compatibile con gli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Qui non si tratta di mettere in forse in Campania tutta la gestione della manodopera disoccupata. Si tratta di eliminare dalla gestione del collocamento, che avviene anche in maniera abbastanza contraddittoria sul territorio, il potere sottratto alla competenza degli enti locali; questo è tutto. Non scomodiamo, adesso, i sacri principi, non annunciamo sciagure a Napoli: la disoccupazione napoletana, pur grave e preoccupante, non può essere pagata con una interferenza, che sarebbe davvero gravissima dal punto di vista istituzionale, nei poteri degli enti locali.

F E R M A R I E L L O . Ci sembrava argomento da disegno di legge, non da decreto.

M A N C I N O . Il collega Fermariello assume che abbiamo un disegno di legge di disciplina generale della legge sul collocamento. Dobbiamo ammettere che siamo arrivati a questo assurdo: mentre la mobilità all'interno del nostro paese poteva interessare un'area come Milano o Torino, abbiamo fatto un esperimento cavia nelle zone più disastrose del Mezzogiorno, quelle colpite dal terremoto del 23 novembre; i cui risultati dirompenti fanno anche le stesse organizzazioni sindacali e numerosissimi sindacati della sinistra della mia provincia che hanno sollecitato la soppressione delle disposizioni relative al collocamento nei confronti degli enti locali. Ritengo che è inconferente il rilievo che dinanzi al Parlamento si discute di una riforma di carattere generale. Qui si tratta di ripristinare una regola che è stata violata attraverso decisioni

adottate da una commissione amministrativa e da un decreto di dubbia costituzionalità qual è quello del Ministro del lavoro. Sono questi i motivi e gli unici motivi che hanno indotto il nostro Gruppo e la maggioranza a sostenere la opportunità della introduzione di un emendamento riabilitativo degli enti locali. *(Vivi applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 16, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Art. 17.

La legge 14 maggio 1981, n. 219, è così modificata:

all'articolo 14, nel secondo comma, le parole: « nel termine perentorio del 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « nel termine del 30 giugno 1983 »;

all'articolo 21, nel terzo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 22, nel secondo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 24, nel terzo comma, le parole: « 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1983 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Dopo l'alinea, inserire il seguente capoverso:

all'articolo 9, all'ottavo comma, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle altre: « entro il 31 dicembre 1982 ».

17.1 MANCINO, D'AMELIO, MANENTE
COMUNALE, SALERNO, LAPENTA,
SCARDACCIONE, FALLUCCHI, FER-
RARA Nicola, COLOMBO Ambro-
gio, CAROLLO

All'emendamento 17.2, al secondo capoverso sopprimere le parole: « nonchè di convenienza economica »;

al quarto capoverso, aggiungere in fine le parole: « e risultino certificati nell'apposita scheda dei danni »;

al decimo capoverso, dopo le parole: « Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno » inserire le altre: « previo parere di una Commissione istituita presso ogni regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e composta da un delegato del Presidente della Giunta regionale che la presiede, da tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato, dall'Intendente di finanza ».

17.2/1 CALICE, MOLA, VALENZA, IANNARONE,
FERMARIELLO, OTTAVIANI, CO-
RALLO, BACICCHI, FELICETTI

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

” Alle imprese industriali che hanno impianti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 1, sesto comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa neces-

saria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, nonchè di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento globale degli impianti che può effettuarsi anche mediante scorpori.

Sono ammissibili al contributo le spese relative al terreno, alle opere murarie, agli allacciamenti, ai macchinari ed alle attrezzature, nonchè alla ricostituzione delle scorte di materia prima, semilavorati d'acquisto e prodotti finiti, in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi.

Le agevolazioni di cui sopra sono estese agli investimenti realizzati anche in data anteriore alla presentazione della domanda purchè gli stessi siano connessi ai danni provocati dal terremoto.

Il diritto al contributo è condizionato al raggiungimento, a realizzazioni del programma assistito, del livello occupazionale in costanza di rapporto di lavoro esistente immediatamente prima del terremoto.

La domanda di ammissione al contributo va presentata, per il tramite di uno degli istituti di credito industriale abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il 30 settembre 1982. Tale domanda deve essere corredata dalla concessione ad edificare rilasciata dal sindaco il quale è tenuto, all'atto della richiesta, a rilasciare certificazione con la data di avvenuta presentazione. Tiene luogo del formale provvedimento di concessione il decorso di trenta giorni dalla data di inoltra della istanza senza che il sindaco si sia pronunciato. Entro tale termine il sindaco è tenuto a far pervenire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le determinazioni negative sulle istanze di concessione edilizia.

La domanda di ammissione al contributo deve essere corredata altresì da una perizia giurata da cui risultino la natura e l'entità dei danni subiti. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

L'istruttoria relativa alla domanda presentata viene svolta dagli istituti di credito richiamati entro due mesi dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine l'esito dell'istruttoria deve intendersi come favorevole. Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, il cui onere è a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3, è espletato dagli istituti di credito abilitati ai sensi del presente articolo, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo che deve, tra l'altro, indicare il termine iniziale e finale di realizzazione dell'opera.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è corrisposto direttamente all'impresa nel suo intero ammontare, all'inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti ed istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, oppure:

a) in ragione del 50 per cento all'inizio dei lavori dietro presentazione di apposito certificato, rilasciato dal sindaco del comune in cui è ubicato lo stabilimento, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il contributo è erogato anche sulla base della dichiarazione di un notaio o di atto notorio reso davanti al notaio;

b) in ragione di un ulteriore 35 per cento in relazione agli stati di avanzamento presentati al compimento dell'85 per cento dell'opera;

c) in ragione del rimanente 15 per cento dopo l'ultimazione dei lavori e previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dall'istituto di credito che ha svolto l'istruttoria entro due mesi dall'ultimazione stessa, dal quale collaudo risulti che gli investimenti realizzati corrispondono a quelli indicati nella domanda con la quale è stato richiesto il contributo e che sono assicurati i livelli di occupazione di cui al precedente quinto comma. Il compenso da corrispondere ai collaudatori è posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo del contributo è stabilito su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo le procedure di cui al precedente articolo 4 ».

17.2

VIGNOLA, JANNELLI

Al secondo capoverso sostituire le parole:
« entro il 31 dicembre 1982 », con le altre:
« entro il 30 giugno 1983 ».

Al terzo capoverso sostituire le parole:
« entro il 31 dicembre 1982 », con le altre:
« entro il 30 giugno 1983 ».

17.4

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« all'articolo 28,

dopo il sesto comma, inserire il seguente:

« Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti sovrintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre gior-

ni 20 dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.”;

conseguentemente, sopprimere il tredicesimo comma;

sostituire i commi settimo, ottavo, nono e decimo con i seguenti:

”Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.

I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinino interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi alla regione che, nel termine perentorio di giorni 30, li approva ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.

Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale.”;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

”I piani non ancora approvati dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CO-RECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze come disciplinate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza” ».

17.6 MANCINO, VIGNOLA, PARRINO, PINTO, LAPENTA, D'AMELIO, COLELLA, JANNELLI, SCARDACCIONE

All'emendamento 17.3 sopprimere il primo e il secondo capoverso;

al terzo capoverso sopprimere le parole: « nonchè i consorzi, quando si tratta di aree comprese negli agglomerati industriali »;

al quinto capoverso dopo le parole: « deve pronunciarsi » inserire le altre: « sentito il parere della Commissione regionale di cui all'articolo ... »;

al decimo capoverso sostituire le parole: « cinque anni » con le altre: « dieci anni ».

17.3/1 CALICE, MOLA, VALENZA, IANNARONE, FERMARIELLO, CORALLO, FELICETTI, PIERALLI

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

« L'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

”Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione e l'attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento ed ai servizi di impianti industriali, le comunità montane, nonchè i consorzi, quando si tratta di aree comprese negli agglomerati industriali, provvedono con il Fondo di cui al precedente articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio e lungo termine, sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21 fino a 24 miliardi di spesa agevolabile, comprensiva delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate al-

le caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa e comunque in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi all'agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che deve pronunciarsi non oltre due mesi dal ricevimento della pratica da parte degli istituti di credito medesimi sulla congruità del progetto di investimento e sulla compatibilità del progetto stesso con le direttive CIPE del 31 maggio 1977 di attuazione delle norme della legge 2 maggio 1976, n. 183, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 per la tutela dei settori industriali preesistenti, secondo i criteri di programmazione della politica industriale.

Il servizio per l'effettuazione dell'istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario è espletato dagli istituti di credito industriale a medio e lungo termine sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale vengono stabilite modalità e remunerazione per il servizio medesimo.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Il contributo può essere erogato, nel suo intero ammontare, all'inizio dei lavori, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, oppure:

a) in ragione del 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 30 per cento dell'opera;

b) in ragione dell'ulteriore 30 per cento e in relazione agli stati di avanzamento dei lavori presentati, al compimento del 60 per cento dell'opera;

c) in ragione del residuo 40 per cento dopo il collaudo finale dell'opera effettuato da un tecnico nominato dall'istituto di credito che ha svolto l'istruttoria.

L'erogazione delle quote di contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) avviene sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata, per le imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. La richiesta di liquidazione del contributo presentata dal legale rappresentante dell'impresa sotto la sua personale responsabilità dovrà essere corredata da dichiarazione, resa da tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali, da cui risulti la descrizione analitica delle spese sostenute e la percentuale di realizzazione del programma di investimento. Ciascun avanzamento dovrà riguardare categorie o lotti d'opera individuali, macchinari, attrezzature ed impianti acquistati e presenti nello stabilimento.

È fatto obbligo all'impresa di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e di non destinare le opere edilizie ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni.

Trascorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, per ragioni non dipendenti da forza maggiore, e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dai benefici previa diffida all'interessato.

Sarà posto a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3 l'onere derivante dalla remunerazione, che sarà pattuita mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da corrispondere agli istituti di credito per l'espletamento dell'istruttoria tecnica economica e finanziaria di cui al precedente quinto comma ».

17.3

VIGNOLA, JANNELLI

All'emendamento 17.7, al primo comma sopprimere le parole: « o danneggiati ».

17.7/1

IANNARONE, BACICCHI, FERMARIELLO, CALICE, MOLA, GATTI, CIACCI, VITALE Giuseppe

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« all'articolo 55, il primo comma è sostituito dai seguenti:

” Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni, gravemente danneggiati o danneggiati possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in mesi due.

Nei comuni che non si avvalgano della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti ” ».

17.7 MANCINO, VIGNOLA, PARRINO, PINTO, LAPENTA, D'AMELIO, COLELLA, JANNELLI, SCARDACCIONE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« all'articolo 60, il quarto comma è sostituito dal seguente:

” Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastriati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono a carico del Fondo di cui al precedente articolo 3 ” ».

17.5 CALICE, BACICCHI, MODICA, FERMARIELLO, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, MAFFIOLETTI, VALENZA

MANCINO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MANCINO . L'emendamento 17.1 si commenta da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE . Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere.

DEVITO , relatore. Sono favorevole.

SIGNORILE , ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è favorevole.

DEVITO , relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

* DEVITO , relatore. Chiedo l'accantonamento degli emendamenti 17.2 e 17.3 in quanto, essendo correlati all'articolo 8, che è stato approvato in un testo emendato, tali emendamenti richiedono un momento di riflessione. Potremmo tuttavia esaminare gli altri emendamenti.

VIGNOLA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

VIGNOLA . Mi permetto di chiedere che vengano accantonati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 17, per consentire, se necessario, una riformulazione più confacente, accordando, se lei consente, una brevissima sospensione della seduta.

PRESIDENTE . Sospendo allora la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 23,05, è ripresa alle ore 23,30).

PRESIDENTE . Invito l'onorevole relatore a riferire all'Assemblea su come egli ritiene si debba meglio procedere in riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 17.

DEVITO , relatore. Ritengo possano essere posti in votazione gli emendamenti 17.1, 17.4, 17.6, 17.7 e 17.7/1; invito invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 17.2, 17.2/1, 17.3, 17.3/1 e 17.5.

P R E S I D E N T E . Senatore Vignola, mantiene gli emendamenti 17.2 e 17.3?

J A N N E L L I . Li ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Restano pertanto preclusi i subemendamenti 17.2/1 e 17.3/1. Senatore Spadaccia, mantiene l'emendamento 17.4?

S P A D A C C I A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, illustro l'emendamento 17.4 pregando il relatore di considerare l'opportunità dell'unificazione dei termini. Può accadere che nello stesso stabile, soprattutto con i meccanismi che abbiamo approvato, come ad esempio con l'emendamento Fermariello, ci siano artigiani che hanno un termine e privati inquilini che ne hanno un altro. Questo crea una situazione di difficoltà oggettive e non comprendo come, soprattutto attraverso i meccanismi di delega che si sono messi in atto, si possano mantenere termini diversi. Quindi l'unificazione dei termini anche ai fini pratici mi sembra opportuna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 17.4.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa al collega Spadaccia ma mi pare che egli abbia collegato la data del 30 giugno 1983 al termine spostato per l'articolo 14 al 30 giugno 1983. Vorrei dire al collega Spadaccia che nel disegno di legge che è ancora all'esame della Commissione, tutta la materia relativa alla ricostruzione sarà riesaminata proprio per quelle ragioni

che inducono il senatore Spadaccia a collegare la proroga di cui all'articolo 14 con quella, se ho capito bene, dell'articolo 21 che noi non discutiamo questa sera; l'emendamento è stato ritirato dal collega Vignola e quindi sarà regolato nella nuova formulazione. L'altro capoverso è relativo all'articolo 22, quindi alle attività commerciali che sono cose regolamentate per altra via. Io lascerei la data del 31 dicembre 1982 in attesa di vedere come il disegno di legge riformulerà sia l'articolo 22 sia l'articolo 21. Quindi lascerei il termine del 31 dicembre 1982 anche per non dare la sensazione che la ricostruzione vogliamo allungarla nel tempo. Preoccupiamoci di modificare la normativa. Perciò sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S I G N O R I L E , *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, insiste per la votazione del suo emendamento?

S P A D A C C I A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.4 presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, vorrei illustrare contemporaneamente gli emendamenti 17.6 e 17.7, anche se si riferiscono ad articoli diversi della legge 219. Con il 17.6 si tratta di mettere ordine alla parte dell'articolo 28 relativa agli adempimenti, da parte dei consigli comunali, ai pareri di alcuni livelli istituzionali e all'approvazione della regione. Con il primo comma di que-

sto mio emendamento si sistema tutta la materia del parere delle sovrintendenze per quanto riguarda la elaborazione dei piani di recupero, che ricomprendano edifici di interesse storico, artistico e monumentale. Secondo l'articolo 28 della legge 219 sembrerebbe che il parere debba ricomprendere interi centri storici o centri antichi, cioè anche edifici che non hanno niente di storico, di artistico e di monumentale, con un'invadenza nella competenza regionale in materia di ambiente, che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, è stata delegata alle regioni. Si vuole stabilire la competenza regionale per quanto riguarda l'ambiente, mentre la sovrintendenza dovrebbe limitare il proprio parere ai soli edifici sottoposti a vincolo entro un termine perentorio di 20 giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito. Ciò dovrebbe eliminare la conflittualità tra livello locale e sovrintendenze per quei piani di recupero, che hanno per contenuto ristrutturazioni a volte edilizie e ristrutturazioni a volte urbanistiche, mentre per la manutenzione ordinaria e straordinaria non c'è problema. Questo è il primo comma.

Gli altri commi riguardano due ipotesi che sono strettamente riferite al potere di controllo da parte della regione, che, in materia urbanistica, ha competenza di legittimità e di merito. Poiché la 219 non ha innovato rispetto alla 457, per quanto riguarda la elaborazione di piani di recupero — talvolta anche sostitutivi di piani particolareggiati —, con l'articolo 28 abbiamo sovraccaricato la regione anche quando non occorre sottoporre gli atti al suo esame. La 457 colloca giustamente i piani di recupero a livello di piani particolareggiati. Un piano particolareggiato può essere coerente con lo strumento urbanistico o se ne può discostare. Se è coerente con lo strumento urbanistico generale, non c'è bisogno di inviare all'esame della regione un piano che è di per se stesso esecutivo. La sua approvazione si semplifica, con la sottoposizione dell'atto deliberativo al solo controllo del CO.RE.CO., ai sensi dell'articolo 59 della legge 1953, n. 62. Il piano coerente con lo strumento urbanistico generale deve esse-

re sottoposto al controllo esclusivo del CO.RE.CO., come peraltro avviene normalmente, prescindendo dal fatto che stiamo trattando materia che riguarda due zone terremotate, la Campania e la Basilicata.

I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico diventano, perciò, immediatamente operativi; i comuni che li hanno adottati possono attuarli, senza aspettare la regione.

A monte può non esserci lo strumento urbanistico generale, piano regolatore o programma di fabbricazione, non importa. In assenza di una regolamentazione generale, i piani esecutivi diventano egualmente attuativi nella misura in cui siano coerenti con la volumetria esistente all'epoca del terremoto, cioè quando non stravolgano la volumetria complessiva rispetto a quella preesistente. Anche in questa ipotesi, modificando in tal senso l'articolo 8, una serie di piani esecutivi adottati dai consigli comunali, particolarmente delle zone più dissestate del cratere, possono essere di già immediatamente attuativi. Nell'ipotesi in cui, invece, lo strumento esecutivo sia in variante allo strumento urbanistico vigente o adottato (l'una o l'altra ipotesi) o, in mancanza di uno strumento urbanistico generale, in caso di ristrutturazione che comporti una maggiorazione complessiva della volumetria, occorre inviare gli atti alla regione, la quale entro un termine perentorio deve esaminare il piano e rassegnare le proprie determinazioni. Il termine perentorio è di 30 giorni per l'area del disastro.

Se il Senato approva la proposta innovazione, è necessario tenere conto della fase intermedia; è prevista una sorta di norma transitoria. I piani non ancora approvati dalla regione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, seguono la procedura innovata: vanno al CO.RE.CO o alla regione con una semplice domanda da parte del sindaco, a decorrere dalla presentazione della quale vengono calcolati i termini di approvazione o di diniego di approvazione. La modifica all'articolo 55 è stata suggerita dall'opportunità di evitare che ci siano abusi da parte di comuni che con il terremoto non c'entrano; si tenta di limitare il ricorso

agli strumenti previsti dall'articolo 28. Verrebbe in tal modo limitata l'imputabilità dei contributi ai soli edifici effettivamente danneggiati o distrutti dal terremoto. Ciò nonostante, la disciplina presta il fianco ad alcune ambiguità che sottopongo all'Assemblea, anche per corrispondere a sollecitazioni per interposta persona che mi sono state rivolte dal collega Manente Comunale.

Al primo comma del mio emendamento i riferimenti riguardano sia i piani di recupero, sia i piani di zona, sia i piani per gli insediamenti produttivi: mettere insieme i comuni gravemente danneggiati e i comuni danneggiati non è un errore, significa consentire anche a chi ha avuto un minimo danno di poter utilizzare ma senza esagerare i meccanismi di finanziamento della legge 219.

Vorrei, perciò presentare al mio emendamento due subemendamenti alternativi, lasciando la scelta al relatore: « Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e tra i danneggiati quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981, emesso dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare, ecc. ».

Come altra ipotesi, a mio avviso più corretta dal punto di vista urbanistico, non si dimentichi che i comuni danneggiati, se hanno subito danni al patrimonio edilizio, hanno bisogno di intervenire o ricostruendo edifici o riparandoli. Per ricostruire o riparare può essere utile il ricorso al piano di recupero, che, avendo carattere vincolativo, limita la libertà di iniziativa del privato. Piccoli danni, nel complesso edilizio, richiedono la elaborazione di piani di recupero e non necessariamente di piani di zona o di insediamenti produttivi. L'applicabilità dell'articolo 28 in questi casi potrebbe essere limitata ai soli piani di recupero.

C'è, al terzo comma, il termine di due mesi, che è stato rilevato insufficiente. Potremmo stabilire che, mentre nell'area del cratere i piani, quando sono di variante o vano al di là della volumetria, vanno approvati entro 30 giorni, per gli altri comuni il termine, sempre perentorio, può essere

stabilito in tre mesi. Anche questa differenza consente alla regione di poter valutare attentamente gli strumenti urbanistici.

La illustrazione dei due emendamenti dovrebbe avere sufficientemente chiarito che i comuni estranei al terremoto non possono approfittare per realizzare nuovi edifici o nuove espansioni del perimetro urbano. Gli eccessi vanno stroncati.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere, tenendo conto delle correzioni alternative proposte dal senatore Mancino.

* **D E V I T O , relatore.** Se non fossero le ore 24 opterei per una terza scelta; ma data l'ora mi limiterò all'alternativa postami dal senatore Mancino. Chiedo un ulteriore chiarimento al collega Mancino: se ritiene proprio necessario all'emendamento 17.7 quel secondo comma che reca: « Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione... non sia ricollegabile con l'evento sismico ». Infatti, siccome viene richiamato il secondo comma dell'articolo 28, questo secondo comma dice: « per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione, i comuni adottano... ». E allora, se le immediate esigenze, collegate ovviamente al terremoto, vengono rispettate nella formulazione dei piani esecutivi, non vedo la necessità — chiedo scusa al collega Mancino della mia interpretazione, non so se esatta — di porre questo secondo comma.

Per quanto riguarda l'alternativa postami al primo comma, siccome il senatore Mancino ha fatto riferimento ad una richiesta e sollecitazione ricevuta da altri colleghi, non posso che optare per la prima soluzione, se questa è la richiesta di altri colleghi. Più correttamente dovrebbe essere la seconda soluzione. Collega Mancino, non dimentichiamo che i guai derivati sono dovuti all'abuso che si è fatto dell'articolo 55, quindi non da parte dei comuni disastrati, ma da quelli lievemente danneggiati. Siccome non ho la pretesa di essere in

materia urbanistica più competente del collega Mancino, mi affido alla sua valutazione sulla prima o la seconda ipotesi (tenuto conto anche del tipo di sollecitazione ricevuta), per vedere qual è quella che risponda meglio alle esigenze perchè credo che il collega Manente Comunale volesse raggiungere un solo obiettivo, evitare lo abuso che è stato fatto con l'articolo 55.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Il testo che propongo all'Assemblea è il seguente: « Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981, emesso dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874... ». Con questo sub-emendamento e con la conservazione del secondo comma avremmo, forse, realizzato l'auspicata moralizzazione.

Per quanto riguarda il penultimo comma, i due mesi dovrebbero diventare 3 mesi.

P R E S I D E N T E . Senatore Mancino, la prego di far pervenire alla Segreteria l'emendamento.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 17.6.

D E V I T O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

S I G N O R I L E , *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17.6, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 17.7.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« all'articolo 55, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e tra i danneggiati quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in mesi tre.

Nei comuni che non si avvalgano della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti" ».

17.7

I A N N A R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N A R O N E . Signor Presidente, avremmo preferito che tutta la materia riguardante l'aspetto del territorio, cioè i piani esecutivi, di recupero, di zona e di insediamenti produttivi, fosse rinviata al disegno di legge perchè è molto complessa, tant'è vero che, come è stata regolata nella legge 219, non ha funzionato. Sappiamo che a 8-9 mesi dalla legge n. 219 nessun paese ha iniziato la ricostruzione perchè, così come erano state regolate, le norme

sui piani regolatori generali e sui piani esecutivi non erano praticabili.

Evidentemente qui veniamo a cercare di correggere quello che non ha funzionato e cioè le norme dell'articolo 28 e dell'articolo 55 che riguardano i comuni disastriati e i comuni gravemente danneggiati e danneggiati. Certamente siamo favorevoli a che si affermi il principio secondo cui i comuni, nell'ambito dei programmi di fabbricazione e dei piani regolatori generali esistenti possono gestire l'uso del territorio in relazione alle domande dei privati. Questa è una precisazione che ci voleva e siamo d'accordo con quanto ha detto il collega Mancino.

Però non siamo d'accordo su un altro fatto. Non si può, dopo che circa trecento comuni nella regione Campania hanno presentato i piani esecutivi, dire ad un certo punto che tutti questi comuni non devono godere dei benefici di abbreviazione dei termini e del beneficio del silenzio assenso da parte della regione. Il nostro emendamento tende a ridurre questa categoria, però quando troviamo scritto in questo emendamento che sono esclusi gli edifici che sono danneggiati per fatti non ricollegabili al sisma ci poniamo una domanda elementare: come si fa a provare che un edificio sia stato o meno danneggiato dal terremoto? Penso che si tratti di una prova difficile. Pertanto siamo d'accordo con il relatore sulla soppressione di questo comma perché basta introdurre la limitazione del grado di sismicità $S=9, \dots S=12$ perché restino fuori, dai comuni che beneficiano dei termini, circa 200 paesi. Si tratta ovviamente dei comuni della fascia costiera che per ragioni speculative hanno cercato di profittare di queste norme per fare dei piani sovradimensionati. La realtà è questa in Campania: dei comuni che hanno visto il terremoto per televisione hanno fatto dei piani di zona e di insediamenti produttivi per una popolazione superiore di tre-quattro volte a quella reale, cioè hanno fatto dei piani che possono essere adatti per il 2.000, ma che certamente non riflettono la realtà attuale.

Per questi motivi, noi ritiriamo il nostro emendamento che aveva lo stesso scopo raggiunto sostanzialmente dall'emendamento del senatore Mancino.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Poichè sono stato invitato a ritirare l'emendamento 17.5, vorrei conoscere la ragione di questa richiesta.

* **D E V I T O , relatore.** Senatore Calice, la motivazione dell'invito al ritiro del suo emendamento è che, mentre per i comuni disastriati all'articolo 60 è già previsto l'onere a carico dell'articolo 3 della legge n. 219, per i comuni gravemente danneggiati l'articolo 60 prevede l'onere in relazione al provvedimento per la finanza locale relativo all'anno 1981. Quindi la sua preoccupazione di ricercare una copertura limitatamente ai comuni gravemente danneggiati è giustificata.

Quali sono le ragioni della richiesta di ritiro? Siccome questa Assemblea esaminerà — credo nella giornata di domani — in via definitiva il disegno di legge sulla finanza locale, stante anche la sorte segnata di questo provvedimento, nel riesaminare si potrebbe far riferimento in termini di copertura per i comuni gravemente danneggiati al decreto della finanza locale 1982. Questa è la ragione dell'invito al ritiro.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Non mi persuade molto questa motivazione. Vorrei ricondare al senatore De Vito, che qui ha riconosciuto la

fondatezza di questo emendamento, salvo la questione dei disastri già coperti, che in Commissione noi ci metteremo d'accordo sull'opportunità di trovare la copertura per le convenzioni dei comuni gravemente danneggiati, con la riserva che, se il decreto sulla finanza locale allora in discussione alla Camera avesse provveduto in questo senso, noi non avremmo discusso di questa vicenda, avendola già affrontata i colleghi deputati, ma che se la Camera nel decreto sulla finanza locale non avesse affrontato tale questione la sede più naturale sarebbe stata appunto questa, come a nostro parere resta questa. Non capisco il rapporto con l'esame da parte di quest'Aula del decreto sulla finanza locale nella giornata di domani.

Il decreto verrà approvato nel testo pervenuto dalla Camera (così suppongo, visto l'andamento della discussione) e in quel testo non c'è la previsione di copertura finanziaria per le convenzioni dei comuni gravemente danneggiati; nè si può pensare che la modifica venga apportata sul decreto della finanza locale perchè questo significherebbe far decadere tale decreto che ha la scadenza del 1° marzo.

Allora, se siamo d'accordo sulla sostanza, equilibrio e saggezza vogliono che, tolto il riferimento ai disastri (comunque, anche se è pleonistico, è meglio lasciarlo), la copertura venga trovata in questa sede, anche con riferimento, se si vuole, al 786. Altrimenti non si sa dove trovarla. La proposta del relatore non è persuasiva perchè non ci saranno cambiamenti al decreto sulla finanza locale. Infatti, se dovesse tornare alla Camera, decadrebbe.

PRESIDENTE. Senatore Calice, mantiene dunque l'emendamento, nonostante l'invito del relatore?

CALICE. Mi illudevo di aver persuaso il relatore, signor Presidente. Comunque mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEVITO, relatore. Avendo già dichiarato che il problema è reale, che cioè manca la copertura per il personale previsto dall'articolo 60, cui fa riferimento il collega Calice, limitatamente ai comuni gravemente danneggiati, sono favorevole allo emendamento presentato dal senatore Calice.

SIGNORILE, ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 17.5, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 17.0.1. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V), segretario:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. ...

« I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980, hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in Campania o Basilicata sono, a domanda, definitivamente trasferiti nelle nuove sedi ».

17.0.1

VIGNOLA

VIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E V I T O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

S I G N O R I L E , *ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Vignola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 17.0.2. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V), *segretario*:

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. ...

« Nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata l'attività delle scuole istituite per la formazione del personale parasanitario e tecnico può avere inizio per il 1982 anche in deroga alla normativa vigente.

Le Unità sanitarie locali possono procedere a ricoprire i posti vacanti nelle piante organiche dei presidi ospedalieri ubicati nei comuni disastri della Campania e della Basilicata con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ».

17.0.2

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S I G N O R I L E , *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L I C E . Signor Presidente, abbiamo ascoltato poco fa dal relatore Mancino una dotta discussione, appassionata come lui sa fare, sul modo di rispettare le autonomie locali in merito alla questione della assunzione di personale esecutivo. Ha sollevato perfino un applauso legittimo — ci sentivamo anche noi trascinati — perchè ha fatto allusione a paesi nei quali questo rispetto per le autonomie e le libertà non c'è. Aveva persuaso anche noi. In definitiva, è giusto. Quale democratico in questa Assemblea non è persuaso dall'autonomia? Come si può fare a meno di ascoltare il relatore De Vito che dice: abbiamo chiesto un cavafossi a un municipio, ma sono tre mesi che aspettiamo? Volete abolire i pubblici concorsi con questa delibera dello ufficio regionale del lavoro della Campania convalidata da un decreto del Ministro.

Vorrei dire agli amici della Democrazia cristiana che hanno avvertito legittimi palpiti per l'appello liberale del senatore Mancino che l'emendamento della maggioranza della Commissione, richiamando il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, prevede che la copertura dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali e negli ospedali sia fatta per chiamata diretta. Vorrei capire, a questo punto, dov'è la coerenza fra l'attacco condotto per il mantenimento dell'articolo 16 e il tentativo surrettizio, sospetto, che si opera introducendo questa norma, fra l'altro vecchia, perchè le procedure di assunzione nelle unità sanitarie locali non sono più disciplinate da questo decreto del Presidente della Repubblica del 1969, ma sono arrivate nuove norme che prevedono pubblici concorsi.

Allora, signor Presidente, prima di pronunciarci nel merito, vorremmo conoscere l'opinione del relatore su questa norma che fa riferimento a procedure eccezionali. Ho visto il senatore Grazioli, che è un esperto, particolarmente teso quando parlava il senatore Mancino. Qui si propone, da parte della maggioranza, la chiamata diretta per il personale esecutivo con norme che non sono più in vigore perchè so-

no cambiate le norme che disciplinano le assunzioni nelle unità sanitarie locali.

La stessa passione che vi ha animato poco fa nel respingere le argomentazioni dei colleghi Mola e Femmariello ci auguriamo, per il rispetto che vi dobbiamo, vi animi nel considerare queste nostre osservazioni.

Prima di pronunciarci, vorremmo sentire l'opinione del relatore su questa questione.

D E V I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E V I T O , *relatore*. Collega Calice, lei dovrebbe riservare il suo calore, dopo aver approfondito i problemi, a cause più giuste perchè, se avesse chiesto ai colleghi del suo Gruppo che hanno visitato qualche mese fa gli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Bisaccia, avrebbe appreso che i due ospedali, l'uno crollato e l'altro appena aperto, non possono funzionare per mancanza di personale in quanto è vietata l'assunzione da legge nazionale.

Mi dicono adesso i colleghi Del Nero e Forni che questo è talmente vero che la settimana scorsa (*interruzione del senatore Pollastrelli*) questa norma è stata proposta dalle unità sanitarie locali e si riferisce solo agli ospedali dei comuni disastrati, quindi esattamente a due ospedali del cratere per i quali esisteva l'impossibilità di assunzioni, verificata in una contestazione generale dei rappresentanti e della amministrazione e degli stessi dipendenti dei due ospedali ad una delegazione del suo Gruppo che ha visitato insieme a me gli ospedali di Bisaccia e di Sant'Angelo dei Lombardi. Questa norma non prevede la chiamata diretta, perchè se lei avesse una maggiore competenza in materia saprebbe che questo significa un avviso pubblico in attesa del concorso, perchè la norma cui lei fa riferimento della chiamata diretta, prevista dall'articolo 3 della legge qui citata, prevede che l'assunzione nell'impiego presso gli enti ospedalieri è effettuata nei

limiti dei posti previsti dalla pianta organica mediante pubblici concorsi e resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni. L'assunzione per chiamata invece è ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, mentre qui abbiamo bisogno di personale sanitario e parasanitario...

C A L I C E. Ed era lei a difendere i concorsi!

D E V I T O , *relatore*. E continuo a difenderli perchè qui si parla di concorsi. La chiamata diretta invece si riferisce in questo articolo 3 esclusivamente a speciali categorie del personale esecutivo per le quali...

A R G I R O F F I . Non ci si può servire del terremoto per i propri fini!

D E V I T O , *relatore*. Ma perchè non avete voi la pazienza che ho avuto io nell'ascoltare i vostri impropri! Cercate di essere più tolleranti! Lei non ha letto la legge e non può sapere qual è il merito perchè il merito suo è al di fuori di questa Aula e non su questo tema!

L'assunzione per chiamata è ammessa per speciali categorie di personale esecutivo per le quali sono stati predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali interessati adeguati criteri selettivi. Non ci interessa il personale esecutivo, bensì il personale sanitario e parasanitario che o arriva per concorso o arriva per avvisi pubblici e questo se lo faccia dire dai colleghi del suo Gruppo. Quindi non accetto lezioni dal collega Calice!

R O S S A N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S A N D A . Il senatore De Vito ha chiamato in causa me come componente della Commissione che ha visitato, nell'anniversario del terremoto, le zone di Bi-

saccia e di Sant'Angelo dei Lombardi. C'è stata una discussione pubblica molto vivace col presidente dell'unità sanitaria locale ed abbiamo rilevato in quell'occasione che l'ospedale di Bisaccia che era stato attivato aveva già una discreta quantità di personale funzionante e risultava che era ancora in buona parte assunto e non chiaramente funzionante il personale che era stato attivo presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, ora distrutto, per la cui temporanea sostituzione c'era in via di fabbricazione una piccola struttura. In sostanza in quella zona c'è già un doppio organico, senatore De Vito, ed io ricordo che lei propose alla popolazione che tutti e due gli ospedali dovessero svilupparsi con tutti i reparti di alta specializzazione, unità coronariche e di rianimazione, prevedendo uno sviluppo ospedaliero che non aveva la minima giustificazione in rapporto alla popolazione residente in quella zona.

Comunque a questo punto il personale che vi lavorava può continuare a lavorarvi tranquillamente perchè con il decreto-legge n. 678 del 1981 convertito recentemente nella legge n. 12 possono entrare nelle piante organiche della unità sanitaria locale anzi con una deroga di favore possono mantenere i loro incarichi e probabilmente saranno soggetti alla sanatoria di cui tutti sappiamo e che è in via di preparazione. Se non lo saranno, saranno sottoposti alle normali disposizioni concorsuali valide per tutti gli altri. Non si riesce assolutamente a capire per quale motivo si debbano creare ancora deroghe speciali per le zone terremotate per situazioni sanitarie che, se sono mai state d'emergenza, non lo sono certo ora. Questo significa approfittare del terremoto per creare situazioni di particolarità, di clientela locale, per creare demagogia intorno ai problemi della salute. Io protesto pesantemente contro questo metodo anche perchè non molto tempo fa ci siamo trovati a discutere della legge finanziaria e allora dal senatore De Vito, che, se non mi sbaglio, aveva una responsabilità come presidente della Commissione bilancio, abbiamo sentito dire che la spesa sanitaria era eccessiva e che biso-

gnava fare dei tagli alla spesa ed istituire dei *tickets* per far pagare i servizi sanitari alla popolazione. Ma noi agli italiani non vogliamo far pagare le vostre clientele. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D E V I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, la mia era solo una risposta al senatore Calice rispetto ad argomentazioni che non condividevo. Avendomi dichiarato il senatore Forni e il senatore Del Nero e, mi pare, confermato (perchè da qui non si capiva una parola di quello che diceva) la collega del Gruppo comunista che un decreto approvato nei giorni scorsi consente la possibilità di adeguare il personale delle unità sanitarie locali, previsto dalle piante organiche non in maggiorazione di esse, io ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È stata presentata una proposta di coordinamento da parte del senatore De Vito. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V), *segretario*:

Sostituire le parole: « Ministro per il coordinamento della protezione civile » *con le altre:* « Ministro senza portafoglio per il coordinamento, quale Alto Commissario, dei servizi concernenti la protezione civile ».

1. D E V I T O

D E V I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E V I T O , *relatore*. La ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

B A C I C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, sarò molto breve. Quale che sia il significato politico che si voglia dare alla soppressione dell'emendamento del Governo all'articolo 8 e all'approvazione del nostro emendamento allo stesso articolo, questi fatti hanno tolto un pesante elemento negativo dal decreto. Tuttavia altri elementi negativi rimangono: nello stesso articolo 8, per la costituzione di quel comitato di Ministri e quel sistema di deleghe che ivi è previsto, nell'articolo 16, che rappresenta un'involuzione rispetto alla linea di riforma del collocamento, in altre parti ancora del decreto e soprattutto nell'assicurare all'opera di ricostruzione i mezzi finanziari indispensabili. Secondo noi questo fatto è grave; si rinvia ad altro momento, si è detto, una decisione a questo riguardo. Non sembra, con questo rinvio, che questa del terremoto, così come si era detto, sia la priorità delle priorità. Si dimostra, invece, che non lo è stata e tuttora non lo sia per questo Governo e per questa maggioranza.

Questi elementi e la tenacia, d'altra parte, davvero degna di miglior causa, con la quale si sono volute mantenere nel decreto disposizioni che lo appesantivano, rendono difficile il suo *iter*, incerti e non del tutto chiari i suoi scopi. Questi elementi, non soltanto non ci consentono di approvare il decreto, ma ci inducono ad esprimere voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano. Le motivazioni dell'opposizione al decreto sono così radicali, così intransigenti, così complesse e connesse che ci vorrebbe ben più

tempo di quello concesso per la dichiarazione di voto. Vorrei qui richiamare l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole Ministro sul fatto che una delle impostazioni fondamentali delle due leggi sull'emergenza e sulla ricostruzione fu quella di distinguere esattamente il periodo e le provvidenze dell'emergenza rispetto al periodo ed ai fondi della ricostruzione. Oggi viceversa ci troviamo ad un anno e 4 mesi dal terremoto, mentre ancora le condizioni di tanta parte delle popolazioni civili di Basilicata e Campania sono precarie e disperate; ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge che col titolo assolutamente eufemistico di proroga della gestione commissariale dell'emergenza introduce una serie di norme e stabilisce una confusione nei rapporti finanziari tra legge di emergenza e legge della ricostruzione che costituisce veramente un assurdo del modo di legiferare, non solo sotto il profilo estetico, come richiamava un senatore di parte comunista, ma anche sotto il profilo sostanziale. Infatti ci troviamo dinanzi a un decreto che dovrebbe servire unicamente a coprire il periodo tardivo della chiusura dell'emergenza e che invece introduce una serie di norme che vanno dalle modifiche delle norme sul collocamento alle leggi urbanistiche, che vanno dalla riforma sanitaria e delle unità sanitarie ad altri problemi di ben più ampia e diversa portata.

Dobbiamo quindi esprimere il nostro voto negativo, anche perchè ci troviamo dinanzi ad un caso costituzionale che secondo noi è unico e non solo per le motivazioni, ministro Zamberletti, che ne ha dato la Commissione affari costituzionali. È la prima volta nella legislazione italiana, notate colleghi, che un Ministro della Repubblica che fa parte di un organismo collegiale assume contemporaneamente la funzione di commissario straordinario con pieni poteri. È vero che avevamo già il ministro Zamberletti come ministro per la protezione civile, ma nell'ambito della casistica costituzionale il suo caso poteva essere giustificato sulla base delle sue precedenti esperienze. Oggi invece non solo si nomina un Ministro commissario con pie-

ni poteri per materia ordinaria di istituto del suo Dicastero, creando quindi per questo Ministro socialista una configurazione del tutto particolare, ma si eleva il numero dei commissari a ben cinque in contemporanea perchè, colleghi, il ministro Zamberletti resta commissario per l'emergenza; diventa Ministro commissario con pieni poteri e quindi senza obbligo di rispettare le leggi anche il ministro Signorile; De Feo, presidente della regione a Napoli diventa commissario; Valenzi, sindaco di Napoli, è commissario; Signorile ha la facoltà di delegare i suoi poteri di commissario ad un altro membro, cosa che farà opportunatamente. Ecco che l'Italia, con la scusa dell'emergenza del terremoto, sulla sofferenza del popolo diventa una gestione commissariale, con tutte le vostre grandi pronuncie di rispetto dei principi costituzionali. È assurdo questo discorso ed è vera l'eccezione sostanziale, che facciamo nostra, del senatore Spadaccia, alla quale ha reagito (in modo brutale ritengo) il senatore Jannelli, più per spirito di corpo e di partito che per la verità; perchè non si giustifica altrimenti questa nomina di Ministro commissario se non con la volontà di voler prevaricare, con la forza del ricatto rispetto alla compagine governativa, le competenze ordinarie e nell'amministrazione di fondi, nella grande conduzione dell'opera di ricostruzione che questo decreto e questa legge introducono.

Come spiegherebbe (ecco l'accento polemico), senatore Jannelli, la presenza di quel comitato di aiuto al commissariato (principio assurdo perchè il commissario è una figura giuridica unica), composto da tre Ministri e da un Sottosegretario? Si è detto: dinanzi al grande potere che si concede a questo ministro socialista, è opportuno che tre Ministri, appartenenti alle altre componenti governative, vadano a controllarne l'opera o a lottizzarla e dividerne i benefici! E poichè c'è un partito, il PRI, che non ha un Ministro disponibile è stata realizzata, inventata la figura di un sottosegretario specificamente incaricato perchè anche il PRI, a mezzo del nostro conterraneo, onorevole Compagna, possa entrare in

questa società di gestione! Questa è la gravità, senatore Jannelli: è la speculazione politica, è la più oscena lottizzazione che è stata inserita attraverso queste norme anche sul problema del terremoto e sul dramma che hanno vissuto le popolazioni della Campania e della Basilicata.

Sono questi i motivi validissimi per la espressione di un deciso voto contrario, che deve essere un voto di denuncia dinanzi all'irresponsabilità della classe politica che approfitta delle circostanze più tragiche per un'opera di sciacallaggio che non possiamo non definire immorale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V),
segretario:

MARGOTTO, BOLDRINI, TOLOMELLI, CORALLO, GATTI, MARTINO, PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Richiamata la necessità, nel quadro della riforma della sanità militare, di intensificare l'attuazione del programma di lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nell'ambito delle Forze armate;

ricordato che i dati sulle tossicodipendenze risultano particolarmente allarmanti perchè delineano una tendenza all'aggravamento del fenomeno, essendo i casi predetti passati dai 56 (del 1972 per il solo Eser-

cito) ai 1.256 (del 1979 per le tre Forze armate) ed ai circa 2.000 (del 1981, sempre per le tre Forze armate);

sottolineato il valore positivo del programma di intervento messo a punto dagli organi della sanità militare, che prevede:

un'azione preventiva e di informazione da esplicare su soggetti sani mediante diversi strumenti, e in particolare con l'istituzione di un « servizio militare di psicologia » a carattere interforze e l'acquisizione — già per la fase di reclutamento — di apparecchiature idonee per l'individuazione precoce del consumatore di droga;

un'azione terapeutica e riabilitativa per il recupero dei soggetti colpiti attraverso la diffusione territoriale di « centri psicologici contro i rischi delle tossicodipendenze », l'istituzione di un congruo numero di « reparti di tossicologia clinica e di terapia intensiva » presso gli ospedali militari ed infine la creazione di una « scuola di riqualificazione professionale » strutturata come ente militare interforze non a carattere sanitario;

ritenuto necessario realizzare i centri psicologici contro i rischi delle tossicodipendenze ed i reparti di tossicologia clinica e di terapia intensiva,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

lo stato di attuazione del citato programma e il piano di esecuzione di esso per il corrente anno 1982, nonché i dati relativi all'attuazione dei centri psicologici e dei reparti di tossicologia clinica;

se il Ministro non intenda avanzare proposte per:

snellire al massimo le procedure amministrative e burocratiche per l'approvazione e per l'esecuzione dei contratti necessari;

riconduurre, per quanto possibile, le spese necessarie nell'ambito di quelle da effettuare per il 1982 da parte dei Comandi genio CMTR interessati in considerazione dell'urgenza degli interventi da compiere e dell'alto valore sociale ed umano del recupero dei giovani colpiti dalle droghe;

prevedere il ricorso a convenzioni per il personale medico specializzato da utilizzare nei predetti centri.

(2 - 00428)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V),
segretario:

GHERBEZ, MILANI Armelino, CONTERNO DEGLI ABBATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che gli insegnanti precari dell'Istituto italiano di cultura e della Scuola italiana di Salonicco hanno occupato nei giorni scorsi la sede del Consolato italiano di quella città in segno di protesta per il grave ritardo nell'approvazione della legge relativa al passaggio in ruolo dei precari all'estero e per avanzare altre specifiche rivendicazioni, gli interroganti chiedono di conoscere:

in quale sede è stato deciso il ricorso alla forza contro gli insegnanti in lotta per le loro esigenze;

quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti dei funzionari che si sono resi responsabili del grave abuso facendo ricorso alle forze di polizia di un altro Stato contro nostri connazionali;

quali misure intende predisporre il Ministro per impedire che fatti del genere abbiano a ripetersi e perchè i nostri lavoratori, che si battono per il miglioramento delle loro condizioni, possano esplicitamente tale diritto.

(3 - 01840)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per essere informato sui provvedimenti che intendono urgentemente adottare al fine di evitare la chiusura dello stabilimento per la costruzione di macchine agricole ubicato nel comune di Vibo Valentia e di proprietà della società OMISUD, la cui validità economica, avvalorata anche dalla partecipazione azionaria della FIME, potrebbe essere confermata ove cessassero le esistenti divergenze tra i componenti del pacchetto di maggioranza.

(3 - 01841)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DA ROIT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se è informato delle sopravvenute difficoltà che impediscono l'ultimazione dei lavori sulla strada statale n. 51, « di Alema-gna », in località Cavallera, a causa della mancata approvazione della perizia supple-tiva del quarto lotto di lavori, nel tratto compreso tra Caralte e Tai di Cadore;

le iniziative che il Ministro intende prendere per sbloccare la situazione di stallo creatasi, che impedisce l'ultimazione di un'opera di fondamentale importanza per gli abitanti del Cadore.

(4 - 02690)

PAPALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della procedura di liquidazione della disciolta ONMI.

In particolare, si chiede di conoscere quali criteri sono stati adottati per la liquidazione delle competenze di fine servizio ai dipendenti del predetto ente e quanti di tali lavoratori hanno effettivamente percepito le loro spettanze.

(4 - 02691)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) per quale motivo gli allievi delle scuole medie dei conservatori debbano pagare una tassa annuale di iscrizione di 40.000 lire;

2) per quale motivo il pagamento della tassa sia stato disposto ad anno scolastico iniziato da tempo (la circolare è del 7 gennaio 1982);

3) se il Ministro non ritenga, trattandosi di scuola dell'obbligo, che tale tassa configuri un'anticostituzionale discriminazione, anche tenendo presenti le maggiori spese che i genitori devono sostenere per consentire ai figli l'apprendimento della musica nei conservatori.

(4 - 02692)

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non si ritenga di dover intervenire con l'energia consentita per interrompere il balletto degli appalti relativo al progetto per l'installazione delle porte dell'autorimessa dei vigili del fuoco presso l'aeroporto di Lamezia Terme, che evidenzia l'incapacità totale di spesa caratteristica di alcuni servizi amministrativi.

Ciò è tanto vero se si pensa che l'iter della pratica ha avuto inizio il 2 febbraio 1979 e che la direzione di circoscrizione aeroportuale di Reggio Calabria non è riuscita, in ben quattro mesi, ad effettuare una semplice indagine tra ditte locali per verificare se qualcuna di queste fosse disponibile a realizzare l'opera menzionata.

(4 - 02693)

PETRONIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga di dover fornire con la necessaria tempestività i dati relativi alla prevista costruzione in Calabria, ed esattamente nella piana di Gioia Tauro, di una megacentrale a carbone.

In particolare, si chiede che vengano specificati i motivi della scelta in rapporto al fatto che la Calabria produce energia in quantità tale da esportarne e che si chiarisca come si pensa di assicurare la polifunzionalità del porto e le tecniche che saranno utilizzate per smaltire le ceneri prodotte, e garantire così un adeguato controllo ecologico.

(4 - 02694)

MITROTTI. — *Al Ministro dei trasporti ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che è stato avviato un dibattito all'interno della comunità della regione Basilicata, serrato e carico di contenuti sia dal punto di vista tecnico che da quello sociale ed economico, circa futuri sviluppi degli attuali collegamenti ferroviari dello scalo materano (con lo scalo di Ferrandina, oppure in direzione di Altamura-Bari e con provenienza da Metaponto);

che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha posto all'Amministrazione comu-

nale di Matera scadenze precise per le ri-sposte;

che corrono voci circa l'avvenuto finanziamento (all'epoca del varo del raddoppio della Bari-Taranto e per lire 150 miliardi) del tracciato Matera-Ferrandina;

che, mancando a tale epoca la traduzione dell'idea di tale tracciato in elaborato tecnico, non si comprende come possa essere avvenuta la quantificazione dell'investimento;

che, pur assumendo la tratta ferroviaria Matera-Ferrandina significative caratteristiche regionali, sotto il profilo dello sviluppo economico della regione Basilicata è una struttura ininfluente;

che, mentre la legislazione e gli orientamenti governativi tendono a proiettare Matera verso il suo interno, verso il resto della regione, e soprattutto verso il capoluogo, Potenza, la comunità intravede quale scelta determinante il proprio sviluppo futuro l'asse verso l'Adriatico, in direzione delle aree forti della Puglia;

che tale soluzione, valida sia sotto il profilo chilometrico, sia sotto il profilo dei diversi sbocchi che avrebbe commercialmente il materano, è altresì da privilegiare per i seguenti motivi:

verrebbe consentito il collegamento diretto con una linea ferroviaria di grande traffico, quale quella adriatica, senza dover raggiungere prima Battipaglia e la tratta tirrenica (ingolfata soprattutto per il traffico merci);

esiste la necessità di accorciare il percorso Jonio-Adriatico;

si aprirebbe, con la linea Metaponto-Matera-Altamura, la porta dei collegamenti con Barletta, con un risparmio totale, rispetto alla Metaponto-Taranto-Barletta, di oltre 100 chilometri;

che esiste, altresì, la struttura inutilizzata della « pista Mattei » dell'ANIC di Pisticci,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali determinazioni risultano sin qui assunte dagli organi ministeriali e quali finanziamenti risultano eventualmente disposti;

se il problema sollevato si ritiene materia prioritaria del piano poliennale delle Ferrovie dello Stato;

se risulta valutata l'opportunità di recuperare al sistema dei collegamenti della regione Basilicata l'esistente (inutilizzata) « pista Mattei » dell'ANIC di Pisticci, avviando un impianto aeroportuale di 2ª o di 3ª categoria;

quali concreti impegni si intendono assumere al fine di abbattere quel diaframma di isolamento che, nonostante la potenzialità e le risorse dell'intera provincia materana, continua ad essere l'elemento frenante della sua economia.

(4 - 02695)

GENOVESE, SANTALCO, CALARCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che il 15 dicembre 1979 è entrata in funzione la terza rete televisiva della RAI;

che ancora il segnale non viene ricevuto dagli utenti della città di Messina e della provincia nonostante che la città sia la terza della regione per numero di abitanti e ricopra un ruolo di primo piano nella vita economica, sociale e culturale dell'Isola,

gli interroganti, a due anni dall'inizio della terza rete, chiedono, pertanto, di conoscere:

quali sono stati i criteri adottati sino ad oggi dal Ministero e/o dalla concessionaria nel dare priorità ad alcuni capoluoghi siciliani, anzichè ad altri, per quanto riguarda la diffusione del segnale;

quando la diffusione della terza rete sarà estesa alla città di Messina ed alla sua provincia;

se è vero che sarebbe possibile ricevere la terza rete a Messina, in brevissimo tempo e con una spesa irrisoria, installando a Gambarie, in provincia di Reggio Calabria, il ripetitore che sino a qualche tempo fa irradiava il segnale su Catania da Monte Lauro e che adesso è inutilizzato dopo l'entrata in funzione del nuovo trasmettitore che serve le città di Catania, Siracusa e Ragusa.

(4 - 02696)

TONUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che con la legge 8 agosto 1977, n. 546, all'articolo 10, sono stati stanziati 70 miliardi per gli anni finanziari dal 1977 al 1979 per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero riguardanti i bacini idrografici delle zone colpite dal terremoto del 1976;

che lo stesso articolo 10 prevede che gli interventi debbano essere attuati in coordinamento ed in armonia con la Regione Friuli-Venezia Giulia;

che lo stanziamento previsto, che avrebbe dovuto esaurirsi con il 1979, è slittato fino al 1982,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali opere sono state finanziate e quali finora attuate con lo stanziamento di cui all'articolo 10 della legge n. 546 del 1977;

b) quali programmi sono stati decisi fino alla copertura dello stanziamento citato e se tali programmi sono stati concordati con la Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) il perchè di detto notevole ritardo nell'attuazione degli interventi, ritardo che, per il processo inflattivo esistente, di fatto ha vanificato una buona parte degli stanziamenti iniziali previsti.

(4 - 02697)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 25 febbraio 1982**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 25 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la se-

conda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 recante disposizioni in materia di finanza locale (1784) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale (1783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (*Relazione orale*).

3. MALAGODI e FASSINO. — Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese (389).

VISENTINI. — Rivalutazione monetaria dei beni d'impresa (1427).

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese ed esclusione dall'imposta locale sui redditi delle piccole imprese (1635).

4. Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (1724).

La seduta è tolta (ore 0,30, di giovedì 25 febbraio).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari